



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 439

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 21 ottobre 2020

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia):

Plenaria *Pag.* 9

1^a (Affari costituzionali) e 3^a (Affari esteri):

Plenaria » 11

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 105) *Pag.* 20

Plenaria (antimeridiana) » 20

Plenaria (pomeridiana) » 23

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 106) » 31

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 143) » 32

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 144) » 32

3^a - Affari esteri:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 82) » 33

4^a - Difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 72) » 34

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 73) » 34

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 74) » 35

Plenaria » 35

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 75) » 43

5^a - Bilancio:

Plenaria » 44

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 69)</i>	Pag.	52
<i>Plenaria</i>	»	52
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 130)</i>	»	58
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	58
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	61
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	67
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 174)</i>	»	81
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 175)</i>	»	81
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 176)</i>	»	82
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 177)</i>	»	82
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 178)</i>	»	83
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 139)</i>	»	84
<i>Plenaria</i>	»	84
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 140)</i>	»	91
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	92
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 148)</i>	»	98
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 149)</i>	»	99
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 51)</i>	»	100
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	101

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato XV aspetti e problematiche connessi alla criminalità organizzata nella regione Puglia (Riunione n. 2)</i>	Pag.	120
<i>Plenaria</i>	»	120

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 21 ottobre 2020

Plenaria

76ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 12,35.

VERIFICA DEI POTERI

Circoscrizione Estero – ripartizione America meridionale

Il correlatore CUCCA (*IV-PSI*) fa presente che, in riferimento al ricorso Palone e all'esposto della signora Angeloni, pervenuto privo di firma autenticata, illustrati entrambi nella seduta del 30 gennaio 2019, occorre osservare, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per la verifica dei poteri, che si limitano a fare riferimento a segnalazioni concernenti presunte irregolarità senza fornire, tuttavia, alcun elemento circostanziato o maggiormente dettagliato. Infatti, secondo la prassi adottata dalla Giunta, un ricorso, in cui si affermi essere stati dichiarati validi dei voti contenenti segni di riconoscimento o diciture che renderebbero invalide le schede, deve contenere l'indicazione, con rilievi circostanziati, delle sezioni nelle quali si sarebbero verificate le pretese irregolari assegnazioni di voti. Pertanto i relatori propongono di respingere il ricorso del signor Palone e di non prendere in considerazione l'esposto della signora Angeloni.

In data 16 aprile 2018 è stato inviato un esposto fuori termine da parte dell'onorevole Fabio Porta, candidato per il Partito democratico nella ripartizione in esame, avverso l'elezione del senatore Adriano Cario. L'esponente eccepisce l'esistenza di almeno 9.790 schede viziate, che corrispondono alla differenza tra i voti attribuiti all'USEI, che vede eletto il suo candidato Adriano Cario, e al PD. In estrema sintesi, in alcune sezioni, che sono indicate nell'esposto, si sarebbero raggiunte percentuali «patologiche» dei voti ottenuti dall'USEI rispetto a quelle ottenute nelle

altre sezioni dell'Argentina e di Buenos Aires in particolare, dove Cario ha ottenuto 21.972 voti di preferenza sul totale di 24.742 ottenuti in tutta la ripartizione. Anche la lista USEI avrebbe raggiunto nelle sezioni del consolato di Buenos Aires delle percentuali non comparabili con quelle ottenute in altri consolati della ripartizione (un 47% contro percentuali comprese tra il 17% e il 28%). Inoltre, secondo l'onorevole Porta, durante lo scrutinio sarebbe emerso che, nelle sezioni da lui segnalate, la maggior parte dei voti sarebbe stata manifestata attraverso la medesima calligrafia.

Ad integrazione di quanto già esposto nelle sedute del 30 gennaio e del 17 aprile 2019, si ricorda che, in data 17 aprile 2019, la Giunta ha convenuto di richiedere alla Procura di Roma un aggiornamento sullo stato dei procedimenti penali pendenti presso la stessa Procura, indicati nell'esposto presentato dall'onorevole Porta, relativamente alle irregolarità lamentate.

Il 13 giugno 2019, per il tramite della Presidente del Senato, è pervenuta alla Giunta la risposta della Procura di Roma che appare però poco pertinente alle vicende riferite dall'onorevole Porta. Infatti si fa riferimento a un procedimento relativo a supposti brogli verificatisi nelle elezioni politiche del 2013 nella ripartizione Europa e a un procedimento riguardante irregolarità negli atti elettorali preparatori nella ripartizione America settentrionale.

Il 7 gennaio 2020 è quindi pervenuta alla Giunta una memoria integrativa dell'onorevole Porta che sostanzialmente ripercorre l'esposto iniziale e rinnova la richiesta di accesso e di estrazione di copia dei verbali e la richiesta di visionare le schede di 29 sezioni afferenti al consolato di Buenos Aires, riservandosi di depositare le relative schede valide, una volta ottenute all'esito di un suo ricorso al Tar che i suoi avvocati erano in procinto di presentare. Nella stessa memoria del 7 gennaio si informava la Giunta di aver interpellato senza successo la Corte d'appello di Roma (due volte) e il Comune di Roma con lo scopo di accedere a verbali e schede.

In data 12 giugno 2020 il Tar Lazio, con sentenza n. 912, si è espresso sul ricorso presentato a gennaio 2020 dall'onorevole Porta contro la nota della Corte d'appello di Roma del 19 dicembre 2019 con cui la Corte, per la seconda volta, dichiara di non detenere le schede e si dichiara incompetente sulle stesse. Il Tar ha dichiarato tale ricorso non infondato, ma inammissibile per difetto di giurisdizione riconoscendo anch'esso la Giunta quale organo competente in materia.

In data 30 giugno 2020 l'onorevole Porta ha presentato alla Giunta un ricorso in riassunzione in cui, basandosi sulla sentenza del Tar, ribadisce il diritto ad accedere alle schede e ai verbali elettorali e riassume le motivazioni dell'esposto originario, reiterando la richiesta di accesso agli atti e richiedendo alla Giunta di ordinare alla Corte d'appello di Roma e al Comune di Roma di consentire tale accesso.

Si ricorda che, nell'esposto, il candidato Porta segnala 32 sezioni per un totale di 22.633 schede elettorali, di cui 22.199 schede valide, 306 schede nulle e 128 schede bianche. Complessivamente la percentuale

dei voti dell'Usei rispetto a tutti i voti validi è del 75,95% mentre nelle sezioni dell'Argentina risulta del 30,72% e in tutta la ripartizione America meridionale risulta del 20,55%.

Le 32 sezioni citate nel ricorso si possono suddividere in quattro gruppi secondo la percentuale riportata dall'Usei: 5 sezioni oltre 90% (per un totale di 3.529 schede valide, 3 bianche e 66 nulle); 3 sezioni tra il 90% e l'80% (per un totale di 2.132 schede valide, 11 bianche e 29 nulle); 14 sezioni tra l'80% e il 70% (per un totale di 9.620 schede valide, 66 bianche e 124 nulle); 10 sezioni tra il 59% e il 70% (per un totale di 6.918 schede valide, 48 bianche e 87 nulle).

In conclusione reputa che sia necessario un controllo delle schede relative alle sezioni summenzionate, secondo le modalità che dovranno essere valutate e decise dalla Giunta, alla quale si rimette.

La correlatrice D'ANGELO (*M5S*) sottopone alla Giunta la proposta di istituire un Comitato per l'istituzione di un comitato per il riesame delle schede: tale ipotesi potrebbe essere presa in considerazione al solo fine di appurare in prima battuta la fondatezza e la rilevanza di quanto sostenuto nell'esposto, ossia verificando la effettiva sussistenza di un'identica calligrafia utilizzata nell'espressione del voto riportato sulle schede.

Dopo un'osservazione incidentale da parte del senatore CUCCA (*IV-PSI*), il PRESIDENTE ricorda che l'articolo 12 del Regolamento per la verifica dei poteri, prevede, ove ritenuto necessario, l'istituzione di un Comitato per la revisione, totale o parziale, delle schede.

Ad avviso del senatore GRASSO (*Misto-LeU*) il Comitato da istituire dovrebbe avere il mandato di svolgere una verifica preliminare, ristretta alle 8 sezioni – indicate nell'esposto in esame – nelle quali si concentrano le anomalie maggiormente significative per quanto concerne i voti di preferenza.

Tale mandato specifico – il quale consentirebbe di avviare una istruttoria il più possibile rapida – potrà poi essere esteso alla verifica delle schede delle altre sezioni elettorali indicate, qualora si ritenga necessario.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) suggerisce di prevedere che il Comitato possa esaminare anche i relativi verbali.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) osserva che tale verifica dei verbali rientra nelle facoltà del Comitato.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) richiama l'attenzione sull'ipotesi di prevedere anche consulenze o perizie calligrafiche.

Il PRESIDENTE rileva che tale ipotesi potrà essere in concreto vagliata dalla Giunta, solo dopo le risultanze dell'istruttoria che verrà affidata al Comitato.

Non facendosi ulteriori osservazioni, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta dei correlatori di costituire un Comitato ristretto per la verifica di risultati della Circoscrizione estero – ripartizione America meridionale – ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento per la verifica dei poteri – con il compito di controllare, qualora necessario, i verbali delle relative sezioni elettorali, nonché le schede contenenti voti validi, le schede bianche, nulle e contestate, a partire dalle 8 sezioni – segnalate dall’esposto in esame – in cui risultano percentuali tra l’80% e il 90% dei voti di preferenza assegnati al candidato dell’Usei.

La Giunta approva all’unanimità e, conseguentemente, viene costituito il Comitato composto dai correlatori Cucca e D’Angelo, nel ruolo di coordinatori del Comitato stesso, e dai senatori Augussori, Grasso e Rossomando.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 21 ottobre 2020

Plenaria

11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

PARRINI

indi del Presidente della 2^a Commissione

OSTELLARI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(255) CALIENDO ed altri. – *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici*

(1408) BALBONI ed altri. – *Disposizioni in materia di candidabilità dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il presidente della 2^a Commissione, senatore OSTELLARI, avverte che nello scorso Ufficio di Presidenza integrato è stato fatto presente che il contenuto del disegno di legge n.255, di iniziativa del senatore Caliendo, è parzialmente ricompreso nell'Atto Camera n. 2681, presentato

dal Governo alla Camera dei deputati e contenente anche altre previsioni ordinamentali in tema di giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura. Stante l'inizio dei lavori sul predetto disegno di legge da parte della Camera il 14 ottobre scorso, occorre preventivamente valutare se attivare le intese tra i Presidenti delle due Camere o se, invece, limitarsi a proseguire il presente *iter*, magari accordando una riapertura del termine per emendamenti.

La necessità politica, sottesa a questa richiesta, è quella di un'indicazione univoca sul modo di procedere quando, nelle due Camere, sono stati iniziati esami di disegni di legge il cui oggetto è non solo identico o strettamente connesso, ma anche in rapporto di specialità. Se si mantiene la trattazione della questione a livello politico, la maggioranza si dovrebbe far carico di concertare tra i Gruppi delle due Camere una linea comune di condotta, per i disegni di legge che si collocano nel medesimo rapporto di *species* a *genus*. Una linea comune, per gestire questi casi, è vivamente richiesta, prima di attivare una conflittistica puntiforme o decisioni abdichive determinate da circostanze occasionali.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) difende la necessità di superare gli steccati ideologici e politici ed invita i colleghi a ragionare in termini esclusivamente tecnico-giuridici alla richiesta circa di una soluzione condivisa, ricordando che il testo in questione era stato già oggetto di attenzione nella precedente legislatura ed aveva ricevuto un consenso quasi unanime. Invita i colleghi al dialogo.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) suggerisce, al contrario, un percorso interpretativo desumibile dall'articolo 51 comma 3 del regolamento del Senato: stante l'inizio della trattazione dell'Atto Camera n. 2681, propone che si conferisca mandato alla Presidenza delle Commissioni riunite di rappresentare alla Presidenza del Senato che tale testo contiene norme strettamente connesse al disegno di legge in titolo, affinché ne sia informata l'altra Camera per raggiungere le possibili intese.

Dopo che i presidenti PARRINI ed OSTELLARI si sono dichiarati disponibili, non facendosi osservazioni si intende loro conferito il mandato proposto dal senatore Grasso.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

Mercoledì 21 ottobre 2020

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(10) STEGER ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(711) Elena TESTOR ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(842) MARILOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(979) Tatjana ROJC e Laura GARAVINI. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice GARAVINI (IV-PSI), relatrice per le parti di competenza della 3^a Commissione, introduce l'esame dei disegni di legge, tutti d'iniziativa parlamentare, finalizzati alla ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, testo convenzionale redatto in seno al Consiglio d'Europa, aperto alla firma a Strasburgo nel novembre 1992 e sottoscritto dall'Italia il 27 giugno 2000.

Ricorda, innanzitutto, che la Carta, in vigore dal 1 marzo 1998 – ovvero al raggiungimento della quinta ratifica – è stata finora ratificata da 25 Paesi membri del Consiglio d'Europa e mira a proteggere le lingue regionali o minoritarie ed a promuovere il loro utilizzo al fine di salvaguardare l'eredità e le tradizioni culturali europee, nonché il rispetto della volontà dei singoli di poter usare tali lingue.

Il documento, che consta di un Preambolo e di 23 articoli, impegna gli Stati a promuovere le lingue regionali o minoritarie esistenti sul loro territorio, sancendo il rispetto dell'area geografica di diffusione di ciascuna di tali lingue e la necessità di una loro promozione, orale e scritta, nella vita pubblica e privata attraverso adeguati mezzi di insegnamento e studio, nonché scambi internazionali qualora alcune delle lingue regionali o minoritarie siano usate anche in altri Stati in forma identica o affine. Il testo propone una serie di misure di salvaguardia delle lingue, di cui gli Stati si impegnano ad adottarne almeno 35.

Più in dettaglio, prosegue la Relatrice, la Carta all'articolo 1 precisa che con l'espressione «lingue regionali o minoritarie» si debba intendere le lingue tradizionalmente parlate nell'ambito del territorio di uno Stato da una minoranza di cittadini, con esclusione dei dialetti della lingua ufficiale e delle lingue di origine di eventuali gruppi di immigrati e che per «territorio» si intenda l'area in cui una certa lingua è espressione di un numero di persone «tale da giustificare» l'adozione delle misure di promozione previste dalla Carta. Il testo, sempre all'articolo 1, garantisce altresì anche una tutela delle «lingue non territoriali», ovvero di quelle non ricollegabili ad un'area geografica particolare, ma comunque usate dai cittadini di uno Stato.

Dopo aver definito i propri obiettivi e principi (articolo 7), la Carta enuncia una serie di misure da adottare allo scopo di garantire una maggiore diffusione delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito della vita pubblica, e precisamente nell'insegnamento (articolo 8), nella giustizia (articolo 9), nell'attività della Pubblica amministrazione (articolo 10), nel campo dei media (articolo 11) e più in generale nelle attività culturali (articolo 12).

Viene, quindi, previsto un apposito meccanismo di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni (Parte IV, articoli 15-17), e stabilito, che all'atto della ratifica, un Paese sottoscrittore enunci esattamente a quali lingue intenda applicare tali misure (articoli 2-3).

La relatrice ricorda poi che il diritto all'uso delle lingue regionali o minoritarie è da inquadrare, come ribadito dal Preambolo stesso alla Carta, nell'ambito dei diritti fondamentali garantiti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 nonché dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti e libertà fondamentali del 1950.

Peraltro, in materia di tutela delle minoranze nazionali, l'Italia ha già provveduto a ratificare e rendere esecutiva (con la legge n. 302 del 1997), la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, documento che, sottoscritto nel 1995 sempre nel quadro del Consiglio d'Eu-

ropa, riserva una specifica tutela proprio alle lingue minoritarie ed alla libertà per tali minoranze di farne uso.

L'Italia, in ogni caso, pur non avendo ancora proceduto alla ratifica della Carta, dispone di una legislazione nazionale particolarmente avanzata in materia di tutela di alcune minoranze linguistiche storiche, e ciò in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione.

La legge n. 482 del 1999, in particolare, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle che, nel territorio italiano, hanno come lingua il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano ed il sardo. Inoltre, la legge n. 302 del 1997 ha attuato la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali che riserva una specifica tutela proprio alle lingue minoritarie ed alla libertà per tali minoranze di farne uso.

È da sottolineare altresì come la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie vada nella direzione auspicata dal Consiglio d'Europa e dalle istituzioni della Commissione europea che lottano contro ogni forma di razzismo, oltre che nell'ottica di una piena armonizzazione della nostra normativa con gli strumenti di diritto internazionale.

La relatrice, quindi, svolge una breve analisi delle modalità di ratifica da parte dei 25 Stati in cui la Carta è attualmente in vigore, che offre alcune indicazioni significative: la maggior parte dei Paesi ha provveduto alla ratifica in tempi non brevissimi, salvo la Croazia, la Slovenia, la Norvegia e la Svezia; fra i Paesi firmatari e che non hanno ancora provveduto alla ratifica si annoverano l'Azerbaijan (dal 2001), la Macedonia del Nord (dal 1996), la Francia (dal 1999), Malta (dal 1992), la Moldavia (dal 2002), la Russia (dal 2001); fra i Paesi che hanno già provveduto a ratificare la Carta e nei quali l'Italiano è considerata lingua minoritaria protetta si annoverano la Bosnia-Erzegovina, la Slovenia, la Croazia, la Svizzera e la Romania.

Rammenta che, dopo i tentativi di approvazione di un disegno di legge di ratifica esperiti nella XV legislatura dalla Camera dei deputati, nella XVI legislatura, il testo di un disegno di legge di iniziativa governativa (l'Atto Camera n. 5118) venne adottato come testo base dalla Commissione Affari esteri della Camera dei deputati nel maggio 2012. Il successivo esame, tuttavia, fu rallentato a seguito della presentazione e della successiva approvazione di un emendamento finalizzato all'inclusione delle lingue delle minoranze Rom e Sinti fra quelle soggette a tutela. L'emendamento, in particolare, vide il parere contrario del Ministero dell'Interno e comportò per la Commissione esteri una pausa di riflessione ed il conseguente rallentamento dell'iter di approvazione della legge. Il Ministero dell'Interno motivò in quella circostanza il parere contrario in ragione del fatto che secondo la legislazione italiana le comunità Rom e Sinti non rappresentano delle minoranze e che, conseguentemente, le loro lingue non potrebbero essere oggetto di tutela ai sensi della Carta Europea delle lingue minoritarie. Peraltro, anche la Commissione bilancio della Camera dei deputati rilevò come, a fronte dell'aggiunta di ulteriori

due lingue minoritarie fra quelle da tutelare, fosse ipotizzabile un aggravio di spesa, ed invitò la Commissione esteri «a valutare l'opportunità, qualora intendesse confermare la predetta estensione, di richiedere essa stessa la predisposizione di una relazione tecnica e di procedere conseguentemente ad individuare, d'intesa con l'Amministrazione competente, la copertura finanziaria che si rendesse necessaria». Peraltro, la fine anticipata della legislatura non consentì la prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Anche nel corso della XVII legislatura, vennero presentati in Senato sei disegni di legge di iniziativa parlamentare recanti la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, gli Atti Senato n. 51 (Zeller e altri), n. 560 (Palermo e altri), n. 784 (Stucchi), n. 1433 (Pegorer e altri), n. 1674 (Uras e altri) e n. 2393 (Nunziante Consiglio). L'esame dei provvedimenti in sede referente, da parte delle Commissioni riunite Affari costituzionali ed Esteri, avviato nel febbraio 2015 e portato avanti dopo un breve ciclo di audizioni di associazioni ed esperti di settore, si concluse, nell'agosto del 2017, con l'adozione di un testo base (l'Atto Senato n. 560) e con l'approvazione di alcune proposte emendative, alcune delle quali a firma dei Relatori. Il testo base adottato, che riproponeva in larga misura l'impianto complessivo del disegno di legge governativo della precedente legislatura, prevedeva la tutela delle lingue indicate nella legge n. 482 del 1991, a cui venivano aggiunte, «per quanto applicabili», le lingue delle minoranze Rom e Sinti. Il successivo *iter* di esame nell'Assemblea del Senato, tuttavia, non poté concludersi a causa della fine della legislatura.

Prende, quindi, la parola il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*), relatore per le parti di competenza della 1^a Commissione, il quale svolge preliminarmente una disamina e un quadro di confronto dei contenuti dei disegni di legge di ratifica in esame, ricordando come lo scopo della Carta non sia la tutela delle minoranze linguistiche, bensì della funzione culturale delle lingue, come strumento per il mantenimento e l'arricchimento della tradizione. Si tratta perciò della tutela di un imprescindibile diritto individuale senza alcuno svantaggio o pregiudizio rispetto alle lingue ufficiali e alle sovranità nazionali, rivolto alle lingue debolmente o per nulla protette. A tale riguardo, ritiene che sia di particolare importanza procedere alla ratifica e all'attuazione della Carta anche nel nostro ordinamento.

In particolare, l'Atto Senato n. 10, d'iniziativa dei senatori Steger, Unterberger e Durnwalder, che riproduce i contenuti dell'Atto Senato n. 51 della scorsa legislatura, composto di 6 articoli e di un Allegato, ripropone l'impianto complessivo del disegno di legge governativo della XVI legislatura, differenziandosene, peraltro, per l'inclusione di un articolo aggiuntivo (articolo 5) teso ad introdurre una norma di salvaguardia a tutela delle eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli e per la modifica dell'Allegato A attraverso la dicitura bilingue «Alto Adige/Südtirol», conformemente al dettato costituzionale.

L'Atto Senato n. 711, d'iniziativa dei senatori Testor e altri, composto di 8 articoli e di un Allegato, ripropone nella sostanza il testo del disegno di legge di ratifica approvato nella scorsa legislatura dalle Commissioni riunite affari costituzionali e affari esteri.

L'Atto Senato n. 842, d'iniziativa dei senatori Marilotti e altri, che consta di 8 articoli e di un Allegato che specifica le modalità di applicazione delle disposizioni della Carta, è – come evidenziato dalla stessa relazione introduttiva – sostanzialmente analogo per portata e contenuto ai disegni di legge già presentati nelle due scorse legislature.

Infine, l'Atto Senato n. 979, d'iniziativa delle senatrici Rojc e Garavini, composto di 7 articoli e di un Allegato, riproduce il testo approvato dalla Commissione affari esteri della Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 2007 (Atto Camera n. 2705 e abb.).

Il Relatore passa, quindi, a evidenziare le principali differenze tra i quattro disegni di legge in esame.

Gli Atti Senato nn. 10, 711 e 842 introducono nell'Allegato al disegno di legge la dicitura bilingue «Alto Adige/Südtirol», conformemente al dettato costituzionale.

Con riferimento all'elenco delle lingue protette: i disegni di legge nn. 10 e 842 richiamano, direttamente, le lingue minoritarie di cui alla legge n. 482 del 1999; i disegni di legge nn. 711, 842 e 979, oltre alle lingue previste dalla legge n. 482 del 1999, aggiungono le lingue delle minoranze rom e sinti e l'Atto Senato n. 711 anche quella dei camminanti; il disegno di legge n. 711, inoltre, tende ad assicurare alcune forme di tutela anche alle popolazioni germaniche parlanti il mocheno e il cimbro.

Riguardo alle misure di protezione di ciascuna lingua, le differenze tra i vari testi sono evidenziate nell'allegato A, che costituisce il cuore della ratifica e che indica quali misure di garanzia sono previste per ciascuna lingua, ovvero quali paragrafi della Carta l'Italia intenda applicare per ciascuna lingua.

Per esigenza di sintesi, il Relatore pone in rilievo alcuni profili: l'insegnamento prescolastico (articolo 8, paragrafo 1, punto *a*) della Carta) è accordato da tutti i disegni di legge in esame a tutte le lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo e, con riferimento all'Atto Senato n. 711 anche alle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti e all'Atto Senato n. 979 alle popolazioni Rom e Sinti; l'insegnamento primario e secondario, nonché quello tecnico e professionale (punti *b*, *c* e *d*), è accordato dagli Atti Senato nn. 10, 711, e 979 in modo pieno alle popolazioni slovene e tedesche, in parte notevole a quelle francesi; l'Atto Senato n. 842 prevede l'insegnamento primario in modo pieno alle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo; in forme attenuate l'insegnamento primario e secondario, nonché quello tecnico e professionale è garantito dal disegno di legge n. 711 anche alle popolazioni germaniche parlanti il mocheno e il cimbro; in materia di giustizia penale (articolo

9, paragrafo 1, punto *a*) della Carta), tutti e quattro i disegni di legge richiamati prevedono che le giurisdizioni, su domanda di parte, svolgano la procedura nelle lingue delle popolazioni tedesche, e che le richieste e le prove, scritte o orali, non siano considerate improponibili solo perché formulate nelle lingue delle popolazioni germaniche e slovene; in materia di giustizia civile (articolo 9, paragrafo 1, punto *b*) della Carta), tutti e quattro i disegni di legge prevedono l'applicabilità delle misure previste dalla Carta nelle lingue di un ampio novero di popolazioni, tra le quali i disegni di legge n. 711 e n. 979 includono anche le popolazioni Rom, Sinti e, limitatamente al solo disegno di legge n. 711, i Camminanti; relativamente all'uso della lingua da parte delle autorità amministrative e nell'ambito dei servizi pubblici (articolo 10, paragrafo 1, lettera *c*) della Carta), i disegni di legge n. 10, n. 711 e n. 979 dispongono la possibilità per le autorità amministrative di redigere documenti nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo; a queste popolazioni i disegni di legge n. 711 e n. 979 aggiungono Rom, Sinti e Camminanti (questi ultimi solo nell'Atto Senato n. 711); in relazione ai mezzi radio televisivi, tutti i disegni di legge richiamati stabiliscono l'obbligo di garantire l'istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nelle lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino; a queste il disegno di legge n. 842 aggiunge le lingue delle popolazioni albanesi, catalane, greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo; relativamente alle attività e alle infrastrutture culturali, i disegni di legge in esame stabiliscono l'impegno a promuovere le iniziative e l'accesso alle opere prodotte nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate, nonché delle popolazioni parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. Anche in questo caso i disegni di legge n. 711 e n. 979 includono anche Rom, Sinti e Camminanti (questi ultimi solo nell'Atto Senato n. 711); il richiamo alle medesime lingue ricorre in tutti e quattro i provvedimenti anche per quanto concerne l'obbligo di opporsi alle pratiche che, nell'ambito delle attività economiche e sociali, tendono a scoraggiare l'uso delle lingue regionali; con riguardo agli scambi transfrontalieri, tutti e quattro i testi stabiliscono l'obbligo di applicare gli accordi bilaterali e multilaterali esistenti che vincolano le parti con gli Stati in cui è usata la medesima lingua in modo identico o simile o a sforzarsi di concluderne nei settori della cultura, dell'insegnamento, dell'informazione, della formazione professionale e dell'educazione permanente, con riferimento alle lingue delle popolazioni slovene e croate (per l'Atto Senato n. 711 anche di quelle Rom, Sinti e Camminanti e per l'Atto Senato n. 979 anche di quelle Rom e Sinti); con riferimento alla programmazione televisiva, tutti i disegni di legge in esame dettano misure specifiche in materia; l'Atto Senato n. 842 include anche il riferimento a un sostegno alla comunicazione via web nelle lingue regionali o minoritarie oggetto del provvedimento; per quanto riguarda

agli strumenti di monitoraggio e attuazione, gli Atti Senato nn. 711 e 979 introducono (rispettivamente agli articoli 6 e 5) norme e strumenti per il monitoraggio della Carta, affidando tale competenza al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'Atto Senato n. 711 attribuisce altresì alla Presidenza del Consiglio, e più precisamente al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con i Ministeri interessati, la competenza per l'attuazione della Carta; tutti i disegni di legge in esame recano norme di salvaguardia, prevedendo che, ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della Carta in materia di statuti attuali di protezione, siano comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli; nessuno dei provvedimenti in esame reca indicazioni relative alla copertura finanziaria.

Il Relatore conclude la sua esposizione proponendo di enucleare, insieme alla collega relatrice, un testo base che tenga conto degli elementi più significativi dei quattro disegni di legge in esame, da sottoporre alla valutazione delle Commissioni riunite.

Il presidente PETROCELLI, dopo avere ringraziato i relatori per le esaurienti relazioni svolte, auspica vivamente che l'attuale frangente sia propizio, diversamente dai tentativi esperiti in passato, per una conclusione positiva dell'*iter* di approvazione della Carta europea in questione.

Ritiene altresì condivisibile l'opzione della riscrittura, da parte dei relatori, di un testo contenente gli aspetti migliori dei diversi disegni di legge sul tavolo e che rappresenti la base della ulteriore discussione ed attività emendativa da parte delle Commissioni riunite.

Aprè, quindi, la discussione generale.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) concorda sulla proposta di predisporre un testo unificato di sintesi.

Invita a valutare l'opportunità di svolgere alcune audizioni e, solo successivamente, procedere alla discussione generale.

Il senatore AIROLA (*M5S*), nel concordare con l'impostazione del Presidente per quanto concerne l'ordine dei lavori da seguire, ritiene opportuno, tuttavia, che nel prospettato testo unificato, che sarà elaborato dai relatori, non si prescindano da quanto richiesto nell'articolo 1 della Carta, che delinea una precisa definizione della nozione di «lingue regionali o minoritarie», rispetto alla quale, come noto, esistono non poche divergenze tra gli stessi esperti di lingue o dialetti.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*), nel condividere le argomentazioni del collega Augussori, è dell'avviso che, tra le audizioni che verranno predisposte, debbano essere incluse anche quelle di studiosi della materia, che siano in grado di illustrare, *inter alia*, la non facile ed annosa questione della differenza tra lingua locale e dialetto.

Il senatore MARILOTTI (*M5S*), pur convenendo sul fatto che esistono delle diversità negli articolati delle quattro proposte di legge in esame, sottolinea, comunque, come tali diversità siano, in realtà, minime, dal momento che in tutte le suddette proposte permane una condivisione abbastanza ampia sui diritti che la Carta europea intende tutelare.

In particolare, nel disegno di legge che reca la sua prima firma, egli ha tentato di focalizzare il problema dell'insegnamento della lingua dei Rom e Sinti, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, della Carta, che fa riferimento alla tutela delle lingue non territoriali, tra le quali rientra, appunto, quella della minoranza in argomento.

A suo modo di vedere, infine, occorre predisporre all'esame di tale importante ratifica muovendo dal quesito cruciale se la legge n. 482 del 1999 abbia effettivamente raggiunto l'obiettivo di tutelare la lingua e la cultura delle minoranze in Italia: poiché ciò può dirsi realizzato solo parzialmente, diventa ancora più urgente procedere ad una ponderata e sollecita adozione della Carta europea del 1992.

Il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*) rileva come la Carta, nel distinguere tra lingue e dialetti, faccia riferimento alla classificazione in uso nella linguistica. Per quanto riguarda la lingua italiana, laddove quello considerato un suo dialetto discenda direttamente dal latino volgare, andrebbe invece classificato come lingua. Ritiene che invitare in audizione dei linguisti sia necessario, avvertendo tuttavia che, poiché anche tra di essi non vi sono vedute univoche, sarebbe ugualmente importante che fossero rappresentante le varie scuole di pensiero.

Il senatore URSO (*FdI*), pienamente convinto della rilevanza della materia in disamina, concorda con l'opportunità di pervenire, dopo un numero limitato e qualificato di audizioni, ad un testo base che sia oggetto di possibile integrazione da parte dei membri delle Commissioni riunite.

La senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ricordato che la più recente legge di bilancio ha previsto degli appositi stanziamenti per la tutela, in generale, delle minoranze linguistiche, consente affinché si arrivi, grazie al lavoro dei relatori, ad un testo condiviso, dal momento che, in realtà, la materia, per la sua specificità e complessità, si presta ad un esame trasversale, ossia che travalica l'appartenenza ai vari orientamenti o gruppi politici.

La senatrice ROJC (*PD*), ringraziando per la decisione di iniziare l'esame dei disegni di legge di ratifica della Carta, concorda sia sulla proposta di redigere un testo unificato, sia su quella di audire dei linguisti.

Ricordando anche quanto la propria regione, il Friuli – Venezia – Giulia, si stia impegnando nella promozione del plurilinguismo, ritiene che sia giunto il momento per procedere alla ratifica, proprio per dare una maggiore copertura giuridica alle future iniziative di tutela delle lingue minoritarie.

Il presidente PETROCELLI, riassumendo i termini dell'odierna discussione, propone, quindi, di conferire un mandato ai due relatori per stilare, d'intesa con i presentatori dei vari disegni di legge, una lista di possibili personalità da audire e, contestualmente, di redigere una proposta di testo base da sottoporre all'attenzione dei Commissari.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 21 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 105

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 10,15

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1970
(D-L 125/2020 – PROROGA MISURE DI CONTRASTO COVID-19)*

Plenaria

189^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Simona Flavia Malpezzi.*

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che si è appena concluso il ciclo di audizioni informali sul provvedimento. Alcuni dei soggetti invitati in audizione hanno inviato delle memorie, che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sul sito *web* della Commissione.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che gli esperti auditi abbiano fornito un utile contributo alla discussione, sia dal punto di vista giuridico che epidemiologico. Ribadisce il giudizio critico già rappresentato dalla propria parte politica sull'intero impianto normativo adottato dal Governo per la disciplina dell'emergenza: al riguardo evidenzia soltanto che, poiché l'emergenza stessa ha ormai assunto un carattere di ordinarietà, un maggiore coinvolgimento del Parlamento è ormai indispensabile.

Venendo al contenuto del decreto-legge, ritiene apprezzabile l'espressa introduzione dell'obbligo di indossare la mascherina di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) e all'articolo 5, non tanto nel merito, trattandosi di una misura ormai pacifica, quanto per la scelta di elevare la fonte rispetto al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritiene invece tuttora problematica la situazione dei lavoratori fragili, oggetto del punto 14 dell'elenco allegato al decreto-legge n. 33 del 2020, di cui si proroga l'applicazione: come già sollevato in passato, si estende soltanto la possibilità, per queste persone, di fruire del lavoro agile, ma non di altri istituti di favore, il che è a suo avviso inaccettabile alla luce dell'oggettiva situazione di pericolo in cui si trovano. Peraltro, in sede di conversione del cosiddetto « decreto agosto », vi era stata una estensione delle altre tutele, ma solo fino al 15 ottobre, vale a dire per due soli giorni, considerato che la legge n. 126 del 2020 è entrata in vigore il 14 ottobre: ritiene pertanto che oggi queste persone si trovino di nuovo prive di tutela.

Inoltre, solleva la questione del computo dei giorni di malattia riferiti al Covid-19: poiché questi ricadono nel totale del congedo retribuito previsto dai singoli contratti, vi sono casi in cui tale periodo è in esaurimento o addirittura è già stato esaurito. Sollecita al Governo un intervento al riguardo.

Circa le disposizioni di cui all'articolo 2, relative al sistema di allerta incentrato sulla applicazione « Immuni », dichiarandosi favorevole all'inter-

facciamento con analoghi sistemi degli altri Stati dell'Unione europea, chiede se l'interoperabilità sia limitata ad un mero scambio di dati, o se, in prospettiva, vi sia l'intenzione di pervenire a una banca dati o a un'applicazione unici. Sulla proroga, fin d'ora, della conservazione dei dati fino al 31 dicembre 2021, condivide invece le perplessità sollevate in audizione dal professor Guzzetta: il rischio infatti è che ciò costituisca un deterrente all'installazione da parte dei cittadini, specialmente quelli meno disposti. Occorrerebbe perciò chiarirne le motivazioni, ovvero ridurre il termine, salvo successive proroghe che si rendessero necessarie.

Infine, chiede un chiarimento sulla proroga dell'operazione «strade sicure», di cui all'articolo 35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, inserita come numero 34-*bis* nella tabella allegata al decreto-legge n. 33 del 2020: nella disposizione citata si fa riferimento a un totale di 753 unità di personale, mentre nella relazione tecnica si parla di due contingenti rispettivamente di 500 e di 253 unità. Domanda perciò un chiarimento al Governo.

Poiché nessun altro richiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, accogliendo una richiesta del gruppo della Lega, che ha fissato una propria riunione al termine della seduta dell'Assemblea di questo pomeriggio, propone di anticipare alle ore 14,30 la seduta plenaria già convocata per le ore 18,30.

La Commissione conviene.

ANTICIPAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la odierna seduta pomeridiana, già convocata per le ore 18,30, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,55.

Plenaria**190^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) presenta gli emendamenti 2.100 e 3.100, (*pubblicati in allegato*).

Propone inoltre alcune riformulazioni.

Con riferimento alla proposta 4.1, invita a riformularlo nei seguenti termini:

«*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo le parole: "di concerto" inserire le seguenti: "con il Ministro con delega alle pari opportunità e";

b) sostituire le parole: " 13 gennaio 2009 e al" con le seguenti: "13 gennaio 2009 anche sulla base dell'aggiornamento del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, recante le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza";

c) sostituire le parole da: "tra vittima e autore dei reati" fino alla fine del periodo con le seguenti: "secondo quanto previsto dall'Allegato A e rilevando le diverse forme di violenza contro le donne, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori; gli indicatori di rischio di rivittimizzazione previste dall'allegato B di cui al citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017 e le caratteristiche dell'utenza, facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime"».

Conseguentemente, aggiungere il seguente allegato: «ALLEGATO A:

Relazioni autore-vittima previste nei sistemi informativi del Ministero della salute, del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia:

1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato/a; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. cono-

scente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. Insegnante o persona che esercita una attività di cura e/o custodia 12. Medico o operatore sanitario 13. Persona sconosciuta alla vittima; 14 altro; 15. autore non identificato.».

Quanto all'emendamento 5.1, invita a riformularlo nei termini seguenti:

«All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente*: "1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121 di funzionalità volte ad acquisire con riguardo ai reati di cui al comma 3, dati relativi alla relazione autore-vittima secondo quanto previsto dall'Allegato A oltre che all'età e al genere degli autori e delle vittime; alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, ai luoghi in cui il fatto è avvenuto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata.";

b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti*: "1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale, i dati relativi ai fenomeni di violenza di genere contro le donne immessi nel predetto Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1. 1-ter Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 il Ministero dell'interno introduce la compilazione obbligatoria dei dati di cui al citato comma 1 al momento della denuncia. 1-quater I dati di cui al comma precedente devono essere allegati alla comunicazione della notizia di reato trasmessa al procuratore della Repubblica";

c) *sostituire il comma 2 con il seguente*: "2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Giustizia introduce nei propri sistemi informativi su reati, procedimenti, condanne, autori e vittime, le informazioni fondamentali al fine di monitorare il fenomeno della violenza di genere, mediante l'individuazione della relazione autore-vittima, prevedendo che siano raccolti, per i reati di cui al comma 3, i dati indicati dall'Allegato A, oltre che i dati relativi all'età e al genere degli autori e delle vittime, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, ai luoghi in cui il fatto è avvenuto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata.";

d) *sostituire il comma 3 con il seguente*: "3. La relazione autore-vittima è rilevata per i seguenti reati:

a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, nu-

meri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale;

b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 583 del codice penale e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma e 585 del medesimo codice penale;

d) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;

e) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;

f) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

g) aborto di donna non consenziente di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

h) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;

i) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;

j) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale;

k) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3, della Legge 20 febbraio 1958, n. 75;

l) violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter* del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-*octies* del codice penale;

m) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale;

n) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-*bis* del codice penale;

o) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;

p) estorsione dell'articolo 629 del codice penale;

q) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;

r) atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;

s) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;

t) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale;

u) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale;

v) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558-*bis* del codice penale;

z) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-bis del codice penale;

aa) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.";

e) *sopprimere il comma 4;*

f) *sostituire il comma 5 con il seguente:* "5. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un sistema di raccolta dati interministeriale nel quale sono raccolti i dati relativi ai reati di cui al comma 3, con le indicazioni di cui al comma 1. Tale sistema di raccolta dati è alimentato dalle amministrazioni interessate che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati suddetti evitando duplicazioni o sovrapposizioni.";

g) *sostituire il comma 6 con il seguente:* "6. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 5 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.";

h) *al comma 7 apportare le seguenti modificazioni:*

a. sostituire le parole: "I dati" con le seguenti: "Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, i dati";

b. *aggiungere in fine il seguente periodo:* "anche ai fini delle relazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. Dei dati riguardanti le donne che hanno subito violenza e che hanno presentato denuncia deve essere assicurato l'anonimato.";

i) *dopo il comma 7 aggiungere il seguente:* "7-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità può richiedere dati ed informazioni, disponibili al momento della richiesta, provenienti dalla banca dati di cui al comma 5".».

Invita poi a riformulare l'emendamento 6.1 nel senso seguente:

«Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "dodici mesi";

2) sostituire le parole: "al fine di prevedere l'obbligatorio" con le seguenti: "al fine di prevedere, con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'inserimento";

3) *dopo le parole:* "autore-vittima del reato" *inserire le seguenti:* "secondo quanto previsto dall'Allegato A e di";

4) *dopo le parole:* "e delle vittime." *inserire le seguenti:* "alla presenza sul luogo del fatto, dei figli degli autori o delle vittime, ai luoghi in cui il fatto è avvenuto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata.".

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "dodici mesi";*

2) *alla lettera a) dopo la parola: "nonché" inserire le seguenti "alla persona offesa e" e sostituire le parole: "al patrocinio a spese dello stato" con le seguenti: "e del conseguente provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 comma 4-ter d.P.R n. 115 del 2002 (TU spese di giustizia)";*

3) *alla lettera b) sostituire le parole da: "all'applicazione" fino alla fine del periodo con le seguenti: "a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica di recidivo".».*

Con riferimento, infine, all'emendamento 7.1, invita i proponenti a sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1 sostituire le parole: L'ISTAT e il SISTAN assicurano la realizzazione, con cadenza biennale, di indagini sui centri anti-violenza e le case rifugio accreditati» con le seguenti: "1. Al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità si avvale dell'ISTAT e del SISTAN, i quali realizzano indagini sui centri anti-violenza e le case rifugio accreditati e non accreditati su dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio e disaggregati per Regioni, province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali anche ai fini della Relazione di cui all'articolo 2".».

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice e la senatrice Valente per l'attento lavoro svolto finora, confidando in una rapida conclusione dell'iter.

Il senatore AUGUSSORI chiede la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti della relatrice.

Dopo un breve dibattito, il PRESIDENTE propone il termine di lunedì 26 ottobre alle ore 14, sul quale conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Interviene in replica il sottosegretario MALPEZZI, che risponde ai quesiti posti dal senatore Augussori.

Quanto al contingente della operazione «Strade sicure», precisa che, poiché la norma d'autorizzazione è unica ma gli impieghi sono distinti, la relazione tecnica ha semplicemente rappresentato la situazione nel dettaglio, pur includendo anche un riepilogo complessivo.

Circa la proroga dell'utilizzo dei dati del sistema di tracciamento di cui all'applicazione Immuni al 31 dicembre 2021, questa discende dalla previsione di interoperabilità con i sistemi di altri paesi dell'Unione europea, ciò che rende particolarmente opportuno mantenere un monitoraggio in caso di focolai oltre confine.

Quanto alla tutela dei lavoratori fragili, comunica che il Governo è impegnato a trovare soluzioni più incisive rispetto al recente passato, riservandosi di fornire quanto prima elementi aggiuntivi.

Anche sul tema del calcolo dei giorni di congedo per malattia legata al Covid-19, pur essendo in attesa delle risultanze di ulteriori approfondimenti in corso, anticipa che l'obiettivo è chiarire che comunque questi periodi siano considerati aggiuntivi rispetto a quanto previsto dai contratti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1762

Art. 2.

2.100

IL RELATORE

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 11 al fine di supportare le politiche al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità per la conduzione di indagini campionarie si avvale dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'ISTAT e dal SISTAN. L'ISTAT e il SISTAN realizzano, con cadenza triennale, una indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori, fino al livello regionale. L'ISTAT e il SISTAN trasmettono gli esiti di tale indagine alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità.

02. Spetta al Ministro con delega per le pari opportunità il potere di indirizzo in merito alla individuazione delle esigenze di rilevazione statistica in materia di prevenzione e contrasto della violenza ai danni delle donne. I quesiti per la raccolta dei dati sono quelli impiegati nella più recente indagine sulla sicurezza delle donne effettuata dall'ISTAT. Qualora vengano ravvisate nuove esigenze informative per una migliore comprensione e analisi del fenomeno e per l'individuazione di più efficaci misure per il contrasto alla violenza ai danni delle donne, i quesiti di cui al periodo precedente possono essere integrati dall'ISTAT e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità stessa con appositi provvedimenti. Relativamente ai quesiti sulla violenza sessuale prima dei sedici anni essi possono essere posti solo previa autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale. I quesiti sulla violenza psicologica ed economica per le donne in coppia devono essere integrati anche con domande relative alla presenza di figli minori di età ovvero alla presenza in casa di figli minori di età. Con riguardo alla relazione

autore-vittima l'elenco del set minimo di modalità che devono essere previste nelle rilevazioni dell'ISTAT deve essere il seguente: 1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato/a; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita una attività di cura e/o custodia 12. medico o operatore sanitario 13. persona sconosciuta alla vittima; 14 altro; 15. autore non identificato.

03. La Relazione annuale di cui all'art. 5-*bis* del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 è integrata dai dati e dalle informazioni derivanti dall'indagine di cui al comma 01 al momento disponibili nonché dalle indagini di cui all'articolo 7, comma 1. Resta fermo il divieto di comunicazione delle informazioni coperte dal segreto investigativo e quello di cui all'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121».

Art. 3.

3.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. – (*Relazione al Parlamento sulla attività dell'Istat*) – 2. La relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 2.».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 106

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,05

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 953
(DIRETTA TELEMATICA SEDUTA CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI)*

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 21 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 143

Presidenza della Vice Presidente
EVANGELISTA

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 11,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI ASSOCIAZIONI E DI ESPERTI INTERVENUTI IN VIDEO-
CONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1662
(DELEGA PROCESSO CIVILE)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 144

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 12,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI ASSOCIAZIONI E DI ESPERTI INTERVENUTI IN VIDEO-
CONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1474
(MALATTIA LIBERI PROFESSIONISTI)*

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 21 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 82

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13,55

INCONTRO CON LA COMMISSIONE ESTERI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DELL'ARMENIA, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUL CONFLITTO PER IL NAGORNO KARABAKH

DIFESA (4^a)

Mercoledì 21 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 72

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE DI CORPO D'ARMATA GIUSEPPE ZAFARANA, COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 1893 E 1542 (LIBERTÀ SINDACALE PERSONALE MILITARE)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 73

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 11

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COMITATO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA (COCER) INTERFORZE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 1893 E 1542 (LIBERTÀ SINDACALE PERSONALE MILITARE)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 74

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 11,20 alle ore 12,35

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
A CARATTERE SINDACALE TRA PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, INTER-
VENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 1893 E
1542 (LIBERTÀ SINDACALE PERSONALE MILITARE)*

Plenaria

76^a Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

La seduta inizia alle ore 12,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario CALVISI risponde all'interrogazione 3-01800 del senatore Mininno ed altri, sulle disparità di reclutamento del personale delle Forze armate.

Evidenzia come con i decreti legislativi n. 172 e n. 173 del 27 dicembre 2019, emanati a seguito della delega in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui alla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sia stato completato il precedente riordino del 2017, operando numerose modifiche alla normativa di riferimento e, in particolare per le Forze armate, al Codice dell'ordinamento

militare (COM). Tale processo è stato condotto, oggi come allora, nel rispetto dei pareri espressi e nella dovuta considerazione delle osservazioni poste dalle competenti Commissioni parlamentari. In particolare sottolinea come i provvedimenti siano stati adottati in ossequio al principio di equi-ordinazione tra le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento civile e militare, tenendo conto delle singole specificità.

A tal riguardo, segnala come vada evidenziato che, pur nell'ottica di equilibrio interforze alla quale è ispirato tutto il corpo normativo di riferimento, sussistono aspetti di peculiarità correlati alle singole componenti, che discendono dai rispettivi compiti istituzionali.

A titolo di esempio, sottolinea come in base all'articolo 682 del Codice dell'ordinamento militare il personale dei ruoli dei graduati delle Forze armate possa concorrere al reclutamento nel ruolo marescialli con il possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado, mentre per l'Arma dei carabinieri, che svolge funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, il corrispondente personale del ruolo appuntati e carabinieri possa concorrere per il reclutamento nel ruolo ispettori solo se in possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico, giacché solo in regime transitorio, l'articolo 2196-*quinquies* del Codice dell'ordinamento militare consente, fino al 2021 compreso, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Sottolinea parimenti come anche i criteri con i quali sono state stabilite le diverse percentuali dei posti riservati a ciascuna categoria di personale per i concorsi interni sono intesi a salvaguardare le specificità di Forza armata, per garantirne l'assolvimento dei compiti istituzionali.

In riferimento, poi, ai limiti d'età per la partecipazione ai concorsi interni per il reclutamento nei ruoli marescialli delle Forze armate, l'oratore evidenzia che il recente decreto legislativo in materia di riordino ha elevato tali limiti a 45 anni, innalzandoli ulteriormente a 52 per i concorsi banditi nel periodo transitorio sino all'anno 2024.

Tali soglie, unitamente a quella di 48 anni già prevista per il grado di sergente maggiore capo, consentono un impiego funzionale e proficuo nel nuovo ruolo anche per il personale che, accedendo ai concorsi in questione in età non più giovanissima, può comunque arrivare a conseguire il grado di maresciallo capo e i conseguenti benefici economici.

In base alle vigenti disposizioni risulta, pertanto, possibile ripianare le vacanze organiche con nuovi reclutamenti tra i giovani graduati, assicurando la necessaria flessibilità nelle percentuali di categoria in relazione agli sviluppi organici e consentendo, nel contempo, un adeguato percorso di carriera al personale che accede al ruolo marescialli.

Replica il senatore MININNO (M5S), ricordando come l'oggetto dell'interrogazione fosse quello di verificare l'intenzione del Ministro in relazione alla possibilità di eliminare disparità tra i concorsi interni per il reclutamento nel ruolo marescialli delle Forze armate e del paritetico ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, con riferimento al rapporto della riserva dei posti tra ruolo sergenti o sovrintendenti e ruoli di base e ai requisiti di par-

tecipazione ai concorsi, soprattutto rispetto ai limiti d'età. Il quadro normativo alla data di presentazione dell'interrogazione prevede, per l'Arma dei carabinieri, due terzi dei posti a concorso riservati agli appartenenti al ruolo sovrintendenti e il restante terzo al ruolo appuntati e carabinieri. Per il reclutamento del ruolo marescialli delle Forze armate, invece, al ruolo sergenti sono riservati minimo tre decimi dei posti, massimo sette decimi agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente. La norma che riguarda le Forze armate, contrariamente a quella dei Carabinieri, predilige un più agevole passaggio al superiore ruolo dei marescialli per i graduati, piuttosto che per i sergenti, e questo relega questi ultimi ad un ruolo pressoché chiuso e privo di sbocchi. Con riguardo invece ai requisiti di partecipazione ai concorsi, le norme non prevedono alcun limite d'età per l'Arma dei carabinieri, mentre per le Forze armate fissano la soglia limite dei 40 anni per i sergenti e di 45 anni per i graduati. Quest'ultima prescrizione, che non tiene conto del principio secondo cui al grado più alto debba corrispondere una presumibile età maggiore, è altamente penalizzante per il ruolo sergenti. I correttivi al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate adottati con decreto legislativo n. 173 del 2019, e intervenuti in data successiva all'interrogazione, hanno elevato il limite d'età a 45 anni per il ruolo sergenti e a 48 anni per il grado apicale. Peraltro rileva come sia prevista una fase transitoria fino al 2024 che porta questo limite a 52 anni e un concorso straordinario per 300 marescialli riservato ai soli sergenti maggiori capo senza limiti d'età. Pertanto, nonostante ritenga che ogni limite d'età nei concorsi interni dovrebbe essere eliminato, così come già avviene per i Carabinieri, prende atto della modifica migliorativa introdotta. Non può, tuttavia, dire lo stesso per la problematica del rapporto tra i posti riservati al ruolo sergenti e quelli riservati ai volontari in servizio permanente, che non ha subito alcuna modifica nel riordino. Segnala, infine, che tra i requisiti di partecipazione esiste una ulteriore disparità, non riportata nell'interrogazione, quella per cui, mentre per i Carabinieri è sufficiente avere una valutazione non inferiore a «nella media», per le Forze armate è necessaria una qualifica non inferiore a «superiore alla media». Esprime a tal proposito l'auspicio è che in un prossimo provvedimento tutte queste disparità possano venire sanate. Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatto per le delucidazioni ricevute.

IN SEDE CONSULTIVA

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MININNO (M5S) evidenzia come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 1^a Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 125 del 7

ottobre 2020, recante misure urgenti connesse alla proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Il decreto-legge, in considerazione della proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre 2020, proroga alla medesima data il termine per l'adozione delle possibili misure di contenimento dell'epidemia previsto dal comma 1, articolo 1 del decreto legge n. 19 del 2020, e detta ulteriori misure finalizzate a fronteggiare l'emergenza e a garantire la continuità operativa del sistema di allerta COVID.

I profili di competenza della Commissione difesa si rinvergono essenzialmente in relazione all'articolo 1, che detta misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

L'articolo 1, comma 3, lettera *a*), nel prorogare al 31 dicembre le misure contenute nell'allegato 1 al decreto-legge n. 83 del 2020, posticipa, con la misura 33, il termine della disposizione contenuta all'articolo 100 del decreto-legge n. 34 del 2020, ossia la facoltà del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di avvalersi direttamente, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive.

L'articolo 1, comma 3, lettera *b*), punto 1) inserisce nello stesso allegato la misura 16-*bis*, prorogando al 31 dicembre il termine delle disposizioni contenute all'articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 del 2020 e riferite alla possibilità di dispensare temporaneamente il personale delle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali. In caso, invece, di assenza per malattia o quarantena, di collocare d'ufficio tale personale in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione della computabilità di tali giorni di assenza dal tetto massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria. Evidenzia come quest'ultima possibilità è necessaria, per esempio, per il personale impiegato in missioni all'estero, nei confronti del quale, in partenza e al rientro in Patria, viene disposto d'ufficio l'isolamento fiduciario di 14 giorni. Si evita in questo modo di penalizzare il personale sul piano dello stato giuridico, delle procedure di avanzamento e del trattamento economico, evitando il transito in aspettativa in caso di superamento dei 45 giorni annui di licenza straordinaria.

Appare correlato alla misura appena richiamata il disposto di cui all'articolo 1, comma 4, che consente che gli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni sull'esposizione a rischio di contagio e sulle assenze per malattia o quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria, possano essere effettuati dal rispettivo servizio sanitario di

ciascuna Forza armata, di polizia o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Infine l'articolo 1, comma 3, lettera *b*), punto 8) introduce la misura *34-bis*, che proroga le disposizioni contenute all'articolo 35 del decreto-legge n. 104 del 2020, garantendo fino a fine anno l'incremento delle 753 unità di personale, aggiuntivo all'ordinario contingente di 7.050 unità, impiegato nel dispositivo di ordine pubblico «Strade Sicure» e permettendo la corresponsione di 40 ore di straordinario a pagamento anche per questo personale.

Conclude evidenziando come questa misura sia l'unica dell'intero provvedimento che comporti nuovi e maggiori oneri, quantificati all'articolo 6 in 6,19 milioni di euro, di cui 1,36 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e 4,83 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

Propone infine alla Commissione di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Interviene per dichiarazione di voto la senatrice RAUTI (*FdI*), motivando il voto contrario del suo Gruppo di appartenenza per ragioni di metodo, oltre che di merito. A suo giudizio, infatti, la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica è continuamente prorogata mediante strumenti normativi che travalicano il perimetro costituzionale e in carenza di informazione sui dati che attestino l'evidenza scientifica del perdurare dell'emergenza.

Nessun'altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, la presidente PINOTTI, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal Relatore, che viene approvata.

(1954) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore DI MICCO (*M5S*) evidenzia come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione affari esteri sul disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto nel luglio 2019.

L'intesa, che presenta numerosi profili di interesse per la Commissione difesa, è finalizzata a fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati firmatari, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

Composto di un preambolo e di 12 articoli, l'Accordo, dopo aver enunciato i suoi principi e obiettivi (art. 1), individua i campi e le modalità attuative della cooperazione, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali ed alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari. Fra gli ambiti di cooperazione, sono annoverati i settori della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare (articolo 2). Lo svolgimento delle attività di cooperazione, come stabilito dall'articolo 3, è subordinato alla disponibilità finanziaria delle Parti, che sosterranno ciascuna le spese di propria competenza. I successivi articoli disciplinano gli aspetti giurisdizionali dell'Accordo (articolo 4), le questioni relative al risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante (articolo 5), la cooperazione nel campo dei prodotti per la difesa (articolo 6), gli aspetti legati alla tutela della proprietà intellettuale (articolo 7), nonché le modalità per il trattamento di informazioni classificate (articolo 8). L'Accordo, oltre a definire le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 9), disciplina altresì la possibilità di stipulare Protocolli aggiuntivi, di definire Programmi di sviluppo e di emendare i contenuti dell'intesa stessa (articolo 11).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li quantifica in 6.210 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti nel quadro della cooperazione generale di cui all'articolo 2 dell'Accordo.

Ricorda da ultimo che il Burkina Faso, Paese che confina con il Mali, il Niger, il Benin, il Togo, il Ghana e la Costa D'Avorio, occupa un'area di notevole importanza strategica. Il Burkina Faso partecipa altresì all'iniziativa militare congiunta denominata G5 Sahel, organizzazione regionale a cui prendono parte anche il Mali, il Niger, il Ciad e la Mauritania, creata nel febbraio 2014 per la cooperazione e il coordinamento delle politiche di sviluppo e sicurezza dei suoi membri, finalizzata a favorire la stabilità e la sicurezza nella regione del Sahel e a fronteggiare in particolare le attività di gruppi radicali jihadisti operanti nell'area.

Stante il rilievo dell'Accordo e considerati i suoi contenuti, propone l'espressione di un parere favorevole.

La presidente PINOTTI constata che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, né per dichiarazioni voto.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del Relatore viene approvata dalla Commissione.

(1956) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore DI MICCO (*M5S*) evidenzia come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione affari esteri sul disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione del dicembre 2013 fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare.

Ricorda innanzitutto che un disegno di legge di identico contenuto (l'Atto Senato 2190), di iniziativa governativa, presentato in Senato il 12 gennaio 2016, fu esaminato ed approvato dalla Commissione affari esteri del Senato in data 11 ottobre 2017, ma non poté vedere completato il proprio *iter* di esame parlamentare per la fine della legislatura. La nostra Commissione, nella circostanza, formulò in sede consultiva un parere favorevole sul provvedimento.

Sottolinea, come evidenziato nella relazione introduttiva al disegno di legge di ratifica, che per la prestazione di servizi di GNSS (*Global Navigation Satellite Systems*) la Commissione europea ha lanciato, di concerto con l'Agenzia spaziale europea, un programma europeo di posizionamento globale satellitare costituito dalla componente GALILEO – sistema di posizionamento globale satellitare – e dalla componente EGNOS (*European Geostationary Navigation Overlay System*), che si inserisce in maniera complementare nei sistemi dedicati alla navigazione globale già esistenti, migliorandone e diffondendone i dati. GALILEO, in particolare, è un sistema basato su una costellazione di satelliti artificiali in grado di fornire, con estrema precisione, le coordinate geografiche e la velocità di qualsiasi mezzo fisso o mobile in ogni punto in prossimità della superficie della Terra e nell'atmosfera, con continuità temporale. Sottolinea come si tratti di un programma e di una infrastruttura di servizi strategici ad altissima tecnologia che coinvolgono, oltre alla Commissione europea, anche l'Agenzia spaziale europea (ESA), e che assumono rilevanza strategica per l'Unione europea stanti le innumerevoli potenzialità di impiego, e che possono consentire all'Unione europea di collocarsi, con una quota di rilievo, nel mercato della radionavigazione via satellite.

Nell'ambito di tali attività, la Confederazione svizzera, in quanto Paese membro dell'ESA, fornisce un supporto fondamentale, in termini tecnologici e logistici, al programma GALILEO, contribuendo al corretto funzionamento del sistema. L'Accordo in esame, che si compone di 27 articoli, suddivisi in quattro parti, è finalizzato a regolare la cooperazione della Svizzera nel quadro del programma GALILEO in modo da disciplinare i principi di futura collaborazione e le disposizioni complementari nel campo della sicurezza, della standardizzazione e della certificazione. Più

in dettaglio, l'intesa è finalizzata a definire i principi alla base della cooperazione fra le Parti in molteplici settori, dallo spettro radio alla ricerca e formazione scientifiche, dallo sviluppo del mercato alla cooperazione industriale, dalla standardizzazione e certificazione allo scambio di informazioni classificate, definendo al contempo i diritti e gli obblighi della Svizzera in comparti fondamentali quali quelli della sicurezza e del controllo delle esportazioni. La Parte II dell'intesa (articoli da 4 a 17) disciplina i settori coinvolti dalle attività di cooperazione, ovvero lo spettro radio nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, la promozione di attività di ricerca e formazione comuni, gli appalti, la cooperazione industriale e le norme di certificazione. Gli articoli da 15 a 17 disciplinano la partecipazione della Svizzera ai servizi del GNSS europeo, alla relativa Agenzia ed ai comitati dei programmi europei GNSS, sia pure in qualità di osservatore e senza diritto di voto. La Parte III dell'Accordo (articolo 18) regola gli aspetti finanziari dell'intesa, quantificando l'entità del contributo svizzero al finanziamento dei programmi europei GNSS. La parte IV (articoli da 19 a 27) reca da ultimo le disposizioni finali.

Per quanto concerne gli aspetti di interesse della Commissione difesa, segnala – in particolare – l'articolo 4, che include fra le attività di cooperazione anche quelle relative alla sicurezza e allo scambio di informazioni classificate, e l'articolo 14, che disciplina nello specifico lo scambio e la tutela di informazioni classificate dell'Unione europea, prevedendo che queste avvengano conformemente all'accordo di sicurezza e alle relative modalità di attuazione (comma 1). Il medesimo articolo 14 prevede altresì che la Svizzera possa scambiare informazioni classificate recanti contrassegno di classificazione nazionale e relative ai programmi europei GNSS con gli Stati membri con i quali ha concluso accordi bilaterali a tal fine (comma 2) e che le Parti si sforzino di istituire un quadro giuridico ampio e coerente che permetta lo scambio di informazioni classificate relative al programma Galileo tra tutte le Parti (comma 3).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria.

Da ultimo sottolinea come l'Accordo, come evidenziato nella relazione introduttiva al disegno di legge medesimo, appaia coerente con i compiti assegnati all'Unione europea dall'articolo 29 («Accordi internazionali») del Regolamento n. 1285/2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite, nonché con i principi generali indicati al capo IV in materia di «Aspetti di sicurezza dell'Unione o degli Stati membri».

Stante il rilievo dell'Accordo e considerati i suoi contenuti, propone l'espressione di un parere favorevole.

La presidente PINOTTI rileva l'importanza del tema della comunicazione satellitare, apprezzando la stipula di un accordo tra l'Unione europea e la Svizzera, al quale potrà verosimilmente seguire un analogo accordo con il Regno Unito.

Poiché nessuno chiede di intervenire, la PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal Relatore, che viene approvata.

IN SEDE REFERENTE

(991) Tatjana ROJC ed altri. – Disposizioni per la riabilitazione storica degli appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della prima Guerra mondiale

(Seguito dell'esame e rinvio)

La presidente PINOTTI (PD), relatrice, compie una breve ricognizione del lavoro svolto nel corso dell'esame del disegno di legge. Evidenzia che il provvedimento, che è molto atteso in alcune zone del Paese, tratta una materia delicata, che richiede per sua natura la più ampia condivisione possibile. Per tale ragione propone alla Commissione di istituire un Comitato ristretto, composto da un rappresentante per ciascun Gruppo, che possa formulare un testo base su cui proseguire i lavori. A suo giudizio, tale Comitato potrebbe riprendere il lavoro svolto finora dalla Commissione con un maggiore grado di informalità, che favorisca uno spirito di collaborazione per pervenire ad una soluzione condivisa.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 75

*Presidenza della Presidente
PINOTTI*

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DELLA PROFESSORESSA SILVIA CIUCCIOVINO, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 1893 E 1542 (LIBERTÀ SINDACALE PERSONALE MILITARE)

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 21 ottobre 2020

Plenaria**339^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MANCA (PD) ricorda che nella seduta di ieri è stato accantonato l'esame degli emendamenti 5.306 e 5.311.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente, al riguardo, che si è in attesa della valutazione dei profili finanziari da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Il PRESIDENTE, dopo aver disposto l'ulteriore rinvio dell'esame dei due emendamenti accantonati, richiama l'attenzione sull'articolo 22, comma 1, lettera *d*), del disegno di legge, su cui la Commissione ha espresso, nella seduta di ieri, un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Al riguardo, segnala l'opportunità di un supplemento di valutazione, alla luce del parere reso su emendamenti di contenuto analogo.

Il RELATORE ravvisa l'esigenza di rendere omogenea la valutazione del testo del disegno di legge con l'avviso di nulla osta dato dalla Commissione sulle proposte 22.105, nelle varie riformulazioni, e 22.106, sostanzialmente corrispondenti al citato comma 1, lettera *d*), dell'articolo 22.

Alla senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), che chiede chiarimenti sull'iter dell'emendamento 20.0.14, dalla cui approvazione presso la Commissione di merito è risultata la disposizione di cui alla suddetta lettera *d*), risponde il PRESIDENTE fornendo ragguagli.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver sottolineato, come già in occasioni precedenti, che l'esito dell'esame di un emendamento da parte della Commissione di merito non implica l'esigenza di rivalutare il parere espresso dalla Commissione bilancio, ritiene comunque che, nel caso di specie, le riformulazioni dell'emendamento 22.105 abbiano una portata completamente diversa rispetto alla menzionata lettera *d*), risultante dall'approvazione della proposta 20.0.14, giacché quest'ultima disposizione non presenta un carattere meramente interpretativo ma, includendo i bicchieri tra i prodotti di plastica monouso a cui si applica la direttiva 2019/904, costituisce una scelta nazionale di cui resta da valutare la coerenza con la normativa europea.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) ravvisa una disparità di trattamento tra la valutazione contraria espressa nella seduta di ieri sulla proposta 22.107, volta a eliminare la cosiddetta «*plastic tax*», e il parere non ostativo reso sugli emendamenti in materia di prodotti di plastica monouso, giudizio di cui ora si prospetta l'estensione anche al testo del disegno di legge.

Il PRESIDENTE osserva, a tale riguardo, che mentre il gettito della cosiddetta «*plastic tax*» è, nel complesso, già scontato nei saldi di finanza pubblica, gli effetti di natura fiscale delle misure concernenti l'ambito applicativo della direttiva richiamata potranno essere stimati solo in occasione della redazione dei decreti delegati.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) reputa necessario che il Governo chiarisca i criteri con cui è stato stimato il gettito della *plastic tax* e in particolare se si sia tenuto conto, a tal fine, del volume dei bicchieri di plastica prodotti e consumati ogni anno.

Il relatore MANCA (*PD*) ricorda che, nel corso dell'esame del provvedimento in titolo, la Commissione bilancio si è attenuta a una linea di flessibilità nella valutazione dei profili finanziari, rimettendo, per le misure più complesse o prive di un evidente carattere oneroso, la quantificazione e la copertura di eventuali effetti finanziari alla fase attuativa.

Con riguardo al comma 1, lettera *d*), dell'articolo 22, chiede al Governo se, anche in relazione al parere reso su analoghi emendamenti, vi

siano elementi sufficienti per superare la valutazione contraria formulata nella seduta di ieri secondo un approccio particolarmente prudentiale.

Il sottosegretario VILLAROSA conferma che, anche con riguardo alla citata lettera *d*), eventuali effetti finanziari potranno essere stimati in sede di predisposizione da parte del Governo dei decreti attuativi ad esso delegati dal Parlamento, e quindi concorda con il superamento del parere contrario già espresso.

I senatori BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) e Roberta FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) non condividono tale valutazione, che a loro avviso può rappresentare un pericoloso precedente per la tutela delle finanze pubbliche.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) osserva che la questione in esame rappresenta un caso specifico, caratterizzato da particolare complessità, considerato che, in attesa dell'adozione delle disposizioni attuative, le previsioni di gettito della cosiddetta tassa sulla plastica non possono che risultare, allo stato, astratte e aleatorie.

Il PRESIDENTE, a supporto della rivalutazione del parere reso sul testo, richiama quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, nonché il contenuto dell'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in titolo, che espressamente consentono, per le deleghe legislative di particolare complessità, il rinvio della quantificazione degli oneri al momento dell'adozione dei decreti delegati, con il ricorso, ove necessario, alle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma incidentalmente sulle circostanze dell'approvazione, presso la Commissione di merito, dell'emendamento 20.0.1.4, su cui la Commissione bilancio aveva espresso un parere non ostativo, condizionato all'espunzione della lettera *b*).

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) ritiene la questione meritevole di un approfondimento.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni al riguardo, rilevando peraltro che il parere contrario della Commissione bilancio, com'è noto, non costituisce di regola impedimento all'approvazione di una proposta emendativa.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore MANCA (*PD*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti offerti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, a rettifica del parere espresso nella seduta di ieri, esprime, per quanto di competenza, parere

di nulla osta sull'articolo 22, comma 1, lettera *d*). Resta sospeso l'esame delle proposte 5.306 e 5.311.».

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1944) Deputati Laura BOLDRINI e Romina MURA. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica, depositata nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera e positivamente verificata dal Ragioniere generale dello Stato, asseriva che l'attuazione del provvedimento non implica maggiori oneri per il bilancio dello Stato e che non derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica dalle disposizioni della Convenzione oggetto di ratifica. Aggiunge che, a seguito del parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reso dalla Commissione bilancio della Camera, è stata introdotta nel disegno di legge in esame una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica. Alla luce dei suddetti elementi, per quanto di competenza non ha osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario VILLAROSA si pronuncia in senso conforme.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del relatore è messa ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (101-bis)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) riepiloga brevemente i rilievi avanzati nella seduta di ieri sullo schema di decreto in titolo.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è giunta conferma dell'assenza di oneri correlati al provvedimento in esame.

La RELATRICE, preso atto delle rassicurazioni fornite dal Governo, propone, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al *bonus* vacanze e al contributo a fondo perduto (n. 198)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 265, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la disposizione prevede, in particolare, che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020 siano soggette a un monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla base degli esiti del monitoraggio, si definisce una procedura per la compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari derivanti dalle previsioni di spesa relative alle predette misure, ivi incluse quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, che consente al Ministro dell'economia e delle finanze di provvedere, con proprio decreto, sentiti i Ministri competenti, alla riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, allo scopo utilizzando le risorse delle predette misure che, all'esito del monitoraggio, risultino non utilizzate. Nel caso di risorse non utilizzate che risultino trasferite su conti di tesoreria se ne prevede, per l'utilizzo ai fini della compensazione, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi di decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro sette giorni dalla data di trasmissione, corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette misure.

Osserva poi che il provvedimento riporta i dati di monitoraggio relativi a due misure previste dal decreto-legge n. 34 del 2020, disciplinate rispettivamente dall'articolo 25 e dall'articolo 176. L'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di

reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La misura del contributo è ottenuta applicando percentuali variabili in relazione al fatturato. Il contributo spetta in ogni caso per un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L'articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto il c.d. *tax credit* vacanze. Si tratta di un credito, relativo al periodo d'imposta 2020 ed utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale. Il beneficio è destinato a nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro. L'ammontare massimo del credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è pari a 500 euro per nucleo familiare (300 euro per i nuclei di due persone, 150 euro per i nuclei di una sola persona). Il beneficio è fruibile esclusivamente, nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, mentre per il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione di imposta. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Rileva che lo schema in esame, in particolare, evidenzia che la spesa relativa al contributo a fondo perduto, stimata in 6.192 milioni per il 2020, si è rilevata più elevata di quanto preventivato dalla relazione tecnica, mentre la spesa relativa al c.d. *tax credit* vacanze, stimata in 1.677,2 milioni di euro, è risultata inferiore alle previsioni. Pertanto, in attuazione della facoltà riconosciuta dall'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito al monitoraggio e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, dispone l'assegnazione di 500 milioni di euro al finanziamento della misura di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, ossia al contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA. Allo schema di decreto è allegata una relazione che espone nel dettaglio i criteri utilizzati per la stima degli oneri relativi alle due misure, illustrando le cause che hanno determinato lo scostamento rispetto alle previsioni. Dalla relazione allegata e dalle premesse al provvedimento si evince, in particolare, che: per quanto riguarda il contributo per i titolari di partita IVA, a fronte di uno stanziamento pari a 6.192 milioni di euro per il 2020, sono state accertate istanze erogabili per un valore complessivo di 6.568 milioni di euro (con una sottostima dell'8 per cento, pari a circa 380 milioni di euro, conseguente alla sensibile contrazione dell'attività economica e dei fatturati); per quanto riguarda il *tax credit* vacanze, a fronte di uno stanziamento pari a 1.677,2 milioni di euro, sono stati generati *bonus* per un valore complessivo di 689,76 milioni di euro (per effetto di una stima iniziale eccessivamente prudentiale). Nella relazione allo schema in esame sono altresì riportate le relazioni tecniche, relative alle due misure, allegate al decreto-legge n. 34 del 2020.

Con riguardo allo schema in titolo, atteso che il *tax credit* vacanze è ad oggi ancora fruibile e lo sarà fino al 31 dicembre 2020, rileva che, pur essendo verosimile ipotizzare che fino alla fine dell'anno il numero di richiedenti si manterrà comunque inferiore rispetto al potenziale numero di beneficiari, occorrerebbe avere conferma del carattere prudenziale della variazione delle risorse in argomento.

Rappresenta inoltre che, in ragione della verosimile sovrastima degli oneri recati dalla disposizione di cui al citato articolo 176, l'andamento finanziario del bonus vacanze, per effetto del meccanismo di saldo/acconto, vede per l'anno 2021 già contabilizzata nei saldi finanza pubblica una perdita di gettito pari a 733,8 milioni di euro e un recupero di entrate per l'anno 2022 pari a 314,5 milioni di euro, per effetto della quota del 20 per cento del *bonus* che i soggetti beneficiari, persone fisiche, potranno richiedere sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi. Occorre pertanto valutare, in via prudenziale, la revisione delle stime del maggior gettito per l'anno 2022 giacché, se appare verosimile ipotizzare un minor onere per l'anno 2021, connesso con il minor tiraggio della disposizione, potrebbe risultare conseguentemente eccessivo l'importo stimato in termini di maggiori entrate recuperabili per effetto del citato meccanismo di saldo/acconto. Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* n. 301 dei Servizi Studi della Camera e del Senato nonché alla nota di documentazione n. 9 del Servizio del bilancio del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1686) OSTELLARI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»

(Parere all'Assemblea. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice GALLICCHIO (*M5S*) richiama sinteticamente quanto segnalato nella seduta di ieri sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO, nel mettere a disposizione della Commissione una nota istruttoria, rappresenta di non avere osservazioni da formulare, a condizione che all'articolo 1, comma 3 – ove si prevede che nella Giornata nazionale le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore della libertà, della dignità personale, della presunzione di non colpevolezza e sul giusto processo – la locuzione «promuovono» venga sostituita con le parole «possono promuovere».

La relatrice GALLICCHIO (M5S), alla luce dell'avviso del Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 1, comma 3, della parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere".».

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione, già convocata domani, giovedì 22 ottobre 2020, alle ore 10, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 21 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 69

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

212^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FENU (M5S) illustra il provvedimento, che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di

emergenza epidemiologica da Covid-19, deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre 2020, e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid.

In particolare, l'articolo 1 proroga il termine di efficacia di disposizioni dettate dai decreti-legge nn. 19, 33 e 83 del 2020 e stabilisce l'obbligo (con alcune esenzioni) di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà di utilizzo nei luoghi all'aperto o al chiuso (diversi dalle abitazioni private). Inoltre, prevede che le Regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive rispetto a quelle previste a livello nazionale, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai DPCM, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria intesa con il Ministro della salute. Poi stabilisce che le Regioni sono tenute all'effettuazione di un monitoraggio, con cadenza giornaliera, dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza del Sistema sanitario nazionale. Infine, novella l'allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020, recante un elenco di norme i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2020 (dal 15 ottobre 2020) dal decreto-legge in esame.

L'articolo 2 reca alcune novelle all'articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 25 giugno 2020, concernente la disciplina dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare per un sistema di allerta e della gestione e dell'utilizzo della relativa piattaforma (cosiddetta App «Immuni»); tale sistema di allerta si riferisce alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2.

L'articolo 3 modifica alcuni termini temporali relativi alle procedure per gli interventi di integrazione salariale riconosciuti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, le novelle differiscono al 31 ottobre 2020 i termini (posti a pena di decadenza) già scaduti, in base a fattispecie transitorie, il 31 agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, concernenti la richiesta di accesso agli interventi di integrazione in esame o la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti. In proposito il relatore ricorda che gli interventi in oggetto consistono nelle seguenti prestazioni (tutte con causale COVID-19): trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale, trattamenti di integrazione salariale in deroga.

L'articolo 5 stabilisce, fino al 15 ottobre 2020, salvo soprappiungna prima un nuovo DPCM, l'ultrattività del DPCM 7 settembre 2020 (che diversamente risulterebbe cessare gli effetti il 7 ottobre), e interviene in materia di applicazione dei previsti obblighi di avere con sé e indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Infine, gli articoli 6 e 7 dispongono in merito alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore del provvedimento.

Si apre il dibattito.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) stigmatizza la decisione unilaterale del Governo di prorogare lo stato d'emergenza e contesta la scelta di adottare per l'ennesima volta un decreto-legge senza alcun coinvolgimento delle opposizioni.

Si associa il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), che non condivide la proroga dello stato d'emergenza e la giudica eccessiva a fronte della possibilità di varare norme in tempi molto rapidi grazie alla decretazione d'urgenza, di cui il Governo comunque già si avvale in maniera eccessiva.

La senatrice DRAGO (*M5S*) chiede chiarimenti in merito alla *ratio* della disposizione prevista dall'articolo 1 circa la facoltà delle Regioni di introdurre, a determinate condizioni, misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale.

Apprezza comunque il maggior coinvolgimento delle Regioni da parte del Governo quanto alle linee da adottare contro la pandemia, mentre giudica inaccettabile la mancata convergenza di tutte le forze politiche almeno sulle misure adottate a tutela della salute pubblica.

In replica il relatore FENU (*M5S*) condivide il richiamo al coinvolgimento del Parlamento, anche se precisa, quanto al provvedimento in esame, che si tratta di proroga di misure necessarie, come quelle relative ai dispositivi di protezione individuali e alla cassa integrazione ordinaria.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA in replica sottolinea l'opportunità di tenere distinte le valutazioni politiche dalle misure di stretta competenza della Commissione, che sono molto limitate e riguardano le materie bancaria e assicurativa e il collocamento dei Buoni ordinari del tesoro.

Il relatore FENU (*M5S*) propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE ricorda che è prassi nei lavori della Commissione, anche per permettere un miglior approfondimento dei temi, non procedere al voto nella stessa giornata in cui si incardinano i provvedimenti. A meno che non ci siano obiezioni, ritiene opportuno tenere fede a tale prassi.

Il senatore FERRO (*FIBP-UDC*) apprezza l'orientamento della Presidenza, ma propone di procedere al voto già nella seduta in corso, anche perché il rinvio non cambierebbe la posizione contraria del proprio Gruppo.

Si associano i senatori BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Si passa dunque alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto contrario il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), che considera inaccettabili le critiche rivolte alle opposizioni, accusate più volte di mancata collaborazione con il Governo. In assenza di un tavolo di confronto istituzionale permanente, che sarebbe stato utile prevedere sin dall'inizio della pandemia, ritiene naturale che maggioranza e opposizioni si confrontino liberamente, avanzando proposte e controproposte, e che queste ultime si mostrino anche in disaccordo: ovviamente le responsabilità delle scelte compiute ricadono sulla maggioranza, restando libera l'opposizione di criticare tali scelte.

Prende la parola in dichiarazione di voto la senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*), che in premessa torna criticamente sul tema dello stato di emergenza, ritenendolo, tra l'altro, lo strumento per varare come urgenti norme che in realtà non lo sono. Giudica poi scorretto dal punto di vista istituzionale che tale decisione sia stata presa senza il coinvolgimento di tutti i Gruppi parlamentari.

Segnala poi al relatore che la disposizione sui termini per l'invio delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all'emergenza Covid-19 si è resa necessaria a causa della confusione provocata dalle varie circolari dell'INPS in materia.

Infine, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore PITTELLA (*PD*), nell'auspicare che, come sollecitato da autorevoli esponenti politici, si definisca un luogo istituzionale di confronto permanente tra maggioranza e opposizioni per collaborare sulle strategie di contrasto alla pandemia e alla crisi economica e sociale, dichiara il voto favorevole del Partito Democratico.

Si associa il senatore LANNUTTI (*M5S*), che giudica indispensabile l'unità tra le forze politiche per affrontare le conseguenze della crisi, che potrebbero essere paragonabili a quelle delle guerre del passato. A sostegno della sua tesi compie un parallelismo con la stagione del terrorismo, degli omicidi di operai e politici, con la grande contrapposizione tra Partito Comunista e Democrazia Cristiana e il loro successivo avvicinamento nel cosiddetto compromesso storico, fallito poi soprattutto per l'uccisione di Aldo Moro.

In conclusione, invita tutti al rispetto reciproco e a trovare le ragioni di unità e dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) ritiene che la scelta di prorogare lo stato di emergenza si giustifichi esclusivamente nella logica della gestione esclusiva e quasi arbitraria del potere ed escluda qualsiasi convergenza politica. Peraltro segnala che tale situazione di favore per il Governo nell'emancipazione delle norme, oltre a non aver prodotto risultati apprezzabili e visibili, per esempio nel settore dei trasporti, si è trasformata in una forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni.

Apprezza comunque l'invito all'unità espresso da alcuni colleghi, ma ricorda che un vero tentativo in tal senso nel corso del 2020 non è mai stato nemmeno tentato a causa dell'atteggiamento di intransigenza assunto dai loro *leader* di partito e delle parole di forte ostilità pronunciate nei confronti delle opposizioni.

Infine, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore BUCCARELLA (*Misto*), nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Misto, condivide le parole dei senatori Pittella e Lannutti e si augura che si concretizzi l'ipotesi di una sede di confronto permanente tra maggioranza e opposizioni, anche per responsabilizzare queste ultime e permettere loro di presentare le proprie proposte.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) giudica indispensabile una vera forma di collaborazione istituzionale tra tutte le forze politiche, che finora non si è sempre realizzata, anche a causa dei tempi molto stretti per l'adozione di misure straordinarie e urgenti, e una grande coesione per affrontare la grave situazione sanitaria, economica e sociale provocata dalla pandemia. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, posto ai voti, è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(79) Loredana DE PETRIS. – Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese

(788) URSO ed altri. – Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto

(1287) LANNUTTI ed altri. – Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 19 maggio.

Il relatore BUCCARELLA (*Misto*) manifesta forte preoccupazione per le nuove norme di derivazione comunitaria in materia di crediti deteriorati che dovrebbero entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2021. In base a tali disposizioni, infatti, le banche potranno definire automaticamente come inadempiente il cliente che presenti un arretrato da oltre 90 giorni, il cui importo risulti, allo stesso tempo, per i privati e le PMI, superiore ai 100 euro e superiore all'1 per cento del totale delle esposizioni verso il gruppo bancario, mentre per le imprese, superiore ai 500 euro e superiore all'1 per cento del totale delle esposizioni verso il gruppo bancario stesso. Inoltre, diversamente dal passato, non potranno essere utilizzati margini attivi disponibili su altre linee di credito per compensare gli

arretrati in essere ed evitare di essere classificati come inadempienti. Tale classificazione peraltro comporterebbe anche la segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia (CR). Si tratta di uno scenario che si inserisce pienamente nella valutazione dei disegni di legge in titolo.

Relativamente ai provvedimenti in esame, inoltre, ricorda la posizione di contrarietà espressa da ABI e Banca d'Italia – che hanno evidenziato le complicazioni che riguarderebbero il meccanismo del passaggio dei crediti dai bilanci delle banche al mercato secondario – e sottopone alla Commissione la necessità di introdurre dei correttivi, che tengano conto della situazione in essere e di quella in divenire. Ipotizza quindi la possibilità che si favoriscano, magari con vantaggi economici, gli accordi transattivi prima che i crediti vengano ceduti dalle banche alle società cessionarie e che si invii, prima di tale cessione, comunque una notifica al debitore intervenendo a monte. Viceversa fa riferimento anche all'opzione di un intervento pubblico per la creazione di un acquirente dei crediti deteriorati.

Data la complessità delle questioni poste dai disegni di legge, sollecita i Gruppi a dare le indicazioni opportune per meglio orientare il lavoro di redazione di un testo unificato.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) condivide le preoccupazioni espresse dal relatore e si chiede retoricamente come mai certe misure – tra le quali, per esempio, rientra il *calendar provisioning* e altre prescrizioni per la gestione dei crediti deteriorati –, di stampo chiaramente prociclico, finiscano per agevolare sempre alcuni Paesi a discapito di altri, che in genere sono sempre gli stessi, del Sud Europa e con economia prevalentemente manifatturiera. Esorta quindi la Commissione a riflettere sul contesto di riferimento e a monitorare con attenzione le scelte dell'Unione europea.

Il senatore LANNUTTI (*M5S*) ritiene che il *calendar provisioning* possa rappresentare il colpo di grazia per già sofferente sistema bancario italiano e provocare la morte del credito nel Paese. Invita quindi il Presidente a far sentire la voce di protesta della Commissione.

Si associa il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), che ricorda la situazione di grave difficoltà in cui versano le banche territoriali dopo la riforma varata nella scorsa legislatura.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Mercoledì 21 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 130

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 10,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

193^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la professoressa Angela Biscaldi, docente di antropologia culturale presso l'Università Statale di Milano e il professor Paolo Moderato, professore ordinario di Psicologia Generale presso la Libera Università IULM e Coordinatore del Dottorato in «Interazioni umane: Psicologia di consumi, comportamento e comunicazione»; per l'Associazione Dottorandi e dottori di ricerca in Italia (ADI), Luca Dell'Atti, Segretario nazionale; per il Segretariato italiano giovani medici (SIGM), Luigi Cardia, Coordinatore del Dipartimento Medici Ricercatori e per il Comitato per la Valorizzazione del Dottorato, Fulvio Musto, Presidente.

La seduta inizia alle ore 11.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VERDUCCI riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 13 ottobre; in quella sede si è convenuto sull'opportunità di svolgere l'audizione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, sulle problematiche del trasporto pubblico collettivo connesse all'utilizzo da parte di studenti e alunni delle scuole di ogni ordine e grado, alla luce della emergenza epidemiologica in atto e quella del ministro della salute, Speranza, sulle misure per contrastare la diffusione del virus COVID-19 in ambito scolastico.

Riferisce quindi sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena conclusa; in quella sede si è convenuto di integrare il programma delle audizioni informali in merito all'affare assegnato su volontariato e professioni nei beni culturali (n. 245) con due ulteriori audizioni; si è inoltre convenuto di chiedere il deferimento di un affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, sull'adozione di misure di salvaguardia e tutela di piazza San Marco in Venezia, con specifico riferimento al progetto per la protezione dell'isola di Piazza San Marco dalle maree fino a 110 cm. Si è infine convenuto sull'opportunità di svolgere un'audizione del presidente dell'INPS Tridico sul *welfare* dei lavoratori dello spettacolo e un'audizione del presidente della Conferenza delle Regioni, Bonaccini sui profili di competenza delle Regioni concernenti le misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle materie di competenza della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per le audizioni all'ordine del giorno che stanno per iniziare.

Il presidente VERDUCCI avverte altresì che di entrambe le audizioni, con collegamento in videoconferenza, sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento: audizione della professoressa Angela Biscaldi e del professor Paolo Moderato

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 22 settembre.

Il presidente VERDUCCI introduce l'audizione della professoressa Angela Biscaldi e del professor Paolo Moderato.

Ha quindi la parola la professoressa Angela BISCALDI, che svolge il suo intervento.

Ha quindi la parola il professor Paolo MODERATO, che svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti i senatori CANGINI (*FIBP-UDC*) e Michela MONTEVECCHI (*M5S*).

Risponde la professoressa Angela BISCALDI.

Risponde il professor Paolo MODERATO.

Il presidente VERDUCCI, congeda e ringrazia la professoressa Angela Biscaldi e il professor Paolo Moderato e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 11,50, riprende alle ore 12,10.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria: audizione di rappresentanti dell'Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani (ADI), del Segretariato italiano giovani medici (SIGM) e del Comitato per la valorizzazione del dottorato

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 22 settembre.

Il presidente VERDUCCI introduce l'audizione di rappresentanti del Segretariato italiano giovani medici (SIGM), del Comitato per la valorizzazione del dottorato e dell'Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani (ADI).

Hanno quindi la parola il dottor DELL'ATTI, il dottor MUSTO e il dottor CARDIA, che svolgono i loro interventi.

Interviene il presidente VERDUCCI (*PD*) per porre quesiti.

Rispondono il dottor MUSTO e il dottor DELL'ATTI.

Il presidente VERDUCCI ringrazia i rappresentanti del Segretariato italiano giovani medici (SIGM), del Comitato per la valorizzazione del dottorato e dell'Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani (ADI) e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che le documentazioni acquisite nell'audizione odierna saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

Plenaria

194^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Lorenza Bonaccorsi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Lorenza BONACCORSI fornisce congiuntamente risposta alle interrogazioni, a firma della senatrice Corrado e di altri, n. 3-01260 e n. 3-01586 stante l'evidente affinità di materia.

In particolare, con riferimento all'interrogazione n. 3-01260 rileva preliminarmente che l'Italia, a partire della seconda metà del Novecento, è stata oggetto di un grave depauperamento di beni archeologici, spesso ad opera della criminalità organizzata, che ha comportato la dispersione di una parte importante del patrimonio culturale, la distruzione di monumenti e il danneggiamento di depositi stratigrafici e dei contesti archeologici. Gli oggetti trafugati, variamente assorbiti dal mercato internazionale, sono

stati destinati a importanti istituzioni museali estere (principalmente europee e statunitensi), sicuramente meno sensibili di oggi ai temi dell'etica delle collezioni e del valore dell'identità culturale.

Dalla metà degli anni '90, tuttavia, l'impegno congiunto degli Uffici centrali e periferici del Ministero e del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale ha permesso di contrastare efficacemente il traffico illecito, consentendo il recupero di numerosi beni e soprattutto l'acquisizione di preziosissimi archivi cartacei e fotografici che documentano dettagliatamente il passaggio degli oggetti di mano in mano e che sono diventati il riscontro più solido, sul piano investigativo, nei procedimenti di rivendicazione. Per poter pretendere il riconoscimento della proprietà italiana dei beni, infatti, è necessario non solo sostenerne l'originaria provenienza dal territorio nazionale, ma dimostrare con prove documentarie e oggettive il loro illecito rinvenimento e l'esportazione senza alcun titolo autorizzativo.

Osserva quindi che, dal punto di vista archeologico, la tutela deve porsi come obiettivo primario la lotta agli scavi clandestini che, distruggendo i depositi stratigrafici, compromettono irreparabilmente qualsiasi possibilità di interpretazione e ricostruzione storica. Inoltre, nella valutazione sull'opportunità di rilascio dell'attestato di libera circolazione dei reperti archeologici, gli uffici esportazione del Ministero, prima di entrare nel merito del loro valore culturale, hanno l'obbligo di accertarne la liceità del possesso, pretendendo dagli istanti la produzione di una solida e oggettiva dimostrazione che i beni in questione sono stati rinvenuti prima del 1909.

Il recupero internazionale dei reperti, prosegue, non deve quindi intendersi come un atto punitivo, bensì come uno strumento strategico per deprimere il mercato illecito di beni archeologici, dal quale deve discendere una generale presa di coscienza degli errori commessi in passato e la volontà di riconoscere il diritto di ciascuna comunità alla propria eredità culturale. I beni archeologici italiani costituiscono peraltro un vanto per le collezioni dei musei di tutto il mondo.

Le rivendicazioni, tuttavia, non possono essere massive né occasionali. Privare simultaneamente i musei esteri di quei reperti non porterebbe infatti alcun vantaggio culturale e non consentirebbe di provvedere adeguatamente non solo alla valorizzazione ma addirittura alla conservazione degli oggetti; inoltre, la selezione delle singole richieste deve essere ponderata nell'ambito di un quadro generale. Il Ministero, attraverso il coordinamento del Comitato per il recupero e la restituzione dei beni culturali, conduce quindi, da alcuni anni, una strategia complessiva, i cui tempi di attuazione devono necessariamente intendersi di medio e lungo periodo. In tale contesto, si procede all'individuazione dei reperti italiani all'estero, alla raccolta delle prove di un eventuale trafugamento e alla valutazione della solidità probatoria, dell'interesse scientifico e del valore identitario. Contemporaneamente, l'Amministrazione esercita un'intensa attività di diplomazia culturale, il cui successo è dimostrato dalle continue riacquisizioni di beni.

Con specifico riferimento all'elmo in bronzo – di tipo calcidico – del IV secolo avanti Cristo, proveniente dal Sud Italia, osserva che il reperto compare nell'accordo ventennale sottoscritto con il Getty Trust il 25 settembre 2007, tra i beni per i quali il Ministero si era impegnato a non avvalersi, nei confronti del Getty Museum, di un eventuale provvedimento di confisca nell'ambito del procedimento penale dinanzi il Tribunale di Roma a carico di Medici Giacomo, True Marion e Hecht Robert. Tale procedimento è ormai concluso ed i beni non sono stati oggetto di confisca: pertanto, in linea teorica, essi sono rivendicabili.

È del pari evidente, tuttavia, che un'eventuale richiesta dell'elmo dovrà essere circostanziata, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali, da dati documentari oggettivi e non potrà in nessun caso fare riferimento esclusivamente a generiche testimonianze verbali. Proprio per questo motivo la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio in collaborazione con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale ha avviato da alcuni mesi una verifica presso i propri uffici periferici volta all'accertamento delle modalità di uscita dell'oggetto dal territorio nazionale.

Ricorda che il J.P. Getty Museum è stato certamente in passato un ricettore privilegiato dei beni trafugati dall'Italia. In anni più recenti, tuttavia, come dimostra la stipula dell'accordo e il rientro in Italia di numerosi oggetti (tra i quali va ricordato il *trapezophoros* di Ascoli Satriano), quello stesso museo si era dimostrato disponibile al confronto. In tale nuovo contesto, le strutture competenti del Ministero hanno recentemente condotto uno *screening* sistematico dei beni compresi nelle collezioni e accessibili digitalmente. Lo studio ha prodotto un ampio *dossier* nel quale sono stati individuati circa 100 reperti di probabile provenienza illecita dall'Italia, indicizzati in base alla solidità dei riscontri probatori, all'interesse culturale e scientifico e al potenziale valore identitario. L'interlocuzione con l'istituzione statunitense ha subito tuttavia una brusca battuta d'arresto in conseguenza del mancato riconoscimento della sentenza della Cassazione, n. 22 del 2 gennaio 2019, che sancisce la proprietà italiana del cosiddetto Atleta di Fano o Atleta vittorioso, disponendone la confisca. Sebbene una repentina interruzione dei rapporti tra l'Italia e l'istituzione americana possa avere una serie di importanti ricadute, che richiedono un'attenta ponderazione, il Ministero ha comunque già comunicato con fermezza il proprio disappunto e sta valutando l'opportunità di assumere le iniziative del caso. Relativamente, quindi, all'interrogazione n. 3-01586, rileva che per quanto attiene la statua dell'Apollo Sauroctonos e della Vittoria con cornucopia, l'individuazione di un prestito sostitutivo per l'istituzione americana, che nel 2017 ha restituito la testa marmorea di Druso minore, permetterà ora di riprendere le interlocuzioni interrotte e di confrontarsi sul riconoscimento della provenienza italiana di altri beni inclusi nelle collezioni del museo statunitense. Inoltre al termine dell'attuale emergenza epidemiologica, sarà possibile prevedere anche una ripresa del progetto di analisi condivisa, mediante indagini archeometriche,

volto all'accertamento del contesto d'origine delle statue dell'Apollo e della Vittoria con cornucopia che sinora non è stato possibile effettuare.

Tali verifiche saranno fondamentali al fine di sostanziare l'ipotesi di una provenienza italiana dei beni, altrimenti non comprovabile in assenza di documentazione sui contesti di rinvenimento e solo su base stilistica.

La senatrice CORRADO (*M5S*) pone innanzitutto l'accento sulla particolare vicenda relativa all'Apollo Sauroctono, oggetto di autonoma interrogazione e conteso anche da Grecia e Turchia. Tale opera, peraltro, è stata rinvenuta nella Germania orientale dopo la caduta del muro di Berlino e si sostiene fosse ivi presente fin dagli anni '30 del secolo scorso, con ciò collocandola all'estero in un periodo precedente la Convenzione Unesco di Parigi; essa è poi finita negli Stati Uniti a seguito di vicende poco chiare. Inoltre il Cleveland Museum of Art (CMA) avrebbe tenuto un comportamento criticabile, non consentendo l'esame dell'opera ad operatori esterni e anzi intervenendo sulla stessa in modo da rendere difficoltoso l'accertamento della sua effettiva provenienza.

Per quanto riguarda, invece, la Vittoria alata con cornucopia, peraltro collegata ad altri due piccoli bronzi presenti al Getty Museum (negli anni '80 del '900, del resto, i galleristi che proponevano l'acquisizione di opere ai musei americani erano quasi sempre gli stessi), l'oratrice stigmatizza la mancata esecuzione da parte americana dell'accordo culturale tra il Ministero per i beni e le attività culturali ed il CMA. Dalla risposta fornita dalla rappresentante del Governo, infatti, si evince che, nonostante l'accordo risalisse al 2008, il Comitato scientifico paritetico, che, entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo stesso, avrebbe dovuto eseguire esami scientifici autoptici sulle due opere menzionate non risulta esser stato costituito né se ne conoscono quindi i lavori, tant'è che se ne prevede ora la costituzione.

L'oratrice stigmatizza altresì la ritrosia dei musei americani a rispettare le disposizioni del memorandum d'intesa di Washington del 2001 (modificato a più riprese nel 2006, nel 2011 e nel 2016). Tale atteggiamento si ripercuote infatti a completo danno dell'Italia, che, per contro, ha sempre operato nella cornice giuridica delineata dagli accordi. Stigmatizza in particolare il comportamento eticamente discutibile dei due musei prima citati. Sarebbe quindi quanto meno opportuno esigere un'inversione dell'onere della prova circa l'illecita provenienza, posto che musei come il CMA ed il Getty non hanno mai dimostrato, con le dovute evidenze, la legalità dell'acquisto di molte opere provenienti dall'Italia. Sottolinea poi come non possa essere valutata positivamente la risposta data dalla rappresentante del Governo all'interrogazione n. 3-01260, laddove si precisa che privare simultaneamente i musei esteri dei reperti non consentirebbe di provvedere a una piena valorizzazione degli stessi.

Nel lamentare, infine, la tardività del Governo nel fornire risposta ai propri atti di sindacato ispettivo, si dichiara parzialmente soddisfatta per le risposte a entrambe le interrogazioni n. 3-01260 e n. 3-01586.

Il sottosegretario Lorenza BONACCORSI risponde quindi all'interrogazione n. 3-01707, a firma della senatrice Fedeli e relativa alla controversia tra l'Associazione culturale islamica di Pisa, il Comune di quella città e l'Amministrazione dei beni culturali in merito al progetto di costruzione di un centro di studi e di culto islamico.

Ricorda, in proposito, che nel 2013 la giunta comunale di Pisa, nell'intento di individuare un'area adatta alle esigenze della comunità islamica locale, con una variante al regolamento urbanistico ha qualificato come area destinata al culto una zona posta lungo la strada statale del Brennero, che congiunge Pisa con San Giuliano Terme. L'Associazione fu così indotta ad acquistare l'area e ad avviare le procedure di progettazione e quelle per ottenere dei necessari pareri amministrativi. La Soprintendenza, investita del progetto per quanto di competenza, il 7 maggio 2019, aveva emesso un parere favorevole, con alcune prescrizioni dirette ad armonizzare l'opera al contesto urbano. A completamento del parere paesaggistico, sono state compiute anche valutazioni per la tutela del patrimonio archeologico. Infatti l'area, come tutta la città di Pisa, è soggetta ad una declaratoria di importante interesse archeologico e pertanto è stato prescritto, come di norma in casi simili, che i lavori di scavo e movimento-terra venissero sottoposti a controllo statale, al fine di evitare pericoli di danneggiamento a eventuali reperti archeologici. A seguito di tali prescrizioni, i progettisti della moschea hanno inviato alla Soprintendenza uno specifico elaborato grafico indicante le aree di scavo sulle quali dovranno essere effettuati saggi archeologici in accordo e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, acconsentendo alla realizzazione di saggi archeologici prima della realizzazione dell'opera.

A seguito di interlocuzioni con l'allora Direttore generale del Ministero competente per materia, che riteneva doversi equiparare la citata declaratoria d'interesse archeologico a un vincolo valido *erga omnes*, il provvedimento della Soprintendenza, viziato – secondo lo stesso Direttore generale – da un errore materiale tale da provocare un vizio logico dell'atto, fu annullato in autotutela il 15 maggio 2019, allo scopo di rivalutare la questione alla luce degli obblighi che il vincolo *erga omnes* avrebbe fatto ricadere sulla Comunità islamica nella realizzazione dell'intervento. Il 31 maggio 2019 è stata quindi inviata una nota al Comune di Pisa, informandolo del fatto che il ritiro del parere aveva riaperto i termini di decorrenza del procedimento e che la Soprintendenza si sarebbe nuovamente espressa entro i nuovi termini, ovvero entro il 29 giugno 2019. Il 13 giugno 2019, prima che fossero scaduti i termini per l'espressione del nuovo parere della Soprintendenza, il Comune ha quindi emesso il provvedimento finale di diniego al permesso di costruire. Di conseguenza, il 26 giugno 2019 la Soprintendenza avvertiva che, qualora l'Associazione di cultura islamica avesse presentato un nuovo progetto, esso sarebbe stato valutato ai sensi di legge.

Il provvedimento di diniego del Comune è stato successivamente impugnato davanti al TAR Toscana, unitamente alla nota del 26 giugno 2019 della Soprintendenza. Il TAR, con la sentenza n. 663/2020, ha annullato

sia il provvedimento comunale sia la nota della Soprintendenza. L'Avvocatura Generale, quindi, proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato, con istanza cautelare per la sospensione della esecutività della sentenza pronunciata in primo grado. Peraltro, l'istanza cautelare è stata successivamente ritirata.

Da ultimo, in data 28 settembre 2020, la Soprintendenza ha rinnovato il parere favorevole con prescrizioni all'esecuzione del progetto e nella stessa data il Comune ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica. Il Ministero ha quindi chiesto all'Avvocatura di ritirare il ricorso in appello.

Sulla base di quanto precede, si evince dunque che la condotta dell'Amministrazione dei beni culturali è rimasta coerente alle determinazioni iniziali, favorevoli alla realizzazione del progetto, con le necessarie prescrizioni a tutela del paesaggio e degli eventuali rinvenimenti archeologici.

Replica la senatrice FEDELI (*PD*) ringraziando la rappresentante del Governo per l'articolata e puntuale risposta e dichiarandosi pienamente soddisfatta.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario e dichiara infine concluso lo svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 21 ottobre 2020

Plenaria**140^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 9,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01953 presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, facendo presente che il problema in questione è da tempo all'attenzione del Governo e del Ministero, con l'obiettivo di predisporre un pacchetto di misure finalizzate a rendere più incisivi gli interventi di contrasto all'incremento delle popolazioni di ungulati selvatici.

Evidenzia tuttavia che la legge n. 157 del 1992, che come noto è la normativa di riferimento per la protezione della fauna omeoterma e il prelievo venatorio, affida alle Regioni la gestione faunistica, individuando alcuni strumenti per il contenimento della popolazione di cinghiali quali: il prelievo venatorio, il divieto di rilascio di cinghiali, il divieto di foraggiamento, il controllo faunistico.

Alcune Regioni stanno già regolamentando il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla suddetta legge attraverso la predisposizione, secondo quanto previsto dalla legge 248/2005 e sentito il parere dell'ISPRA, di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età anche avvalendosi di cacciatori appositamente abilitati. Sempre a tal proposito ricorda che è all'esame della Camera dei deputati la proposta di

legge atto Camera n. 982 recante disposizioni di sostegno e di semplificazione per il comparto agricolo che introduce misure volte ad agevolare ulteriori interventi di contenimento, tra cui l'ampliamento dell'arco temporale nel quale è autorizzata la selezione.

Comunica inoltre che al fine di proteggere il patrimonio suinicolo nazionale dal rischio di trasmissione del *virus* della peste suina è in via di definizione, per l'approvazione urgente da parte di un prossimo Consiglio dei ministri, la norma che istituisce i Piani di controllo e monitoraggio della evoluzione della malattia.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita e si dichiara non soddisfatto. Ricorda che con la sua interrogazione ha inteso sollevare diversi ordini di problemi relativi ai danni causati alle coltivazioni dagli animali selvatici, agli incidenti stradali causati dagli ungulati, nonché alla commercializzazione e tracciabilità delle carni degli animali che vengono abbattuti. Ritene che sia necessario un maggiore coordinamento con le Regioni per tutti quegli aspetti della legge n. 157 del 1992 in cui è necessaria una regia di carattere nazionale. Più in generale ritiene che su questo problema così pressante occorranò risposte concrete e non siano sufficienti mere dichiarazioni di principio quali quelle proposte dal Ministero.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(1693) VALLARDI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta

(Discussione e rinvio)

Il relatore TARICCO (*PD*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, assegnato in sede redigente alla 9^a Commissione, che reca disposizioni dirette a disciplinare la produzione artigianale delle grappe e delle acquaviti di frutta, non destinate alla commercializzazione e alla vendita al pubblico. Il provvedimento è diretto a consentire una prassi, diffusa in diverse parti d'Italia, di produrre distillati con modalità artigianali, purché nell'ambito di vincoli tali da garantire la qualità e la genuinità del prodotto e da escludere possibili pregiudizi a danno delle imprese produttrici.

Il disegno di legge si compone di 5 articoli. Dopo che l'articolo 1 individua le finalità del testo, l'articolo 2 ne definisce l'ambito di applicazione: esso si applica ai titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole produttrici di grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché di acquaviti di frutta ottenute impiegando esclusivamente materie prime prodotte nell'azienda medesima. Viene altresì specificato che ai titolari delle predette aziende vitivinicole si applicano le di-

sposizioni, restrizioni e divieti contenuti nella normativa europea e nazionale relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo.

L'articolo 3 stabilisce che le aziende in parola possono produrre grappe e acquaviti di frutta, solo a fini di autoconsumo o di degustazione gratuita, entro il limite complessivo annuo di 8 litri di alcol anidro, corrispondenti a 20 litri di grappa con gradazione alcolica 40 per cento vol. per ciascuna azienda, precisando che la produzione finalizzata alla degustazione gratuita deve essere destinata alla mescita e alla valorizzazione di altri prodotti tipici in locali agrituristici gestiti dal titolare dell'azienda medesima. Al fine di salvaguardare la sicurezza del prodotto i titolari delle aziende sono tenuti ad utilizzare apparecchi di distillazione rispondenti a requisiti igienico-sanitari e ad osservare le disposizioni comunitarie relative all'igiene dei prodotti alimentari. Le aziende sono altresì tenute ad accertare alcune caratteristiche dei prodotti offerti per la degustazione gratuita, ossia il titolo alcolometrico volumico, il contenuto di alcoli superiori e di alcol metilico. Si specifica poi che la produzione diretta di grappe destinate all'autoconsumo o alla degustazione gratuita è consentita in deroga alle disposizioni del testo unico concernente le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

L'articolo 4, concernente gli adempimenti amministrativi, consente l'avvio immediato da parte dell'azienda dell'esercizio dell'attività di distillazione delle grappe e delle acquaviti destinate all'autoconsumo o per la degustazione gratuita ricorrendo alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), prevedendo altresì i conseguenziali controlli da parte delle amministrazioni competenti entro sessanta giorni dalla ricezione della segnalazione. Al fine di favorire le verifiche da parte delle autorità competenti si introduce l'obbligo, per i titolari delle aziende interessate, di tenere un registro delle distillazioni, nel quale risulti, per ogni distillazione, la data, il tipo e i quantitativi di prodotto ottenuto, come pure l'obbligo di sottoporre ad analisi gascromatografica, presso un laboratorio pubblico, un campione dei prodotti ottenuti da ogni distillazione. Le aziende devono altresì consentire l'accesso nei locali dell'impresa per ispezioni e controlli, nonché etichettare i contenitori della grappa o dell'acquavite prodotte indicando espressamente data di produzione, tipo e provenienza della materia prima utilizzata e il nome dell'azienda distillatrice.

L'articolo 5 reca infine la disciplina sanzionatoria pecuniaria per la violazione delle disposizioni in esame, che si aggiunge alla confisca e distruzione dei prodotti.

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che il disegno di legge reca disposizioni già contenute in un testo esaminato nella scorsa legislatura dalla Commissione agricoltura. Obiettivo del disegno di legge è quello di consentire una pratica, in passato molto diffusa negli ambiti agricoli di tutta Italia, di produzione di limitate quantità di grappa da parte delle aziende agricole che producevano vino. Ricorda che tale pratica non è attualmente consentita sia per motivi di carattere fiscale che per problemi di carattere igienico-sanitario. Il testo pertanto vorrebbe rendere le-

gittima questa pratica, attualmente non permessa ma che in realtà continua ad essere svolta in forma clandestina, introducendo alcuni vincoli e controlli tali da garantire in particolare la qualità e l'igienicità dei prodotti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei deputati

(674) MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare

(1503) IANNONE ed altri. – Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta si era deciso di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1503 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1571 e n. 674.

Fa presente che la 13^a Commissione, che esamina i disegni di legge in sede redigente, ha concluso il ciclo di audizioni programmate ed ha assunto come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 1571 (di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera), fissando altresì per lunedì 26 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti.

Constatata l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche concernenti i consorzi di bonifica e di irrigazione (n. 178)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV, n.28*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Il relatore TRENTACOSTE (*M5S*) presenta e illustra una nuova proposta di risoluzione (pubblicata in allegato). Rispetto al testo precedentemente presentato, segnala anzitutto che è stata integrata la parte in cui vengono ricordati i soggetti complessivamente auditi nel corso dell'affare assegnato, in modo tale da includervi anche i rappresentanti delle organiz-

zazioni professionali agricole e degli organismi della cooperazione. Inoltre è stato espunto, tra gli impegni previsti per il Governo, quello concernente la possibilità di vigilare sull'equità dei canoni relativi al beneficio irriguo erogato dai consorzi. Per quanto riguarda infine la richiesta, formulata dal senatore Taricco nella precedente seduta, di specificare nel punto 4) che i consorzi presi in considerazione sono quelli di bonifica, fa presente di aver preferito mantenere la formulazione originaria anche per motivi di coerenza con la dizione utilizzata nel resto della risoluzione.

Il rappresentante del Governo, nel ringraziare la Commissione per l'importante lavoro svolto, sottolinea l'estrema attenzione con cui il Ministero sta affrontando il tema. Ricorda l'impegno per oltre 1 miliardo di euro destinato a misure in tema di risorse idriche, con molti progetti che sono stati già attivati, soprattutto con l'obiettivo di contrastare il dissesto idrogeologico. Esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione presentata dal relatore, precisando tuttavia che l'impegno n. 4) fa riferimento a una materia che è propriamente di pertinenza regionale, mentre l'impegno n. 6) riguarda una materia che è di più stretta competenza del Ministero delle infrastrutture.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di risoluzione viene posta in votazione e approvata.

Il presidente VALLARDI rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI, visto l'andamento dei lavori, propone di sconvocare la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata oggi, alle ore 14.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI avverte che la seduta pomeridiana, già convocata oggi, alle ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 178
(Doc. XXIV, n. 28)**

La Commissione, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato concernente le problematiche dei Consorzi di bonifica e di irrigazione, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, richiamato l’ampio ciclo di audizioni svolto con i diversi soggetti competenti e il materiale acquisito,

premessi che:

– i Consorzi di bonifica e di irrigazione svolgono un fondamentale ruolo di sostegno dell’agricoltura nazionale, gestendo gli impianti pubblici di irrigazione su oltre 3,3 milioni di ettari e, al contempo, partecipano alla gestione del territorio e alla difesa del suolo, curando l’esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica idraulica. La gran parte di essi sono associati nell’ANBI, Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue, che riunisce la quasi totalità dei Consorzi italiani;

– la sicurezza del territorio è condizione irrinunciabile per la vita di un Paese, in particolare in un’epoca di cambiamenti climatici, ed è evidente come alcune funzioni e servizi, quali quelli relativi alla tutela e alla conservazione dell’ambiente e delle sue risorse, non possono essere oggetto di mercato, ma devono essere competenza di organismi con forte legame territoriale e in grado di assicurarli a costi minimi, trattandosi di attività, servizi e patrimoni definibili quali beni pubblici collettivi;

– come per le opere pubbliche, anche il territorio necessita di manutenzione per mantenere la sua efficienza ed è questa la funzione svolta dai Consorzi la cui presenza e gli interventi sono volti ad evitare che il territorio stesso si degradi e sia minacciato da instabilità del suolo, alluvioni, siccità, effetti negativi della pressione antropica e inquinamento, curando l’irregimentazione dei corsi d’acqua e il deflusso o l’accumulo delle acque in eccesso, il consolidamento delle pendici in dissesto, il terrazzamento delle superfici declivi, garantendo così la conservazione e la sicurezza del territorio, dell’ambiente e del paesaggio. L’attività manutentiva svolta dai Consorzi non interessa, quindi, esclusivamente il settore agricolo, ma l’intera collettività, cui viene assicurato un ambiente idrogeologicamente più sicuro;

– l’attività di manutenzione delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione realizzate e gestite dai Consorzi viene eseguita in larga parte grazie ai contributi versati da parte di 8,8 milioni di consorziati, in gran

parte agricoltori. Pertanto la manutenzione ordinaria è in gran parte a carico dei privati consorziati, mentre occorrono risorse pubbliche per la manutenzione straordinaria necessaria ad adeguare gli impianti in relazione alla diffusa situazione di vulnerabilità del territorio;

– i Consorzi investono nelle manutenzioni delle reti e degli impianti di irrigazione a supporto della produzione agroalimentare, destinando a tale scopo la maggior parte delle proprie risorse. L'efficienza di tali reti conferisce sicurezza idraulica anche agli insediamenti civili e in molti casi, se non funzionassero le idrovore dei Consorzi, diverse aree extra-agricole e urbane verrebbero sommerse dalle acque;

considerato che:

– nel nostro Paese la produzione agroalimentare costituisce un settore strategico dell'economia nazionale, con un fatturato di circa 270 miliardi di euro, di cui circa 45 miliardi di esportazioni, con 3,3 milioni di occupati. L'irrigazione, oltre a consentire il mantenimento delle filiere produttive, provvede alla ricarica delle falde sotterranee, favorendo la conservazione delle aree umide, degli ecosistemi e del paesaggio agrario, riducendo la subsidenza e l'intrusione salina nelle falde e assicura il presidio del territorio, fornendo competitività e reddito alle imprese agricole. Anche per l'irrigazione è però necessario intervenire al fine di completare, ammodernare e rendere più efficienti gli esistenti impianti collettivi, ma anche di prevedere investimenti per realizzare serbatoi e vasche di espansione e laminazione delle piene al fine di regolare la cospicua quantità di acqua della stagione piovosa e conservarla per la stagione irrigua;

– un'analisi compiuta dall'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR, sugli eventi di dissesto e le inondazioni rivela che, dal secondo dopoguerra, questi sono stati causa di oltre 9.000 vittime e circa 700.000 tra sfollati e senza tetto. Tali eventi hanno avuto impatto su beni privati e collettivi, industria, agricoltura, ambiente e paesaggio, nonché sul patrimonio artistico e culturale. Secondo i dati ANCE-CRE-SME del 2012 tra il 1944 e il 2011 il danno economico prodotto in Italia dalle calamità naturali supera i 240 miliardi di euro, con una media di circa 3,5 miliardi di euro all'anno. Il nostro Paese deve allora provvedere alle necessarie, preventive e costanti azioni di manutenzione straordinaria del sistema idrografico, idrogeologico e idraulico, considerato che lo stabilirsi su aree rurali e terreno agricoli di impianti industriali, l'espansione incontrollata degli insediamenti civili, l'enorme sviluppo delle reti stradali e ferroviarie hanno accresciuto le esigenze di difesa idraulica del territorio, anche per effetto dell'impermeabilizzazione del suolo che ha modificato il regime delle acque superficiali, in molti casi non più adeguatamente drenate dal terreno libero;

– tra il 1990 e il 2006 in Europa si è avuta un'espansione delle aree d'insediamento pari al 9% in media: diventa, quindi, una priorità europea frenare e compensare il consumo di suolo, limitando l'occupazione di altre aree verdi, recuperando e rifunzionalizzando le aree e i volumi dismessi. L'obiettivo è fissare l'estensione massima di superficie edificabile

sul territorio nazionale, introducendo il divieto per gli agricoltori che hanno ricevuto contributi pubblici di cambiare la destinazione agricola per almeno 5 anni dall'ultima erogazione, pena la perdita degli aiuti e la demolizione delle opere eventualmente costruite;

– si registra una stagione di grandi opportunità per il settore irriguo, determinata dalla progettualità che i Consorzi hanno messo in campo e che il Paese ha fatto propria con azioni concrete quali:

1) il finanziamento da parte del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale di 19 progetti per la realizzazione di infrastrutture irrigue per un importo di 272 milioni di euro, di cui 18 progetti, per 252 milioni, destinati ai Consorzi;

2) il Fondo Sviluppo e Coesione ha disposto il finanziamento di ulteriori 15 progetti irrigui per un importo di 147 milioni di euro di cui 13 progetti, per 138 milioni, destinati ai Consorzi;

3) il Piano straordinario invasi finanzia in 5 anni 30 progetti per 250 milioni di euro, di cui 21 progetti, per 144 milioni, destinati ai Consorzi;

4) il primo stralcio del Piano nazionale invasi ha finanziato 57 progettazioni ed interventi per 260 milioni di euro, di cui 23 progetti, per 106 milioni, destinati ai Consorzi;

5) il Ministero dell'Ambiente finanzia, con il Piano stralcio 2019 per la mitigazione del rischio idrogeologico, 263 interventi, per 315 milioni di euro, di cui 25 progetti, per 44 milioni, destinati ai Consorzi;

osservato, con riferimento alla legislazione vigente, che:

– il quadro normativo inerente i Consorzi si caratterizza per una duplicità di livello, nazionale e regionale e che le Regioni, sia prima che dopo la riforma costituzionale del 2001, nel disciplinare la materia loro devoluta, devono rispettare i principi fondamentali dettati o desumibili dalla legislazione statale;

– nel nostro Paese l'ordinamento nazionale e regionale attribuisce ai Consorzi fondamentali funzioni istituzionali per la sicurezza idraulica dei territori in essi ricompresi, nonché per la sicurezza alimentare mediante azioni di regolazione, provvista e utilizzazione delle risorse idriche, che consistono nella realizzazione, manutenzione e gestione di opere pubbliche di difesa idraulica ed irrigue, assicurando vantaggi indispensabili sia ai suoli agricoli che agli immobili civili e industriali e offrendo, con le loro azioni, un fondamentale contributo alla mitigazione dei negativi effetti dei cambiamenti climatici;

– dopo il 2001, fu posto il problema del riordino degli enti pubblici, mettendo in discussione il ruolo dei Consorzi, e il loro assetto organizzativo fu affidato al potere legislativo delle Regioni. Il Parlamento ha fatto chiarezza precisando, all'art. 27 della legge 31/2008, che il riordino dei Consorzi di bonifica doveva avvenire seguendo criteri definiti d'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome e che devono

essere rispettati e salvaguardati i compiti e le funzioni già spettanti ai Consorzi;

– in attuazione di tale norma, il 18 settembre 2008, è stato stipulato un Protocollo d'intesa Stato-Regioni e Province autonome che delinea il quadro di riferimento per la disciplina dei Consorzi in sede regionale, ridefinendo i principi fondamentali della materia, quali:

1) la polivalenza funzionale dell'azione della bonifica sul territorio, quale azione finalizzata alla sicurezza territoriale, alimentare e ambientale, con conseguente riconoscimento dell'acquisita intersettorialità della bonifica i cui effetti si estendono dalla difesa e conservazione del suolo, alle azioni di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche ad usi irrigui, alla tutela delle risorse ambientali;

2) la delimitazione dei comprensori di bonifica deve essere effettuata con riferimento ai confini idrografici e idraulici, garantendo dimensioni gestionali idonee ad assicurare funzionalità operativa, economicità di gestione e adeguata partecipazione da parte dei consorziati al Consorzio;

3) su ogni comprensorio le Regioni costituiscono un solo Consorzio mentre possono anche prevedere che su più comprensori di bonifica venga costituito un unico Consorzio;

4) il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale viene individuato quale strumento che definisce le linee fondamentali dell'azione della bonifica sul territorio nonché le principali attività, opere ed interventi da realizzare. Il piano viene proposto dal Consorzio competente per territorio ed approvato dalla Regione che ne definisce le linee guida;

5) i Consorzi vengono definiti persone giuridiche pubbliche a carattere associativo e di autogoverno del territorio, amministrati da organi democraticamente eletti dai consorziati e forte espressione di sussidiarietà nel rispetto del principio costituzionale;

6) viene confermato il principio dell'autogoverno secondo il quale i componenti il Consiglio sono eletti dai consorziati contribuenti con un sistema di voto che garantisca la partecipazione democratica mediante voto pro-capite per fasce di contribuzione;

7) i compiti e le funzioni dei Consorzi vengono individuati nella realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario ivi comprese le opere di cui all'art. 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

8) è previsto altresì che ai Consorzi possono essere affidate dalle norme regionali ulteriori compiti consistenti nella realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle sopraindicate, finalizzate alla difesa del suolo;

9) ai Consorzi possono essere assegnate dalle Regioni ulteriori attività, ivi comprese quelle dirette a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque;

10) il numero dei membri dei Consigli di amministrazione dei Consorzi, aventi diritto a compensi per l'espletamento dell'incarico, non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non

hanno diritto a compenso per l'espletamento della carica. Resta affidata alla discrezionalità delle Regioni la scelta di una rappresentanza pubblica negli organi collegiali dei Consorzi;

11) viene confermato il potere impositivo dei Consorzi riconoscendosi espressamente che le spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza, nonché le spese di funzionamento dei Consorzi sono a carico dei proprietari consorziati i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi, riferito alle azioni di manutenzione, esercizio e sorveglianza e consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili. Le spese sono definite in sede di bilancio e sono ripartite tra i consorziati proprietari di immobili che traggono beneficio, secondo i criteri fissati con il piano di classifica dei territori;

12) l'intesa individua e distingue il beneficio di presidio idrogeologico, il beneficio di natura idraulica, il beneficio di disponibilità irrigua. È previsto che le Regioni possono definire ulteriori tipologie di benefici;

13) si prevede espressamente che resta ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi di acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi prevista dall'art. 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena. I contributi dei consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. I bilanci dei Consorzi sono elaborati per centri di costo, nel rispetto dei criteri di economicità, trasparenza e veridicità;

14) è contemplata specificamente la facoltà di accordi di programma, intese e convenzioni tra Consorzi ed enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione comune di specifici servizi, per la tutela dell'ambiente e la facoltà per i Consorzi di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli;

15) è confermato che alle Regioni competono le funzioni di vigilanza e controllo sui Consorzi ed è altresì previsto che i Consorzi adottino provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti, nonché la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse;

rilevato, inoltre, che:

– la Commissione, al termine di un ciclo di 8 audizioni, svoltesi tra marzo 2019 e luglio 2020, in cui sono stati auditi complessivamente 34 soggetti, tra cui i responsabili di ANBI nazionale, delle sedi regionali, molti rappresentati amministrativi e tecnici locali, i rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e degli organismi della cooperazione del settore agricolo, riconosce che i Consorzi di bonifica e irrigazione sono istituzioni imprescindibili, che hanno mostrato di saper fornire ai territori servizi e risposte;

– i Consorzi, anche sulla base dell'accordo di autoriforma del 2008, godono di una legislazione regionale che ne tutela i principi fonda-

mentali con riferimenti costanti sia agli indirizzi della Corte Costituzionale, sia alle leggi sulla difesa del suolo e sulle risorse idriche, nazionali e comunitarie;

– i Consorzi operano in comprensori di bonifica che, delimitati da confini idrografici omogenei, consentono una migliore operatività sulla base di criteri di funzionalità operativa, gestionale, economica e di partecipazione, realizzando, con risorse proprie, la manutenzione ordinaria del reticolo idrografico minore ad essi affidato, la captazione, l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua ad uso irriguo, parametrando tali utilizzi alla salvaguardia dell'acqua e dell'ambiente. Essi hanno, inoltre, la possibilità di esercitare attività di vigilanza e polizia idraulica sulle opere di loro competenza che, regolata dalle norme regionali, mantiene un'importante funzione di controllo sui territori;

– dalle audizioni è emerso anche come tali enti affondino le radici della propria attività, della propria funzionalità, della propria efficacia, efficienza ed economicità nell'autogoverno: la partecipazione è l'elemento chiave che affida ai privati l'amministrazione dei Consorzi e che realizza il coordinamento tra pubblico e privato, oggi particolarmente in sintonia con gli orientamenti e le indicazioni della società;

– nel corso delle audizioni è emerso il vulnus dell'istituzione consortile che nel corso di decenni si è determinato in alcune Regioni soprattutto del Mezzogiorno. Esso è costituito dalla degenerazione delle regole e dei principi di buon governo con l'imposizione di commissariamenti ultradecennali che hanno ingessato i Consorzi interessati, limitando in maniera sensibile la loro attività e la loro capacità di adattamento alle nuove esigenze del territorio. Risultano eclatanti i casi di Sicilia, Puglia e, per ragioni diverse, della Calabria dove, con legge regionale e relative risorse, è stata affidata ai Consorzi la gestione dei lavoratori forestali. A ciò si aggiunge la situazione finanziaria, in molti casi precaria, degli enti consortili collegata sia alle diverse crisi del comparto agricolo, che inevitabilmente si sono riversate anche su ritardato pagamento di tributi consortili, sia ad una non sempre efficace ed efficiente funzionamento amministrativo degli stessi consorzi. Nel complesso, quanto descritto ha penalizzato interi territori regionali e i loro abitanti, con scarsa attività progettuale, di manutenzione, di attività istituzionale, di innovazione nella gestione dell'acqua a uso irriguo, di utilizzo delle risorse economiche ottenute dalla progettazione e destinate dai Governi che si sono succeduti per le attività di difesa del suolo, contrasto al dissesto idrogeologico, realizzazione di invasi. L'auspicio è, quindi, quello di un'assunzione di responsabilità da parte di tali Regioni e il rapido ritorno all'autogoverno dei Consorzi e a una

conseguenziale e auspicata efficienza. Tali obiettivi sono certamente raggiungibili con una rapida adozione della Intesa Stato Regioni che ha mostrato in tutto il Paese la sua capacità di saper ridurre sensibilmente singoli comportamenti non virtuosi ed, al contrario, esaltare le buone pratiche. L'agricoltura del Meridione necessita di notevoli investimenti infrastrutturali, di semplificazioni delle procedure amministrative e della modernizzazione dell'intera filiera che per troppo tempo l'ha relegata ai margini dei mercati, nonostante le eccellenze delle produzioni agricole tipiche;

– le audizioni hanno messo in luce i numerosi aspetti positivi delle strutture dei Consorzi, della loro presenza sul territorio e della loro insostituibile attività. Essi sono caratterizzati da grande concretezza e flessibilità nell'adattare le proprie azioni alle diverse esigenze che il territorio ha mostrato nell'evolversi dei tempi (bonifica igienica, idraulica, integrale, questioni ambientali, cambiamenti climatici, consumo di suolo, emergenze idrogeologiche ed alluvionali, multifunzionalità dell'utilizzo idrico, carenza idrica, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). Inoltre, i Consorzi hanno dimostrato grandi capacità progettuali e di realizzazione degli interventi ad essi affidati, prova evidente è rappresentata dal bando di gara per il PSRN, dove il Ministero dell'Agricoltura, a fronte di un finanziamento di 300 milioni di euro per la realizzazione di opere di irrigazione collettiva, ha ricevuto progetti esecutivi per un importo superiore al miliardo di euro;

– anche la proposta di ANBI di finanziare un Piano nazionale di interventi nel settore delle acque per la realizzazione di invasi multifunzione e per contrastare la dispersione delle risorse idriche, fatta propria dallo Stato e finanziata da due Governi successivi, dimostra una capacità propositiva, oltre quella progettuale e realizzativa. ANBI e i Consorzi sono anche impegnati, con le organizzazioni agricole e Terna, a sensibilizzare il mondo politico a prendere atto delle conseguenze legate alla transizione energetica dalle fonti fossili a quelle rinnovabili. Si ritiene infatti, come previsto dal Piano nazionale energia e clima, che entro il 2030 sarà necessario dotarsi di impianti per l'accumulo dell'energia elettrica e che l'acqua, presente negli invasi gestiti dai Consorzi, potrebbe essere utilizzata in uso condiviso per le esigenze primarie potabili e agricole, ma anche per accumulare l'energia elettrica prodotta in eccesso ed evitare così che vada sprecata;

– negli ultimi decenni è stato dimostrato che gli effetti devastanti, a cui si assiste ormai quotidianamente, risultano direttamente riconducibili all'uomo ed il suo malinteso rapporto con l'ambiente. È fondamentale agire con una programmazione che abbia immediata attuazione, ma con effetti differenziati e suddivisi per tempi di realizzazione, sfruttando i criteri di efficienza, efficacia e continuità. Bisogna ridurre gli sprechi mediante il ripristino delle reti di adduzione ormai ammalorate e vetuste, ripristinare la capienza di invasi e bacini di accumulo, dragando le sabbie e

il limo accumulatisi sui fondali, sbloccare le opere incompiute che risultino utili allo stato attuale delle conoscenze e delle sensibilità, ripristinare la superficie verde persa per eventi calamitosi o incendi, curare la rete drenante e realizzare le interconnessioni tra le reti di adduzione e i bacini di approvvigionamento e tra gli invasi, al fine di garantirne la massima capienza. Le infrastrutture dell'acqua devono rientrare nel processo di innovazione che interessa le infrastrutture strategiche del nostro Paese come quelle viarie e portuali;

– l'importanza strategica dei Consorzi appena descritta, sia per la regimentazione delle acque per uso irriguo, industriale, igienico sanitario e in alcuni casi anche potabile identifica come sentinelle del territorio gli enti consortili e, nonostante le difficoltà, essi rivestono un ruolo decisivo per il contrasto al rischio idrogeologico e la conservazione del paesaggio. Appare evidente, quindi, come logica conseguenza, come sia sbagliato parlare di soppressione definitiva dei Consorzi, ma si debba piuttosto parlare di rilancio, in un'ottica virtuosa degli stessi a tutela dell'agroecosistema.

In conclusione, in virtù di quanto espresso nella presente risoluzione e tenuto conto che a breve è prevista la riforma della Direttiva Quadro Acque UE 2000/60, redatta principalmente per Paesi europei ove l'irrigazione risulta una pratica marginale, occasione utile, quindi, per adeguare la Direttiva anche ai Paesi mediterranei, dove non esiste agricoltura in assenza di irrigazione,

si impegna il Governo a:

1. discutere in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il rilancio del ruolo strategico dei Consorzi di bonifica e irrigazione nella gestione e difesa del territorio e delle sue risorse, nel contrasto al rischio idrogeologico e a supporto dell'agricoltura nazionale, concretizzando in un apposito documento programmatico gli interventi normativi finalizzati al sussidio delle strutture consortili che permettano l'ammodernamento delle reti idriche gestite dagli stessi;

2. disporre provvedimenti volti a introdurre tecnologie e sistemi di gestione innovativi che consentano di risparmiare e ottimizzare la risorsa idrica, tutelare l'ambiente e promuovere il sistema agroecologico nazionale;

3. promuovere in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome una revisione e un rafforzamento del modello di governo dei Consorzi che consolidi in questi il ruolo dell'agricoltore e dei beneficiari diretti delle attività consortili, mantenendo al centro della propria azione la tutela del territorio e lo sviluppo dell'agricoltura;

4. verificare la possibilità di emanare le misure necessarie volte a commisurare i costi del servizio erogato dai Consorzi all'entità del servizio reso, in proporzione del numero dei consorziati, delle superfici servite e degli effettivi consumi;

5. emanare provvedimenti, per quanto di competenza, volti al potenziamento del Piano nazionale invasi al fine di completare i lavori di esecuzione delle opere già parzialmente realizzate, prima di autorizzare nuovi progetti che contribuirebbero a ulteriore consumo di suolo, e a porre in essere strumenti di programmazione delle manutenzioni straordinarie agli impianti di raccolta delle acque e delle reti di distribuzione volti al contenimento delle perdite e all'efficientamento dei sistemi;

6. predisporre, per quanto di competenza, lo studio di un piano di dragaggio degli invasi e di cura dei corsi d'acqua che consenta di recuperare il volume di raccolta idrica e di portata perso a causa dell'interro, ponendo attenzione al conferimento e alla destinazione finale dei fanghi di dragaggio.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 174

Presidenza della Vice Presidente
BITI

Orario: dalle ore 10 alle ore 10,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI PLANET FARMS, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 355 (PROBLEMATICHE CONNESSE AL TEMA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL LORO IMPATTO SUL SETTORE AGRICOLO)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 175

Presidenza della Vice Presidente
BITI

Orario: dalle ore 10,45 alle ore 11,40

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR ROBERTO SOBRERO, ESPERTO AZIONI DI DIFESA AZIENDE ZOOTECNICHE DALLE PREDAZIONI DA LUPO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 337 (DANNI CAUSATI ALL'AGRICOLTURA DALL'ECESSIVA PRESENZA DELLA FAUNA SELVATICA)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 176

Presidenza della Vice Presidente
BITI

Orario: dalle ore 11,40 alle ore 12,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 215 (PROBLEMATICHE RIGUARDANTI ASPETTI DI MERCATO E TOSSICOLOGICI DELLA FILIERA DEL GRANO DURO)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 177

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 178

Presidenza della Vice Presidente
BITI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR GIORGIO GIRARDI, RESPONSABILE SETTORE ORTOFRUTTA COLDIRETTI VERONA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 147 (AFFARE SUL FENOMENO DELLA COSIDDETTA «MORIA DEL KIWI»)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 21 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 139

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 10,20

AUDIZIONI INFORMALI DEL DIRETTORE GENERALE DI FEDERALBERGHI, DEL PRESIDENTE DELL'AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO (ENIT) E DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVOLO (CNEL), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 401 (I SISTEMI DI SOSTEGNO E DI PROMOZIONE DEI SERVIZI TURISTICI E LE FILIERE PRODUTTIVE ASSOCIATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO)

Plenaria

118^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Manzella.*

La seduta inizia alle ore 14,05.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario MANZELLA risponde congiuntamente alle interrogazioni 3-01339, del senatore Ripamonti e altri, e 3-01089, della senatrice Papatheu essendo gli stessi concernenti le vicende della Whirlpool, con particolare riferimento allo stabilimento di Napoli. Ricorda quindi che, già dal mese di settembre del 2019, la multinazionale Whirlpool aveva deciso di cedere lo stabilimento di Napoli, definendolo non produttivo. Da quella data il Ministero dello sviluppo economico ha attivato il tavolo di crisi, la cui ultima riunione, presieduta dal ministro Patuanelli, si è svolta lo scorso 31 luglio in modalità *call conference*. In tale sede, i rappresentanti aziendali hanno confermato la decisione preannunciata, di cessare le produzioni nello stabilimento napoletano il 31 ottobre prossimo. Sottolinea come il ministro Patuanelli abbia ricordato alla società che sono stati messi a disposizione della multinazionale gli strumenti di supporto agli investimenti relativi agli ultimi interventi legislativi, oltre a quelli che già esistevano e a strumenti dedicati all'area in cui si trova lo stabilimento di Napoli, affinché la multinazionale possa proseguire le produzioni nel sito di Napoli, nel pieno rispetto degli Accordi e del piano industriale del 2018 e tenendo conto che il Sud è l'area del paese da cui si intende ripartire in maniera determinata per difendere e rilanciare l'occupazione e l'industria. Il Ministro ha altresì evidenziato che, con il supporto di Invitalia, si stanno verificando tutti gli scenari alternativi a tutela della piena salvaguardia occupazionale. I rappresentanti di Invitalia – come da impegni già in precedenza assunti – hanno, infatti, informato di aver avviato una serie di interlocuzioni con possibili investitori che non rappresentano necessariamente soluzioni alternative alla permanenza di Whirlpool a Napoli, ma complementari alla stessa, per perseguire l'obiettivo della salvaguardia occupazionale. A questo fine, sono stati sollecitati interessamenti di operatori in settori che valorizzano le vocazioni produttive della Campania e che realizzeranno comunque progetti di investimento nel territorio. Si tratta delle società Adler e Htl Fitting, che hanno dato entrambe la loro disponibilità ad assorbire maestranze dello stabilimento Whirlpool di Napoli per realizzare i loro progetti di investimento nell'area. Parallelamente, si sta lavorando per la permanenza di Whirlpool a Napoli anche attraverso apposite interlocuzioni con i vertici globali della multinazionale. Il Ministero del lavoro, per quanto di propria competenza, ha rappresentato la possibilità di intervenire attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali, normativamente previsti, al fine di garantire la tutela occupazionale e del reddito dei lavoratori. La Regione Campania, inoltre, espressamente interpellata, ha annunciato la disponibilità a sostenere un percorso di riqualificazione e rilancio produttivo del sito di Napoli proposto dall'azienda Whirlpool con una serie di misure nei settori delle attività produttive della ricerca e della formazione. Tutte le parti interessate sono riconvocate per domani, 22 ottobre, per riprendere il confronto, al fine di

verificare ogni soluzione effettivamente praticabile affinché questa importante realtà produttiva possa continuare ad operare nel territorio napoletano e vengano salvaguardati i lavoratori coinvolti.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara non soddisfatto della risposta alla sua interrogazione osservando che, considerata la data di presentazione della interrogazione a sua firma, e l'imminente incontro del Governo con le parti interessate, ben si sarebbe potuto rispondere a valle dell'incontro che avrà luogo domani tra il Governo e le parti interessate.

Anche la senatrice PAPTUEU (*FIBP-UDC*) si dichiara non soddisfatta della risposta alla sua interrogazione rilevando che la vicenda di cui si tratta risale al 2018 e che la vertenza ancora non ha trovato soluzione. Sottolinea inoltre la gravità della situazione della vicenda Whirlpool che, insieme a quella della *ex Ilva*, della Goldoni, dell'Alitalia e delle Acciaierie di Terni, necessita di una risposta adeguata.

Il sottosegretario MANZELLA risponde, di seguito, all'interrogazione 3-01590, del senatore Ripamonti, evidenziando che l'area della Provincia di Savona è stata riconosciuta quale area di crisi industriale complessa con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 settembre 2016, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In particolare, la citata area di crisi industriale complessa (area CIC) ricomprende i Comuni liguri del Sistema locale del lavoro di Cairo Montenotte e i comuni di Vado Ligure, Quiliano e Villanova d'Albenga. Con decreto ministeriale 8 febbraio 2017 è stato costituito il Gruppo di Coordinamento e Controllo, il quale ha approvato la proposta di «Progetto di riconversione e riqualificazione industriale» (PRRI). In data 30 marzo 2018, è stato sottoscritto un Accordo di programma tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Liguria, la provincia di Savona, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Porti di Savona e Vado Ligure, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (Invitalia). L'Accordo di programma in parola è dedicato all'attuazione del «Progetto di riconversione e riqualificazione industriale» (PRRI) dell'area di crisi industriale complessa di Savona, finalizzato alla promozione di iniziative imprenditoriali per la riqualificazione del tessuto produttivo esistente, l'aggregazione delle PMI e la loro collaborazione con le grandi imprese, la realizzazione di nuovi investimenti di diversificazione produttiva, il potenziamento della logistica connessa alle attività portuali e il reimpiego dei lavoratori. Con circolare 20 aprile 2018, n. 183965 del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, è stato pubblicato un «Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area

di crisi industriale complessa di Savona tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181 del 1989», per la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti. Le risorse finanziarie disponibili ai fini della concessione delle agevolazioni erano pari a 20 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181. Con circolare direttoriale 11 settembre 2018, n. 286862, il termine finale di presentazione delle domande è stato poi prorogato al 1° ottobre 2018. Sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico è possibile scaricare la graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni, aggiornata a febbraio 2020. Alla chiusura dell'avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali, in data 1° ottobre 2018, sono state presentate 15 domande di accesso alle agevolazioni; tali domande prevedevano investimenti complessivi per circa 100 milioni e richiedevano agevolazioni per circa 60 milioni, ben oltre le risorse finanziarie disponibili. Sono state pertanto avviate all'istruttoria di merito, in base all'ordine di graduatoria, solo le domande per le quali la dotazione finanziaria disponibile di 20 milioni di euro era in grado di garantire la copertura, totale o parziale, delle agevolazioni richieste. Ritiene utile evidenziare che è stata riscontrata una buona qualità delle proposte progettuali pervenute e che il clima di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Liguria e Invitalia ha ricevuto ad una forte risposta del tessuto imprenditoriale, non sempre così evidente in altri territori in crisi. Ad esito delle istruttorie, sono stati adottati i provvedimenti di ammissione alle agevolazioni, con i quali è stato impegnato l'intero ammontare delle risorse disponibili per l'area. Al riguardo, si deve tuttavia precisare che, stante i ricorsi avanzati da due imprese non ammesse alle agevolazioni le risorse effettivamente concesse all'ultima impresa ammessa sono state decurtate di circa 3 milioni di euro, che Invitalia ha cautelativamente trattenuto in attesa dell'esito degli stessi ricorsi. In occasione della riunione del Gruppo di Coordinamento e Controllo del novembre del 2019, la Regione Liguria ha fornito aggiornamenti in materia di politiche attive del lavoro. La Regione Liguria ha riferito di aver già attivato, nell'ambito del POR FSE 2014-2020, azioni formative presentate da imprese dell'area di crisi industriale complessa savonese, finalizzate all'aggiornamento e riqualificazione del proprio personale, secondo le disposizioni previste per le imprese ubicate in aree di crisi industriali complesse. In particolare, alla specifica misura prevista in seno all'ASSE I «Occupazione» del POR FSE 2014-2020, sono state ammesse 20 delle 25 domande presentate, per le quali la Regione ha concesso agevolazioni per un totale di euro 274.870,34. In occasione della medesima riunione del Gruppo di Coordinamento e Controllo, la Regione Liguria ha fornito anche aggiornamenti in merito all'utilizzo delle risorse regionali per le imprese del territorio, con riguardo ai primi esiti dei bandi attivati a valere sul POR FESR Liguria 2014-2020: a valere sul bando «Progetti di Ricerca», sono state presentate complessivamente 12 domande; di queste, 6 sono state delibe-

rate positivamente per un investimento ammesso pari a 4,88 milioni di euro, con un'agevolazione concessa di 2,85 milioni di euro; a valere sul bando «Sostegno a programmi d'investimento», sono pervenute 62 domande per un investimento dichiarato pari a 38,87 milioni di euro e con un'agevolazione richiesta di 32,25 milioni di euro. Nel corso della citata riunione del Gruppo di Coordinamento e Controllo sono stati forniti aggiornamenti anche da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, relativamente agli interventi infrastrutturali considerati strategici per le attività logistico-portuali dell'area: si tratta in particolare della progettazione esecutiva del Nuovo svincolo di Vado Ligure, nonché del finanziamento dell'intervento sulla strada intercomunale di collegamento da Vado Ligure al casello autostradale di Savona, detta anche «strada di scorrimento veloce». Gli interventi richiamati risultano in linea con quanto programmato. Inoltre ricorda che la Commissione industria del Senato ha approvato il rifinanziamento del *plafond* da 20 milioni di euro destinato alla Liguria, con ulteriori 12 milioni di euro per l'area CIC Savona. Precisa, infine, che con la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio per il 2019) è stata incrementata la dotazione del Fondo per la Crescita Sostenibile di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per il finanziamento degli interventi ai sensi della legge n. 181 del 1989, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa. Con decreto 30 ottobre 2019 del Ministero dello sviluppo economico è stata attuata la ripartizione delle risorse del predetto Fondo tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriale complessa di cui al comma 1 dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, con una riserva pari a 120 milioni di euro, e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-bis del medesimo art. 27, con una riserva pari a 30 milioni di euro. In base al citato decreto 30 ottobre 2019 e alle nuove disponibilità finanziarie per le aree di crisi industriale complesse, il Ministero dello sviluppo economico ha destinato una quota di risorse pari a 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per la Crescita sostenibile, all'area di crisi industriale complessa di Savona, con lo scopo di finanziare le domande di agevolazione di imprese presenti in graduatoria ma non finanziate per esaurimento del *plafond* originariamente assegnato. Ciò premesso, in data 22 luglio 2020 si è sottoscritto apposito Atto integrativo all'Accordo di programma del 2018, con i medesimi soggetti sottoscrittori, con una dotazione di 12 milioni di parte statale e una dotazione di parte regionale pari a 11,8 milioni di euro, per proseguire negli interventi previsti nel PRRI, parte integrante dell'Accordo di Programma del 2018. Nel caso delle risorse statali, come sopra evidenziato, si provvede con lo scorrimento delle graduatorie. Nel

caso delle risorse regionali, esse saranno destinate per agevolazioni ad infrastrutture di ricerca, per la creazione di impresa e quali risorse aggiuntive ai fondi destinati originariamente dall'Accordo per investimenti produttivi e per azioni di politica attiva del lavoro. A riguardo informa che l'atto integrativo è stato inviato lo scorso 16 settembre agli Organi di Controllo – Ufficio Centrale di Bilancio e Corte dei Conti – per il previsto controllo preventivo di legittimità; e che alla data odierna, l'Ufficio Centrale di Bilancio ha registrato l'Atto e si è in attesa della registrazione della Corte dei Conti. Una volta registrato l'Atto integrativo, potrà essere avviata l'istruttoria per l'assegnazione delle nuove risorse.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara soddisfatto della risposta puntuale del Sottosegretario e manifesta apprezzamento per la sensibilità e per l'attenzione dimostrate dal Ministro Patuanelli per l'area di crisi della provincia di Savona.

Il sottosegretario MANZELLA risponde quindi all'interrogazione 3-01808, del senatore Lanzi e altri, che pone l'attenzione sulle iniziative messe in campo negli ultimi mesi dal Governo per sostenere le imprese italiane colpite dagli effetti dell'emergenza Covid-19. In particolare, si rimanda a due sostanziali interventi: il *superbonus* del 110 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici e le misure di sostegno al comparto fieristico. Quanto alla prima misura, evidenzia che con l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato introdotto il *superbonus* quale strumento per rilanciare rapidamente le attività dell'intero comparto dell'edilizia e far ripartire i cantieri dopo la brusca frenata del *lockdown*, all'insegna della sostenibilità e con un approccio di filiera, con la duplice finalità, quindi, di promuovere la ripresa dell'economia italiana e di rispondere alle importanti sfide climatiche ed ambientali al 2030. Al fine di dare piena attuazione allo strumento, il decreto rilancio ha previsto l'emanazione di due decreti attuativi di stretta competenza del Ministro dello sviluppo economico: il primo (decreto requisiti tecnici) è relativo alla definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento; il secondo (decreto asseverazioni) è relativo alla definizione delle modalità di trasmissione della asseverazione, di cui all'articolo 119, comma 13, lettera *a*) del decreto rilancio e delle relative modalità attuative. Il 5 ottobre scorso tali decreti sono stati pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*. Evidenzia che nella predisposizione degli stessi decreti attuativi il Governo si è avvalso del supporto tecnico dell'E-NEA e si è tenuto conto delle numerose osservazioni pervenute da parte delle associazioni, degli ordini professionali e degli operatori del settore.

In termini di sostegno al settore fieristico, tra le numerose misure messe in campo dall'attuale Governo è stato previsto il «credito di imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali», introdotto dall'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita), convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevedeva inizialmente uno stanziamento di 5 milioni di euro. Successivamente, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha incrementato lo stanziamento del 2020 da 5 a 10 milioni di euro, estendendo la misura all'anno 2021 con ulteriori 5 milioni di euro. Segnala inoltre che, in sede di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (decreto liquidità), è stato garantito un rimborso per mancata partecipazione a fiere in forma di credito d'imposta, con particolare riferimento a quelle all'estero (articolo 12-*bis*). Infine, all'articolo 46-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio), convertito dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77, è previsto che il credito d'imposta in esame, nella misura dell'incremento di risorse pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, spetti anche alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico per il ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia. Con riferimento allo schema di decreto relativo al credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali, si informa che i competenti Uffici del Ministero dello sviluppo economico hanno definito testo del provvedimento, recependo osservazioni e suggerimenti del ministero concertante. Il testo è stato quindi inviato al Ministero dell'economia e delle finanze per la firma di concerto e presto si procederà con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il senatore LANZI (*M5S*) si dichiara soddisfatto della risposta del sottosegretario Manzella, apprezzando la tempistica con la quale l'Esecutivo ha predisposto decreti attuativi a sostegno del comparto fieristico.

Il presidente GIROTTO ringrazia il sottosegretario Manzella e dichiara concluse le procedure informative.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI DEPOSITATI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il PRESIDENTE ricorda che ha avuto inizio oggi il ciclo di audizioni convenuto sull'affare assegnato n. 401 (sui sistemi di sostegno e di promozione dei servizi turistici e le filiere produttive associate alla valorizzazione del territorio) e che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 140

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,05

AUDIZIONI INFORMALI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) E DELL'UNIONE PROVINCE D'ITALIA (UPI), INTERVENUTE IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 401 (I SISTEMI DI SOSTEGNO E DI PROMOZIONE DEI SERVIZI TURISTICI E LE FILIERE PRODUTTIVE ASSOCIATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO)

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 21 ottobre 2020

Plenaria

173^a Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il vice ministro della salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(810) MOLLAME ed altri. – *Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(918) TARICCO ed altri. – *Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

(933) BERGESIO ed altri. – *Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(Parere alla 9^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MAUTONE (M5S) riferisce sui disegni di legge in titolo, i quali recano disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo.

L'A.S. n. 810 demanda ad un decreto ministeriale la predisposizione dell'elenco e l'individuazione delle caratteristiche dei generi e delle specie di tartufo destinati al consumo da freschi. L'A.S. n. 918 reca l'elenco di generi e specie di tartufo destinati al consumo da freschi, le cui caratteristiche sono specificate nell'allegato 1. Analogamente, l'A.S. n. 933 reca un elenco di generi e specie che possono essere raccolte e destinate al consumo, demandando tuttavia ad un decreto ministeriale la definizione delle caratteristiche dei tartufi ivi menzionati.

I disegni di legge in oggetto disciplinano le attività di ricerca e raccolta, disponendo altresì in merito alle tartufaie naturali controllate e a

quelle coltivate. Essi stabiliscono, inoltre, i requisiti per ottenere l'abilitazione all'attività di ricerca (o «cerca», secondo la dicitura adottata dall'A.S. n. 933) e di raccolta e recano disposizioni sui calendari di raccolta.

L'A.S. n. 918 prevede specifiche norme sulle caratteristiche dei tartufi freschi e conservati posti in vendita. Esso stabilisce, tra l'altro, che ai tartufi destinati all'alimentazione umana si applichino le norme, dell'Unione europea e nazionali, concernenti l'igiene, la tracciabilità, la sicurezza alimentare e l'attività di controllo ufficiale. L'A.S. n. 933 dispone in ordine alla vendita dei tartufi, alla predisposizione di un piano nazionale di filiera e all'istituzione di un tavolo tecnico del settore. Il medesimo disegno di legge prevede esplicitamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di rintracciabilità. Esso reca, inoltre, disposizioni concernenti le piante micorrizzate con tartufo.

I disegni di legge nn. 918 e 933 prevedono, inoltre, che i prodotti contenenti tartufo debbano sempre indicare, tra l'altro, la specie utilizzata con il nome latino.

I tre disegni di legge in esame recano, poi, la disciplina relativa ai controlli e alle sanzioni applicabili. In particolare, essi affidano i controlli sulla commercializzazione dei tartufi all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Ispettorato che costituisce un Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e alle aziende sanitarie locali. In aggiunta, l'A.S. n. 933 menziona, quali organi di controllo, le autorità pubbliche aventi i requisiti previsti dal regolamento (UE) 2017/625 (concernente i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari).

Il relatore segnala, infine, che la Commissione agricoltura ha adottato un testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 2) Maria RIZZOTTI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

(Doc. XXII, n. 13) AUDDINO ed altri – Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

(Doc. XXII, n. 14) IANNONE – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento e sulla gestione del servizio sanitario in Campania

(Doc. XXII, n. 16) SILERI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

(Doc. XXII, n. 19) ZAFFINI, CIRIANI – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale congiunta.

La senatrice LUNESU (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che all'istituenda Commissione dovrebbe essere affidato, anzitutto, il compito di verificare: lo stato di attuazione delle politiche sanitarie e socio-sanitarie su tutto il territorio nazionale; le dinamiche delle spese regionali, anche con riguardo alle carenze relative ai SerT e ai DSM; le attività concernenti la pandemia, la *post* pandemia e le nuove eventuali epidemie.

Dopo aver ripercorso l'evoluzione del sistema sanitario italiano, si sofferma sui tagli di spesa decisi nel periodo 2010-2019, evidenziando che essi hanno comportato un notevole definanziamento del settore. Rileva che attualmente, a causa dell'emergenza Covid, sono state accantonate le attività di cura e prevenzione riguardo a molte altre patologie, proprio perché il sistema sanitario non è stato in grado di farvi fronte con le risorse a disposizione.

È dell'avviso che l'istituenda Commissione di inchiesta debba, tra l'altro, dare un contributo al superamento degli sprechi nel settore sanitario, nonché verificare: lo stato di realizzazione delle reti di assistenza territoriale e domiciliare; la qualificazione dell'assistenza ospedaliera; la formazione continua dei professionisti sanitari; i livelli di sicurezza, affidabilità e riqualificazione delle strutture.

Rimarca che la predetta Commissione non potrà inoltre esimersi dall'occuparsi della qualità delle prestazioni mediche, che dipendono da molti fattori organizzativi e scientifici. A tale ultimo riguardo, esprime il convincimento che la pratica clinica debba essere urgentemente migliorata attraverso lo strumento della ricerca clinica, considerato che l'entrata nello scenario clinico della genetica sta radicalmente modificando la storia di diverse gravi malattie.

Conclude auspicando che, in sede di inchiesta parlamentare, si svolgano approfondimenti anche nel settore della ricerca medica e scientifica, nella quale, in termini comparativi, l'Italia investe troppo poco.

Il relatore ENDRIZZI (*M5S*) chiede di sapere se, ad avviso dei rappresentanti dei Gruppi, gli interventi sin qui svolti possono essere reputati esaustivi ai fini della successiva individuazione del testo di riferimento.

Si svolge quindi un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori, nel quale prendono la parola i senatori ZAFFINI (*Fdi*), Paola BINETTI (*FIBP-UDC*), Sonia FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) e Paola BOLDRINI (*PD*).

La PRESIDENTE avverte che il seguito della trattazione avrà luogo nel corso della prossima settimana, con le modalità che saranno definite durante l'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Constatato che non vi sono altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) premette che la proroga dello stato di emergenza ha sempre suscitato le critiche della sua parte politica. Dà atto che la recrudescenza epidemica oggi ne giustifica di più la decisione, ma non modifica le responsabilità sui ritardi e sulla mancata *governance* nella gestione dell'emergenza in capo allo Stato.

Osserva che il documento del Ministero che viene chiamato «cassetta degli attrezzi», pur essendo apprezzabile, non è stato elevato al rango di piano antipandemico con le risorse necessarie per l'attuazione, ritenendosi più opportuno continuare a delegare ad altri compiti che sono previsti costituzionalmente e per legge generale ordinamentale in capo al Governo. Ricorda che l'Italia, a differenza di altri Paesi, non ha un sistema nazionale di sorveglianza attiva, indispensabile per tenere bassa la diffusione del *virus*, pre-condizione per garantire la tenuta del sistema economico escludendo chiusure totali in sicurezza sanitaria dei singoli e della collettività.

Ha l'impressione che maggioranza e Governo non abbiano imparato nulla dall'esperienza dei nove mesi trascorsi, oppure continuino a non voler far tesoro di tale esperienza, che serve ora al Paese e che servirà ancora più in futuro, posto che con *virus* di questo genere occorrerà convivere per lungo tempo e che, se tutto va bene, prima di raggiungere un livello di vaccinazione che possa scongiurare di essere sopraffatti serviranno dai tre ai cinque anni, nei quali bisognerà combattere con le armi attualmente a disposizione.

Ritiene che l'Italia dovrebbe propugnare, quale Paese cofondatore dell'Unione Europea, l'istituzione di un Centro unico europeo di approvvigionamento vaccini, a cominciare da quelli antinfluenzali, facendo fun-

zionare meglio EMA e ECDC in parziale sostituzione dell'OMS, che a suo giudizio ha dimostrato di non essere né imparziale né efficiente.

Rileva che non v'è traccia, nell'articolato, né di una Centro di Osservazione e monitoraggio nazionale né di un Centro di preparazione e risposta rapida di prevenzione virologica: Centrale nazionale dell'emergenza sul modello CDC, che pure la sua parte politica aveva proposto da maggio utilizzando il Centro Controllo Malattie del Ministero della Salute quale sistema nazionale di prevenzione pandemica, sorveglianza epidemiologica e controllo. Richiama in proposito lo schema di sintesi, che prevede una cabina di regia composta dal CCM, ISS e da una rappresentanza delle Regioni, in grado di dare in poche ore in caso di epidemie e più in generale di emergenza sanitaria stringenti indicazioni operative al Commissario Straordinario che, con la collaborazione della Protezione Civile per la sua peculiarità di pronto intervento capillare, nel volgere di 24 ore dovrebbe portare le soluzioni su tutto il territorio nazionale, vaccini anti-influenzali compresi (quale LEA per tutti gli italiani in adesione consapevole e non solo per le categorie a rischio). Saggiunge che il tutto dovrebbe essere completato con un vero potenziamento della capacità di tracciamento diagnostica e predittiva in emergenza, sia in punto di test molecolari che sierologici, nel quadro dei Livelli Essenziali di Assistenza in emergenza di prevenzione pandemica dovuti dallo Stato, impegnando adeguate risorse umane e strumentali secondo incidenza di oggettiva e soggettiva di rischio.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) fa rilevare, in primo luogo, che il provvedimento in esame e i correlati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri risultano di difficile interpretazione.

Dà atto che nell'attuale fase di recrudescenza della pandemia è necessario mantenere un atteggiamento molto cauto, ma rimarca che a fronte dei continui richiami alla responsabilità dei cittadini sarebbero necessarie anche assunzioni di responsabilità da parte del Governo. Segnala che l'incertezza sugli orari di apertura e chiusura degli esercizi e sulle correlate prescrizioni sta mettendo in seria difficoltà interi comparti, mentre nulla è stato fatto per consentire la fruizione in sicurezza dei trasporti pubblici. A tale ultimo riguardo, si chiede perché non siano state stipulate convenzioni con gli operatori dei bus turistici, che allo stato sono privi di lavoro.

Considerato che l'emergenza epidemiologica è tutt'altro che finita, reputa necessario combattere una battaglia sia sul fronte sanitario che su quello economico, ma considera difficile conseguire una vittoria se il Governo, anziché introdurre le necessarie semplificazioni a beneficio dei settori produttivi, apporta con provvedimento di urgenza discutibili modificazioni al codice della strada.

Manifesta sconcerto per il rimpallo di responsabilità tra il commissario Arcuri e le regioni in merito alla questione cruciale del potenziamento dei reparti di terapia intensiva. Sottolinea, in particolare, che il Commissario appare in ritardo su tutte le attività di propria competenza, compresa

la fornitura delle informazioni richieste dal Parlamento in ordine alle procedure di evidenza pubblica svolte dalla sua struttura.

Osserva che, nelle more del potenziamento delle terapie intensive e sub intensive, si sarebbe almeno dovuto provvedere a separare i percorsi dei malati Covid da quelli dei soggetti affetti da altre patologie e si interroga sul motivo per il quale non sia stata adottata una circolare ministeriale sul punto. Saggiunge, ancora riguardo alla problematica delle terapie intensive, che persiste la criticità legata alla carenza di medici specialisti in anestesia e rianimazione.

Ribadita la preoccupazione per la progressiva saturazione dei posti letto ospedalieri, passa a trattare delle tematiche connesse al telelavoro, esprimendo il convincimento che lo *smart working* non sia la panacea di tutti i mali, essendo impraticabile nei settori che richiedono la prestazione lavorativa in presenza e foriero di ritardi procedurali all'interno della Pubblica amministrazione e di gravi pregiudizi all'indotto economico che ruota intorno all'attività di quest'ultima.

Da ultimo, segnala che l'assenza di indicazioni chiare sta generando grande disorientamento nei pazienti e negli stessi medici di medicina generale, ciò che rende altamente problematica anche la cura presso il proprio domicilio di chi non ha bisogno di ricovero ospedaliero. Ritiene, a tal proposito, che sarebbe necessario mettere a disposizione dell'utenza e degli operatori linee guida uniformi e chiarificatrici.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) osserva che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri potrebbero essere assimilati a dei farmaci, dei quali il Governo sta facendo uso massiccio fin dall'inizio dell'emergenza epidemiologica: si tratta però di farmaci privi di effetti terapeutici, preventivi o riabilitativi, che stanno creando una seria dipendenza in capo al Presidente del Consiglio dei ministri.

Fuor di metafora, rileva che il ritmo incalzante di produzione e pubblicazione dei decreti sta generando disorientamento nella cittadinanza, al punto che perfino gli organi di stampa stanno cambiando atteggiamento nei confronti dell'operato del Presidente del Consiglio dei ministri: si lasciano filtrare sempre più spesso retroscena su possibili rimpasti o verifiche di Governo e su correlate preoccupazioni ai massimi livelli istituzionali.

Sottolinea che la normativa emergenziale che si è venuta a stratificare risulta frammentaria e contraddittoria, nonché stucchevole per come comunicata al Paese, con enfasi continua sempre sugli stessi profili.

Rimarca che le strette sugli orari degli esercizi hanno gravi implicazioni sul piano economico, come si accorge chiunque si trovi a passeggiare nelle strade del centro di Roma, nelle quali sono sempre più frequenti i locali commerciali chiusi o addirittura in stato di dismissione.

Richiama l'attenzione sulla *querelle* concernente la competenza nell'adozione dei provvedimenti di chiusura delle aree cittadine a più forte rischio di assembramento, che ha visto contrapposti il Presidente del Consiglio e i sindaci e si è infine conclusa con una circolare esplicativa del

ministero dell'interno, redatta peraltro in termini iper burocratici. Ritiene che il Paese sia stanco di questo modo di operare.

In conclusione, ricorda che tra i problemi principali tuttora irrisolti vi è quello dei malati affetti da patologie diverse dal Covid, che allo stato faticano perfino ad avere accesso alle terapie.

Non essendovi altre chieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte ieri in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sull'affare assegnato sul potenziamento e riqualificazione della medicina territoriale nell'epoca post Covid (n. 569), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,05.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 148

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 11,15 alle ore 11,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 149

Presidenza della Vice Presidente

BOLDRINI

indi della Presidente

PARENTE

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 16,05

*AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 913 (ESERCIZIO FISICO), DEL DISEGNO DI LEGGE N. 869
(PREVENZIONE MALATTIE CARDIOVASCOLARI) E DELL'AFFARE ASSEGNATO
«POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA MEDICINA TERRITORIALE NEL-
L'EPOCA POST COVID» (ATTO N. 569)*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 21 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 51

Presidenza della Presidente
MORONESE

indi del Vice Presidente
LANIECE

Orario: dalle ore 10 alle ore 13,10
(sospensione dalle ore 11,50 alle ore 12)

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI DEL PROGETTO «CLEVER CITIES» DEL POLITECNICO DI MILANO, DEL PROFESSOR ISIDORO FASOLINO, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI SALERNO, DI RAPPRESENTANTI DI SCENARI IMMOBILIARI – ISTITUTO INDIPENDENTE DI STUDI E RICERCHE, DI ALLEANZA DELLE COOPERATIVE, DI ITALIA NOSTRA E DELL'ASSOCIAZIONE BIANCHI BANDINELLI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131 E CONNESSI (RIGENERAZIONE URBANA)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 21 ottobre 2020

Plenaria

198^a Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In riferimento al Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), il PRESIDENTE ritiene che, dopo l'approvazione delle Linee guida per la predisposizione del Piano, sia opportuno continuare a seguire le successive fasi della definizione del Piano, della sua approvazione da parte dalle Istituzioni europee e della sua successiva implementazione.

Si tratterebbe di svolgere un'attività di monitoraggio e controllo, finalizzata alla verifica dei diversi passaggi procedurali e di contenuto, dando così concretezza al paragrafo finale della Relazione approvata in Aula in Senato il 13 ottobre, in cui veniva chiaramente delineato il ruolo del Parlamento.

Propone quindi procedere agli adempimenti procedurali conseguenti.

La Commissione conviene all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

(988) *Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con condizioni e osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, presenta uno schema di parere in cui riepiloga l'oggetto e i contenuti del provvedimento e si sofferma sull'articolo 1 che individua l'oggetto e le finalità del provvedimento e che, ai fini del disegno di legge, equipara il metodo di agricoltura biodinamica al metodo di agricoltura biologica, purché nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica.

Ricorda inoltre che l'articolo 6 istituisce il marchio biologico italiano, non obbligatorio, volto a caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano», precisando le condizioni per il suo utilizzo, e che l'articolo 9 istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, destinato al finanziamento, in coerenza con gli Orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica, di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche, di cui all'articolo 8.

Si sofferma infine sull'articolo 18, che richiama l'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848, in materia di commercializzazione delle sementi di materiale eterogeneo biologico, e che disciplina la commercializzazione di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione e di sementi biologiche non iscritte in alcun registro nazionale.

Con riguardo alla normativa europea di riferimento precisa che il regolamento (UE) 2018/848 prevede la sua applicazione, in sostituzione del regolamento (CE) n. 834/2007, a partire dal 1° gennaio 2021, e che, in ragione delle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19, la proposta di regolamento COM(2020) 483 prevede il rinvio di un anno della sua applicazione.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo, con due condizioni e un'osservazione. In particolare, in riferimento agli articoli 1, 5 e 8 del disegno di legge, là dove viene richiamato il metodo di agricoltura biodinamico, ritiene necessario prevedere una non automatica equiparazione al metodo di agricoltura biologica, ma solamente su richiesta e previo rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica.

In secondo luogo, in riferimento all'articolo 18 del disegno di legge, che introduce il comma 6-*bis* nell'articolo 19-*bis* della legge n. 1096 del 1971, ritiene necessario specificare che la facoltà di commercializzazione ivi prevista sia limitata alle sementi o materiale di propagazione di «materiale eterogeneo biologico», ancorché non registrato, e che tale commercializzazione sia preceduta dalla notifica agli organismi di controllo, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848. Al riguardo, sottolinea che l'uso di materiale eterogeneo biologico, come definito dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/848, secondo la Commissione europea, potrebbe comportare benefici, in particolare, per quanto concerne la produzione biologica, ad esempio per ridurre la diffusione di malattie, migliorare la resilienza e aumentare la biodiversità. Per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale non eterogeneo, questo è regolato dagli articoli da 6 a 12 del regolamento citato e dall'allegato II parte I dello stesso. In particolare, l'articolo 6 consente la possibilità per gli agricoltori di usare materiale riproduttivo vegetale ottenuto dalle proprie aziende al fine di promuovere le risorse genetiche adattate alle condizioni specifiche della produzione biologica.

Infine, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere misure volte a rafforzare la qualità dei controlli previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, effettuati dagli organismi di controllo preposti, in termini di efficacia e di indipendenza e imparzialità degli stessi organismi, ai sensi degli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) 2017/625 e dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere, (*pubblicato in allegato*) al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(1922) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice RICCIARDI (*M5S*), relattrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che provvede alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019.

Con l'Accordo in esame, l'Italia e la Commissione europea hanno inteso regolare la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC) del Fucino. Assieme al «gemello» con sede in Germania, il Centro è preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione e al con-

trollo in orbita dei satelliti che compongono la «galassia» Galileo e che, insieme ad una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo.

L'esigenza di concludere l'Accordo discende dalla necessità di adattare alle specifiche caratteristiche del GCC del Fucino le previsioni del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, allegato n. 7 al Trattato di Lisbona. Inoltre, l'accordo sostanzia anche gli impegni che derivano dal regolamento (UE) n. 1285/2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione satellitare e, in particolare, dal suo articolo 28, che obbliga gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il buon funzionamento dei programmi Galileo ed EGNOS, tra cui misure atte a garantire la protezione delle stazioni di terra ubicate nel loro territorio.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. L'articolo 3 prevede che agli oneri eventualmente derivanti da responsabilità attribuibili allo Stato italiano si provveda mediante apposito provvedimento legislativo.

L'Accordo in ratifica si compone di 20 articoli e di 2 allegati. L'Accordo stabilisce che il Centro di controllo Galileo (GCC) ha sede all'interno del Centro spaziale Pietro Fanti, rinviando all'Allegato 2 per l'individuazione dei relativi spazi (articolo 3). Il testo definisce le responsabilità e gli obblighi delle Parti, stabilendo per l'Italia l'impegno a mettere a disposizione della Commissione, senza oneri, la sede del GCC e a garantirne la manutenzione (articoli 4-5). Ulteriori disposizioni regolano l'uso e l'accesso alla sede, riconoscendo alla Commissione il diritto ad un uso esclusivo della struttura, impegnando l'Italia a fornirle adeguata protezione (articolo 7) e stabilendo altresì l'inviolabilità del Centro (articolo 9).

Con riferimento al trattamento fiscale, l'articolo 12 prevede che gli averi e i beni dell'Unione europea, utilizzati per il funzionamento del GCC, siano esenti dalla tassazione diretta, nonché dalle accise e dall'IVA per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali accreditate in Italia. Analoga esenzione è previsto valga per le imposte doganali e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Sono disciplinate anche le immunità funzionali riconosciute ai rappresentanti degli Stati membri che prendano parte ai lavori del GCC (articolo 13), i servizi pubblici che l'Italia si impegna ad assicurare al GCC per garantirne il funzionamento (articolo 14), gli obblighi di cooperazione dello Stato ospitante con la Commissione (articolo 15).

Va rilevato che il disegno di legge in esame si pone quale passaggio necessario a consentire la piena partecipazione del nostro Paese al programma Galileo, il quale costituisce una priorità strategica per l'Unione europea, in ragione dei fondamentali interessi, pubblici e privati, connessi allo sviluppo di un GNSS per usi civili. Un numero sempre maggiore di

settori economici (trasporti, telecomunicazioni, agricoltura, energia) utilizza, infatti, le informazioni raccolte via satellite, di cui anche le autorità pubbliche si servono sempre più di frequente per servizi di emergenza e di polizia, per il governo delle crisi, la gestione delle frontiere o il controllo delle infrastrutture critiche.

Non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto in esame con l'ordinamento europeo, posto che si tratta della ratifica di un Accordo concluso sulla base delle procedure proprie dell'Unione europea.

La relatrice illustra quindi un conferente schema di parere favorevole.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, (*pubblicato in allegato*) al resoconto.

La Commissione approva.

(1923) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che provvede alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altro, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.

Con l'Accordo in esame le Parti intendono rafforzare il partenariato globale bilaterale, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle sfide regionali e mondiali.

L'Accordo rafforza infatti la cooperazione politica, economica e settoriale in un'ampia gamma di settori strategici, come ad esempio la collaborazione per i crimini gravi di rilevanza internazionale e la lotta al terrorismo (articoli 8 e 9), la politica economica e finanziaria e la cooperazione industriale (articoli 13 e 17), il turismo e le politiche urbane (articoli 20 e 25), l'agricoltura, la pesca e gli affari marittimi (articoli 27, 28 e 29), la sanità (articolo 32), la lotta contro la criminalità organizzata e contro le droghe illecite (articoli 33 e 35), la cultura (articolo 41).

Le disposizioni stabilite nell'Accordo, in considerazione delle loro finalità e del loro contenuto, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 37 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 212 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che abilitano l'Unione a concludere accordi di cooperazione con Paesi terzi.

L'Accordo di partenariato strategico è accompagnato dall'Accordo di partenariato economico (APE) tra l'UE e il Giappone, entrato in vigore il 1° febbraio 2019, che elimina la maggior parte dei dazi, per un valore di 1

miliardo di euro, pagati ogni anno dalle imprese dell'UE che esportano in Giappone. L'accordo elimina inoltre una serie di ostacoli non tariffari, come anche gli ostacoli che si frappongono tra i principali esportatori di alimenti e bevande dell'UE e i 127 milioni di consumatori giapponesi.

Per quanto riguarda le esportazioni agricole dall'UE in particolare, l'accordo: elimina i dazi giapponesi su molti formaggi (attualmente del 29,8 per cento) e sulle esportazioni di vini (attualmente del 15 per cento in media); consente all'UE di aumentare in modo sostanziale le esportazioni di carni bovine verso il Giappone mentre, per quanto riguarda le carni di maiale, il commercio sarà esente da dazi per le carni trasformate e quasi esente da dazi per le carni fresche; garantisce la protezione in Giappone di oltre 200 prodotti agricoli europei di alta qualità, le cosiddette indicazioni geografiche (IG).

L'accordo garantisce altresì l'apertura dei mercati dei servizi, in particolare quelli dei servizi finanziari, del commercio elettronico, delle telecomunicazioni e dei trasporti. Inoltre: agevola l'accesso delle imprese dell'UE ai vasti mercati degli appalti di 54 grandi città giapponesi ed elimina su scala nazionale gli ostacoli esistenti negli appalti del settore ferroviario; prevede per specifici settori sensibili dell'UE, come quello automobilistico, periodi di transizione della durata massima di 7 anni prima della soppressione dei dazi doganali.

L'accordo contiene anche un ampio capo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile, include elementi specifici di semplificazione per le piccole e medie imprese, fissa standard molto elevati in materia di lavoro, sicurezza e tutela dell'ambiente e dei consumatori, rafforza gli impegni dell'UE e del Giappone a favore dello sviluppo sostenibile e nella lotta ai cambiamenti climatici e tutela pienamente i servizi pubblici.

Per quanto concerne il potenziale impatto dell'Accordo commerciale sulle imprese e i lavoratori va ricordato che, secondo i dati della Commissione europea, sono 14.921 il numero delle imprese italiane che esportano in Giappone; sono 88.806 il numero di posti di lavoro in Italia che le esportazioni dell'UE in Giappone contribuiscono a sostenere; l'83 per cento delle imprese dell'UE che esportano in Giappone sono piccole e medie imprese; sono 739.560 il numero di posti di lavoro nell'UE che le esportazioni dell'UE in Giappone contribuiscono a sostenere.

Non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto in esame con l'ordinamento europeo, posto che si tratta della ratifica di un Accordo concluso sulla base delle procedure proprie dell'Unione per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli Accordi con i Paesi terzi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (101-bis)

(Osservazioni all'8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, dà conto dello schema di decreto legislativo in esame, che reca una versione modificata dello schema originario presentato nel luglio del 2019, su cui la 14^a Commissione aveva espresso un parere favorevole con osservazioni il 9 ottobre 2019. La versione modificata in esame tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di trasporti, di bilancio e di affari europei, nonché dell'ulteriore parere del Consiglio di Stato n. 796 del 23 aprile 2020.

Ricorda quindi che il provvedimento nasce originariamente dall'esigenza di effettuare le necessarie correzioni e integrazioni al decreto legislativo n. 229 del 2017, di riforma del codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005), emanato in forza della delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 167 del 2015.

In particolare, lo schema di decreto correttivo è finalizzato a superare talune problematiche emerse in fase di prima applicazione delle disposizioni introdotte nel 2017, manifestate dalle amministrazioni periferiche e dagli enti locali, nonché da imprese, cittadini, associazioni ed enti del settore nautico diportistico. Lo schema tiene anche conto del parere del Consiglio di Stato n. 1745, del 12 ottobre 2017, sulle norme del 2017, nonché degli orientamenti europei sul turismo marittimo e della normativa UE sulle norme di costruzione delle unità da diporto.

In sintesi, le modifiche al codice della nautica da diporto, proposti con lo schema in esame, intervengono con finalità di semplificazione, prevedendo la disciplina della «nautica sociale», della somministrazione itinerante di cibo e bevande, dell'attività di commercio al dettaglio con unità da diporto, del noleggio di parte dell'unità da diporto («noleggio a cabina») e delle unità a controllo remoto (droni). Si prevedono inoltre, interventi per la sicurezza della navigazione e le patenti nautiche, nonché in favore delle persone con disabilità, e si aggiornano i procedimenti amministrativi in seguito alle novità derivanti dall'introduzione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 2018. Infine, si prevede l'introduzione della disciplina relativa agli istruttori professionali di vela, alle scuole nautiche e ai centri di istruzione della nautica.

Per quanto riguarda la normativa europea, lo schema di decreto tiene conto della direttiva 2013/53/UE (attuata con il decreto legislativo n. 5 del 2016), che ha sostituito la direttiva 94/25/CE, relativa alla fabbricazione e al sistema di conformità delle imbarcazioni da diporto, come modificata dalla direttiva 2003/44/CE, che ne ha esteso la disciplina alle moto d'acqua, e tiene conto della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte

dello Stato di approdo (attuata con il decreto legislativo n. 53 del 2011), nonché della Comunicazione della Commissione europea COM(2014) 86 «Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo» in cui si auspicano misure di stimolo all'efficienza e competitività del settore del turismo nautico.

Le principali modifiche apportate dallo nuovo schema n. 101-*bis*, rispetto al testo originario, riguardano l'introduzione della nozione di «nautica sociale», definita come la navigazione effettuata con natanti fino a sei metri, finalizzata alla diffusione della conoscenza e della pratica del diporto nautico, verso studenti o persone con disabilità, e la cui disciplina di dettaglio viene rinviata al regolamento di attuazione (articolo 3 dello schema di decreto).

Si prevedono poi: una semplificazione per l'iscrizione nell'archivio telematico delle unità da diporto (articolo 6), il rinvio a un decreto ministeriale per garantire una disciplina unitaria a livello nazionale sull'utilizzo a fini commerciali dei natanti da diporto e delle moto d'acqua (articolo 11), disposizioni per la sicurezza delle unità a controllo remoto (articolo 12), semplificazione dell'obbligo di geolocalizzazione nella navigazione (articolo 13), semplificazione dei requisiti-psico-fisici per le persone con disabilità ai fini del conseguimento delle patenti nautiche (articolo 15), il rinvio a un decreto ministeriale per l'organizzazione e funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, finalizzandola alla sicurezza, alla repressione dei reati e all'ottimizzazione dell'azione amministrativa (articolo 16), la forma scritta per il contratto di noleggio (articolo 17), la riduzione del requisito del possesso della patente nautica da 5 a 3 anni per poter esercitare il noleggio occasionale (articolo 20), la previsione di una più puntuale definizione della figura dell'istruttore non professionale di vela (articolo 21), la possibilità di svolgere presso le scuole nautiche gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci (articolo 23), la migliore precisazione delle modalità di svolgimento dei controlli da parte del Ministero dei trasporti e delle Capitanerie di porto, sulle articolazioni locali dei centri di istruzione per la nautica (articolo 24), la clausola di invarianza finanziaria (articolo 28) e la previsione di idonee strutture per le visite mediche delle persone con disabilità (articolo 30).

Tra le predette modifiche figura, quindi, anche quella suggerita nel citato parere della 14^a Commissione, espresso il 9 ottobre 2019, relativamente all'opportunità di ridurre da 5 a 3 anni l'obbligo di possesso della patente nautica prima di poter esercitare il noleggio occasionale della propria imbarcazione da diporto.

Il Relatore, quindi, non avendo altri rilievi critici da evidenziare, propone di esprimere osservazioni favorevoli alla Commissione di merito.

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*) segnala la necessità di una maggiore armonizzazione tra gli Stati membri nell'ambito dei titoli che consentono la conduzione di natanti o imbarcazioni da diporto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda del Nord (COM(2020) 360 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Rimessione alla sede consultiva)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 ottobre.

La senatrice MASINI (*FIBP-UDC*), relatrice, svolge una relazione integrativa, con riferimento alla questione sollevata dal senatore Candiani, nella seduta 7 ottobre scorso, in relazione al regime IVA applicabile al comune italiano di Campione d'Italia.

Al riguardo, precisa che, a partire dal 1° gennaio 2020, tale comune (unitamente alle acque italiane del Lago di Lugano) è entrato a far parte dell'Unione doganale dell'UE, ritenendosi ormai venute meno le motivazioni storiche che ne giustificavano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici. Il confine tra la Svizzera e Campione è rimasto quindi aperto, senza controlli di frontiera, fino al 31 dicembre 2019.

Il 18 luglio 2017, il Governo italiano aveva richiesto all'UE di includere Campione nell'Unione doganale europea, salvo che per il regime dell'IVA. In tal senso, il regolamento (UE) 2019/474 e la direttiva (UE) 2019/475 hanno disposto le necessarie modifiche al Codice doganale europeo (regolamento (UE) n. 952/2013) e alla direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE). Per parte italiana, la direttiva (UE) 2019/475 è stata attuata con l'articolo 1, commi da 559 a 580, della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019 n. 160).

In attuazione della nuova normativa, a Campione d'Italia continua a non applicarsi l'IVA italiana, mentre, in sostituzione del dell'IVA svizzera è stata istituita l'Imposta Locale di Consumo di Campione d'Italia (ILCC), il cui gettito è attribuito allo stesso comune Campione d'Italia.

La nuova imposta ILCC è applicata secondo aliquote identiche a quelle dell'IVA svizzera, stabilite al 7,7 per cento per il regime generale, al 3,7 per cento per i soggiorni alberghieri e del 2,5 per cento su generi alimentari, libri, giornali, medicinali, altri beni di uso quotidiano. L'ILCC si applica solo ai beni e ai servizi acquistati o importati per il consumo finale, mentre non si applica nei passaggi di beni e servizi fra operatori economici.

Allo scopo di evitare duplicazioni d'imposta (applicazione dell'IVA nel Paese di provenienza dei beni e applicazione dell'ILCC all'importazione a Campione d'Italia), sono previste soglie di franchigia e regimi di *tax free* (determinati in relazione a ogni singolo viaggiatore per gli acquisti a titolo personale). In tal modo, l'ILCC non è dovuta qualora sia già stata versata l'IVA europea o svizzera, mentre deve essere applicata in assenza di altra imposta sugli acquisti.

Il codice ISO 3166, utilizzato anche ai fini dell'imposta IVA/ILCC sul commercio di beni e servizi, relativo a Campione d'Italia, è il medesimo della Svizzera, ovvero «CH».

La Relatrice ribadisce, quindi, che, per quanto riguarda la proposta di direttiva in esame, relativa al codice IVA da assegnare al territorio dell'Irlanda del Nord, si conferma l'assenza di rilievi critici in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Preso atto della posizione della Relatrice, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene sulla conformità dell'atto in titolo ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM(2020) 571 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice GIANNUZZI (*M5S*), relatrice, illustra la proposta di direttiva in titolo, che prevede di integrare l'allegato III della direttiva 2004/37/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, aggiungendo all'elenco dei valori limite vincolanti dell'UE due nuove sostanze – l'acrilonitrile e i composti del nichel – e riducendo i valori limite relativi al benzene.

Nella relazione illustrativa della proposta, si afferma che il cancro costituisce di gran lunga la prima causa di morte correlata al lavoro nell'UE, con il 52 per cento dei decessi professionali ascrivibili a tumori professionali. Pertanto, la proposta intende migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali) riducendone l'esposizione professionale alle tre citate sostanze cancerogene.

La direttiva 2004/37/CE stabilisce una serie di requisiti minimi generali volti a eliminare o ridurre l'esposizione a tutti gli agenti cancerogeni e mutageni che rientrano nel suo ambito di applicazione, prevedendo misure di sostituzione del procedimento o dell'agente chimico, di utilizzo in sistema chiuso o di riduzione dell'esposizione al livello minimo consentito dalla tecnica. L'allegato III della stessa direttiva fissa valori limite di esposizione professionale (OEL), sulla base delle informazioni disponibili,

in relazione a tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per cui ciò sia possibile.

Alla luce delle ultime informazioni disponibili, derivanti anche dai pareri del Comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come pure dai pareri del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS), e dopo aver consultato le parti sociali (datori di lavoro e lavoratori), si conferma la necessità di integrare l'allegato III con OEL nuovi o riveduti per le tre sostanze cancerogene menzionate.

Per quanto concerne la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, va rilevato anzitutto che la proposta si fonda sulla stessa base giuridica della direttiva 2004/37/CE oggetto di modifica, ovvero l'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (corrispondente all'*ex* articolo 137 del Trattato CE), in base al quale l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore del «miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori» e che a tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. L'articolo 153 stabilisce inoltre che tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà, poiché i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sono sostanzialmente simili in tutta l'UE, appare evidente come all'UE spetti sostenere gli Stati membri nel far fronte a tali rischi.

Infatti, i dati raccolti nel corso dei lavori preparatori rivelano notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la fissazione dei valori limite per gli agenti cancerogeni. Alcuni Stati membri hanno già fissato valori limite vincolanti su un livello equivalente o inferiore al valore raccomandato dal CCSS. Vi sono però anche molti casi in cui gli Stati membri non hanno valori limite per questi agenti cancerogeni e, in altri casi, i valori limite nazionali differiscono considerevolmente tra loro, con conseguenti livelli diversi di protezione. In tali circostanze le condizioni minime per la protezione della salute dei lavoratori dai rischi derivanti da un'esposizione a tali agenti cancerogeni non possono essere garantite per tutti i lavoratori dell'UE in tutti gli Stati membri mediante provvedimenti adottati individualmente a livello nazionale.

Inoltre, livelli divergenti di protezione potrebbero inoltre incoraggiare le aziende a delocalizzare i propri impianti di produzione negli Stati membri dotati di prescrizioni meno restrittive. In ogni caso, l'esistenza di prescrizioni divergenti in materia di lavoro influisce sulla concorrenza poiché ne derivano costi diversi per gli operatori. Tale effetto distorsivo nel mercato unico può essere ridotto mediante la definizione di prescrizioni minime a livello dell'UE.

Infine, solo mediante un atto dell'Unione è possibile modificare una direttiva europea.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

In particolare, i valori limite proposti sono stati determinati dopo approfondite discussioni con tutti i portatori di interessi (rappresentanti delle associazioni dei lavoratori, delle associazioni dei datori di lavoro e dei governi) e dopo aver preso in considerazione i fattori di fattibilità socioeconomica.

Inoltre, a norma dell'articolo 153, paragrafo 4, del TFUE, le disposizioni europee adottate non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure maggiormente restrittive, sotto forma ad esempio di valori limite inferiori.

Infine, la direttiva prevede un lasso di tempo idoneo per il suo recepimento negli Stati membri, pari a due anni dalla sua entrata in vigore, con una efficacia relativa ai valori limite del benzene e all'acrilonitrile fissata gradualmente a partire da 2 e poi da 4 anni dall'entrata in vigore della direttiva, e relativa ai composti del nichel fissata a partire dal 2025.

Sulla proposta, il Governo ha trasmesso alle Camere la relazione prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui ne sostiene la conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e agli interessi nazionali. In particolare, secondo il Governo, la riduzione dell'esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni sul posto del lavoro, mediante la fissazione di valori limite a livello dell'UE, contribuisce efficacemente alla prevenzione dei casi, migliorando la protezione dei lavoratori e aumentando la qualità e la produttività della vita lavorativa, e contribuisce a migliorare la produttività delle imprese e la parità di condizioni di concorrenza tra loro nel mercato interno europeo.

Per quanto riguarda gli oneri per le imprese, la proposta non impone obblighi amministrativi aggiuntivi, ma potrebbe comportare costi. Tuttavia, secondo il Governo, le aziende che utilizzano l'acrilonitrile sono di grandi dimensioni, mentre gli investimenti da parte delle PMI che si occupano di composti del nichel e di benzene rappresentano una piccola parte del loro fatturato e solo un esiguo numero di PMI potrebbe incontrare difficoltà nel conformarsi all'opzione prescelta. Inoltre, a tale riguardo la proposta prevede periodi transitori, per favorire un adeguamento graduale ai nuovi limiti.

La Relatrice, inoltre, dà conto della risoluzione di orientamento favorevole adottata dalla 11^a Commissione in data di ieri, in cui si afferma che l'iniziativa potrebbe comportare costi più elevati per le imprese, ma che tuttavia gli investimenti nelle misure di protezione consentirebbero alle imprese di evitare i costi relativi all'assenza del personale e alla riduzione della produttività che potrebbero essere altrimenti causate da problemi di salute.

Ritiene, quindi, al riguardo opportuno che sia prevista la possibilità di assegnare forme di compensazione, soprattutto alle piccole e medie imprese, dei costi che dovranno essere sostenuti per l'adeguamento ai nuovi obblighi di riduzione dell'esposizione agli agenti cancerogeni considerati, entro i limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) esprime apprezzamento per la relazione svolta dalla Relatrice e in particolare per le considerazioni sull'opportunità di prevedere compensazioni alle imprese per gli oneri derivanti dall'attuazione della normativa europea, tema già sollevato in sede di esame dell'ultimo disegno di legge di delegazione europea.

Ritiene non corretto essere costretti a scegliere tra tutela della salute e tutela dei posti di lavoro e pertanto concorda con la necessità che siano previste forme di accompagnamento e di sostegno all'attuazione di obblighi onerosi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori *online* (COM(2020) 568 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che si inquadra nell'ambito della Strategia europea per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori (COM(2020) 607, del 24 luglio 2020). L'obiettivo della Strategia UE è di offrire una risposta efficace contro gli abusi sessuali su minori e sviluppare una risposta forte e globale a tali reati, siano essi commessi online che offline. La strategia, da attuare nei prossimi cinque anni (2020-2025), stabilisce otto iniziative: 1. garantire la piena attuazione della legislazione vigente (direttiva 2011/93/UE); 2. garantire che la legislazione dell'UE consenta una risposta efficace; 3. individuare le lacune legislative, le migliori pratiche e le azioni prioritarie; 4. rafforzare le attività di contrasto a livello nazionale e dell'UE; 5. consentire agli Stati membri di proteggere meglio i minori attraverso la prevenzione; 6. un centro europeo per la prevenzione e la lotta agli abusi sessuali su minori; 7. incentivare gli sforzi dell'industria volti a garantire che prodotti assicurino la protezione dei minori; 8. migliorare la protezione dei minori a livello mondiale attraverso la cooperazione multi-partecipativa.

L'Atto in esame, che rientra nel secondo filone di iniziative ai sensi della Strategia europea, mira a introdurre una deroga limitata e tempora-

nea all'applicazione di determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE (direttiva *e-privacy*), con l'obiettivo di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero – quali i servizi di messaggistica e di posta elettronica basati sul web e la telefonia via Internet – di continuare ad utilizzare tecnologie per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura necessaria a individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e a rimuovere il materiale pedopornografico, nell'ambito dei loro servizi (articolo 1).

L'articolo 2 definisce il «servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero» richiamando la direttiva 2018/1972/UE (codice europeo delle comunicazioni elettroniche). Si tratta di un servizio che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente «ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale» o che non consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale. L'articolo 2 definisce anche la nozione di abusi sessuali sui minori online, richiamando la direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione della deroga, introducendo una dispensa dagli obblighi sulla riservatezza delle comunicazioni e dei dati sul traffico stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 1 (riservatezza delle comunicazioni), e dall'articolo 6 (dati sul traffico) della direttiva *e-privacy*, al solo fine di individuare o segnalare gli abusi sessuali sui minori online alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, nonché di rimuovere il materiale pedopornografico.

L'articolo 3 stabilisce inoltre un elenco di condizioni per l'applicazione della deroga: il trattamento dei dati deve essere proporzionato e limitato alle tecnologie meno invasive della vita privata utilizzate regolarmente dai fornitori dei servizi di comunicazione citati; la tecnologia utilizzata deve essere affidabile e limitare il tasso di errori; la tecnologia utilizzata deve essere limitata all'uso di indicatori pertinenti; il trattamento dei dati deve essere limitato a quanto strettamente necessario ai fini dell'individuazione e della segnalazione di abusi sessuali sui minori online e della rimozione di materiale pedopornografico. Se l'abuso sessuale sui minori online è stato confermato, i dati pertinenti possono essere conservati solo per il periodo necessario. Il fornitore deve pubblicare annualmente una relazione sul trattamento eseguito.

Il regolamento si applicherà dal 21 dicembre 2020 al 31 dicembre 2025 (articolo 4).

La proposta è formulata dalla Commissione europea sulla base degli articoli 16 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In particolare, l'articolo 114 del TFUE è relativo al mercato interno, mentre l'articolo 16 del TFUE introduce una base giuridica specifica per stabilire le norme relative alla protezione dei dati personali.

La Commissione europea ritiene rispettato il principio di sussidiarietà, definito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (TUE). L'in-

tervento dell'UE è necessario per mantenere la capacità dei fornitori dei servizi citati di segnalare volontariamente gli abusi sessuali sui minori online e di rimuovere il materiale pedopornografico, nonché per garantire un quadro giuridico uniforme e coerente per le attività in questione in tutto il mercato interno. La mancanza di un intervento dell'Unione in materia rischierebbe di creare frammentazione qualora gli Stati membri adottassero legislazioni nazionali divergenti; anche perché non tutti gli Stati membri hanno adottato misure legislative di deroga agli obblighi di *privacy* (come possibile in base all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE) in merito all'uso di tecnologie da parte dei fornitori per la lotta agli abusi sessuali sui minori online.

La Commissione europea ritiene la proposta conforme anche al principio di proporzionalità enunciato al medesimo articolo 5 del TUE, in quanto non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati. Essa introduce una deroga limitata e temporanea all'applicabilità degli articoli 5, paragrafo 1, e 6 della direttiva *e-privacy*, al solo scopo di consentire ai fornitori di servizi citati di continuare a utilizzare tecnologie specifiche nella misura necessaria per individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e per rimuovere il materiale pedopornografico. La durata della deroga è temporalmente limitata sino all'approvazione di una eventuale organica riforma della direttiva 2002/58/CE, ma cesserà comunque la sua efficacia entro il dicembre 2025.

Per quanto riguarda la scelta dell'atto giuridico, il regolamento consente l'applicabilità diretta delle disposizioni, mentre la direttiva avrebbe richiesto misure nazionali di recepimento. Ciò rileva poiché le azioni delle imprese volte a combattere gli abusi sessuali sui minori online sono applicate in modo uniforme in tutti i loro servizi, mentre l'esistenza di misure nazionali di recepimento divergenti potrebbe disincentivare il proseguimento dell'impegno volontario. Inoltre, solo con un regolamento è possibile rispettare la data del 21 dicembre 2020 per l'applicazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il provvedimento si compone di 20 articoli, suddivisi nel capo I recante la definizione dell'oggetto e dei termini utilizzato, capo II sull'identificazione delle autorità nazionali e locali competenti, capo III sull'istituzione del tavolo tecnico presso il Ministero, capo IV sull'istituzione del marchio biologico italiano, capo V sugli strumenti di programmazione e di sostegno finanziario, capo VI in materia di organizzazione della filiera di produzione biologica, capo VII sulla commercializzazione delle sementi biologiche e nel capo VIII sulle disposizioni finali relative alle abrogazioni espresse e alla clausola di salvaguardia delle competenze regionali;

considerati, in particolare:

– l'articolo 1 che individua l'oggetto e le finalità del provvedimento nella disciplina dei vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, e nella previsione di forme di sostegno anche finanziario allo sviluppo del settore biologico, e che, ai fini del disegno di legge, equipara il metodo di agricoltura biodinamica al metodo di agricoltura biologica, purché nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica;

– l'articolo 6 che istituisce il marchio biologico italiano, non obbligatorio, volto a caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano», precisando le condizioni per il suo utilizzo;

– l'articolo 9 che istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, destinato al finanziamento, in coerenza con la gli Orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica, di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche, di cui all'articolo 8;

– l'articolo 18 che richiama l'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848, in materia di commercializzazione delle sementi di materiale eterogeneo biologico, e che disciplina la commercializzazione di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione e di sementi biologiche non iscritte in alcun registro nazionale;

considerato che il regolamento (UE) 2018/848 prevede la sua applicazione, in sostituzione del regolamento (CE) n. 834/2007, a partire dal 1° gennaio 2021, e che, in ragione delle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19, la proposta di regolamento COM(2020) 483 prevede il rinvio di un anno nell'applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

esprime per quanto di competenza parere non ostativo, con le seguenti condizioni e osservazione:

in riferimento agli articoli 1, 5 e 8, là dove viene richiamato il metodo di agricoltura biodinamico prevedere una non automatica equiparazione al metodo di agricoltura biologica, ma solamente su richiesta e previo rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica;

in riferimento all'articolo 18 del disegno di legge, che introduce il comma 6-*bis* nell'articolo 19-*bis* della legge n. 1096 del 1971, si ritiene necessario specificare che la facoltà di commercializzazione ivi prevista sia limitata alle sementi o materiale di propagazione di «materiale eterogeneo biologico», ancorché non registrato, e che tale commercializzazione sia preceduta dalla notifica agli organismi di controllo, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848. L'uso di materiale eterogeneo biologico, come definito dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/848, secondo la Commissione europea, potrebbe comportare benefici, in particolare per quanto concerne la produzione biologica, ad esempio per ridurre la diffusione di malattie, migliorare la resilienza e aumentare la biodiversità. Per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo, questo è regolato dagli articoli da 6 a 12 del regolamento citato e dall'allegato II parte I dello stesso. In particolare l'articolo 6, lettera *i*), consente la possibilità per gli agricoltori di usare materiale riproduttivo vegetale ottenuto dalle proprie aziende al fine di promuovere le risorse genetiche adattate alle condizioni specifiche della produzione biologica.

valuti la Commissione di merito, infine, l'opportunità di prevedere misure volte a rafforzare la qualità dei controlli previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, effettuati dagli organismi di controllo preposti, in termini di efficacia e di indipendenza e imparzialità degli stessi organismi di controllo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) 2017/625 e dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1922

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, che provvede alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019;

considerato che, con l'Accordo in esame, l'Italia e la Commissione europea hanno inteso regolare la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC) del Fucino. Assieme al «gemello» con sede in Germania, il Centro è preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione e al controllo in orbita dei satelliti che compongono la «galassia» Galileo e che, insieme ad una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo;

considerato in particolare che l'esigenza di concludere l'Accordo discende dalla necessità di adattare alle specifiche caratteristiche del GCC del Fucino le previsioni del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, allegato n. 7 al Trattato di Lisbona. Inoltre, l'accordo sostanzia anche gli impegni che derivano dal regolamento (UE) n. 1285/2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione satellitare e, in particolare, dal suo articolo 28, che obbliga gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il buon funzionamento dei programmi Galileo ed EGNOS, tra cui misure atte a garantire la protezione delle stazioni di terra ubicate nel loro territorio;

rilevato che:

– il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. L'articolo 3 prevede che agli oneri eventualmente derivanti da responsabilità attribuibili allo Stato italiano si provveda mediante apposito provvedimento legislativo;

– l'Accordo in ratifica si compone di 20 articoli e di 2 allegati. L'Accordo stabilisce che il Centro di controllo Galileo (GCC) ha sede all'interno del Centro spaziale Pietro Fanti, rinviando all'Allegato 2 per l'individuazione dei relativi spazi (articolo 3). Il testo definisce le responsabilità e gli obblighi delle Parti, stabilendo per l'Italia l'impegno a mettere a disposizione della Commissione, senza oneri, la sede del GCC e a garantirne la manutenzione (articoli 4-5). Ulteriori disposizioni regolano l'uso e l'accesso alla sede, riconoscendo alla Commissione il diritto ad un uso esclusivo della struttura, impegnando l'Italia a fornirle adeguata

protezione (articolo 7) e stabilendo altresì l'inviolabilità del Centro (articolo 9).

Con riferimento al trattamento fiscale, l'articolo 12 prevede che gli averi e i beni dell'Unione europea, utilizzati per il funzionamento del GCC, siano esenti dalla tassazione diretta, nonché dalle accise e dall'IVA per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali accreditate in Italia. Analoga esenzione è previsto valga per le imposte doganali e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Sono disciplinate anche le immunità funzionali riconosciute ai rappresentanti degli Stati membri che prendano parte ai lavori del GCC (articolo 13), i servizi pubblici che l'Italia si impegna ad assicurare al GCC per garantirne il funzionamento (articolo 14), gli obblighi di cooperazione dello Stato ospitante con la Commissione (articolo 15);

valutato che il disegno di legge in esame si pone quale passaggio necessario a consentire la piena partecipazione del nostro Paese al programma Galileo, il quale costituisce una priorità strategica per l'Unione europea, in ragione dei fondamentali interessi, pubblici e privati, connessi allo sviluppo di un GNSS per usi civili. Un numero sempre maggiore di settori economici (trasporti, telecomunicazioni, agricoltura, energia) utilizza, infatti, le informazioni raccolte via satellite, di cui anche le autorità pubbliche si servono sempre più di frequente per servizi di emergenza e di polizia, per il governo delle crisi, la gestione delle frontiere o il controllo delle infrastrutture critiche;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto in esame con l'ordinamento europeo, posto che si tratta della ratifica di un Accordo concluso sulla base delle procedure proprie dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 21 ottobre 2020

Comitato XV

**Aspetti e problematiche connessi alla criminalità
organizzata nella regione Puglia**

Riunione n. 2

Relatore: Marco PELLEGRINI (M5S)

Orario: dalle ore 13,03 alle ore 14,10

Plenaria

98ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORRA

indi dell'onorevole

PAOLINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che dell'audizione odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

Audizione dei giornalisti Giovanni Belloni e Maurizio Dianese

Il dottor BELLONI svolge una relazione, parzialmente secretata, sulla criminalità organizzata nel Veneto e con particolare riferimento all'inse-diamento nel tessuto imprenditoriale della regione della criminalità dedita all'attività di usura, all'emissione di false fatturazioni e all'infiltrazione nelle associazioni di categoria e nelle istituzioni degli enti locali.

Il dottor DIANESE sottolinea il problema della carenza degli stru-menti culturali di contrasto della criminalità organizzata in Veneto. Rileva come indicazioni in tal senso si possano trarre sia dalle reazioni suscitate dalle inchieste giudiziarie sui sodalizi criminali, sia da vari elementi emersi in diverse realtà locali in occasione delle recenti elezioni ammini-strative.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, i deputati PELLICANI (PD) e PAOLINI (Lega) nonché il senatore ENDRIZZI (M5S).

Il dottor DIANESE e il dottor BELLOMO forniscono i chiarimenti richiesti, il cui contenuto viene in parte secretato.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara con conclusa la se-duta.

La seduta termina alle ore 15,42.

